

# COMUNE DI TAURISANO

PROVINCIA DI LECCE



## REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'accordo conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/cu, ai sensi della L.R. Puglia 18 maggio 2017, n. 11, della L.R. Puglia 27 novembre 2017, n. 46

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 29/11/2024**

**Sindaco:** Dott. Luigi Guidano

**Assessore:** Dott. Francesco Damiano

**Responsabile del Settore Urbanistico:** Ing. Leonardo Liviello

**Redatto da:** arch. Arch. Raffaele Guido - Ing. Donato Giannuzzi

Con la collaborazione di: arch. Simonetta Guido

# INDICE

PREMESSA .....	12
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	
1. Finalità del regolamento edilizio.....	15
2. Oggetto del regolamento edilizio .....	15
3. Rinvii a norme vigenti .....	17
4. Rinvio alla pianificazione sovraordinata .....	18
Allegato A: Quadro delle definizioni uniformi .....	19
Allegato B: Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.....	38
Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.....	54

## PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

##### Capo I

SUE, SUAP e organismi consultivi .....	72
1. Sportello unico per l'edilizia (SUE).....	72
2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP) .....	73
2.1. Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP.....	74
3. Commissione edilizia.....	75
4. Commissione locale del paesaggio .....	75

##### Capo II

#### Altre procedure e adempimenti edilizi

5. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli rilasciati o presentati .....	75
5.1. Autotutela .....	75
5.3. Istanza di riesame di procedimenti conclusi o archiviati.....	76

7. Richiesta, proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi .....	78
7.1. Richiesta del titolo abilitativo .....	78
7.2. Elaborati progettuali .....	79
7.4. Procedimento del titolo abilitativo – Varianti in corso d’opera .....	84
7.5. Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi.....	84
8. Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilita’ .....	85
9. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione criteri applicativi e rateizzazioni...	86
9.1. Principi.....	87
9.2. Determinazione del Contributo di Costruzione .....	87
9.3. Varianti al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività .....	87
9.4. Oneri di urbanizzazione .....	87
9.4.1. Determinazione dell'importo.....	87
9.4.2. Esonero dal contributo per gli oneri di urbanizzazione.....	87
9.4.3. Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione .....	88
9.4.4. Calcolo degli oneri di urbanizzazione in caso di scomputo .....	88
9.4.5. Garanzie per il pagamento degli oneri in caso di scomputo .....	89
9.5. Restituzione del contributo e sanzioni .....	89
9.5.1. Restituzione del contributo .....	89
9.5.2. Sanzioni per l’omesso o ritardato versamento del contributo.....	89
9.5.3. Rateizzazione.....	89
10. Pareri preventivi.....	90
11. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia.....	90
12. Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	92
13. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia.....	93
14. Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio .....	94

## TITOLO II

## DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

### Capo I

#### Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

15. Inizio dei lavori e formalita' da esperire .....	95
16. Comunicazione di fine lavori.....	96
17. Occupazione di suolo pubblico .....	96
17.1 Occupazione suolo pubblico temporanea per la formazione di cantiere .....	96
17.2 Occupazione suolo pubblico temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico .....	97
18. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.....	98

### Capo II

#### Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

19. Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	100
20. Punti fissi di linea e di livello .....	100
21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	101
22. Cartelli di cantiere.....	102
23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni .....	103
24. Misure di cantiere e eventuali tolleranze .....	103
25. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera .....	103
26. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici .....	104
27. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori .....	104

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

### Capo I

#### Disciplina dell'oggetto edilizio

28. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici .....	106
28.1. Classificazione dei locali .....	106
28.2. Caratteristiche dei locali .....	107
28.3. Verande e balconi .....	110
28.4. Classificazione dei piani .....	110
28.5. Soffitti inclinati e soppalchi .....	110
28.6. Piani seminterrati .....	111
28.7. Piani Interrati .....	111
28.8. Sottotetti .....	111
28.8.1 Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali interrati e seminterrati .....	112
28.8.1.2 Oggetto .....	112
28.8.1.3 Condizioni per il recupero .....	112
28.8.1.4 Prescrizioni per i porticati ad uso esclusivamente privato .....	113
28.9. Locali integrativi per la residenza .....	113
28.10. Ringhiere e parapetti .....	114
28.11 Edilizia rurale .....	114
28.11.1 Costruzione edifici con funzioni agricole .....	114
28.11.2 Disposizioni per i soggetti aventi qualifica imprenditoriale .....	115
28.11.3 Disposizioni per i soggetti non aventi qualifica imprenditoriale .....	115
28.12. Prescrizioni antincendio, impianti di produzione di calore, impianti elettrici, impianti termici a combustibile liquido, sistemi di evacuazione fumi .....	116
28.12.1. Riferimenti normativi .....	116
28.12.2. Caratteristiche costruttive .....	118
28.12.3. Volumi tecnici .....	124
28.12.4 Impianti termici a combustibile liquido .....	125
28.12.5. Impianti a combustibile solido .....	131

28.12.6 Sistemi di evacuazione dei fumi.....	132
28.12.6.1 Requisiti generali .....	132
28.12.6.2 Cappe di aspirazione e canne fumarie.....	133
28.12.6.3 Procedure.....	135
28.12.6.4 Controlli.....	135
28.12.7 Autorimesse .....	137
28.12.8. Impianti idrici sanitari e di difesa antincendio.....	139
28.12.8.1 Reti di adduzione .....	140
28.12.8.2 Serbatoi ed impianti di autoclave .....	140
28.12.8.3 Tubazioni e pezzi speciali per reti idriche .....	140
28.12.8.4 Reti di scarico .....	141
28.12.8.5 Collettori per impianti di scarico.....	142
28.12.8.6 Pozzetti per impianti di scarico .....	142
28.12.8.7 Vasche di sedimentazione per impianti di scarico.....	142
28.12.8.9 Impianti di fitodepurazione .....	142
28.12.10 Nulla-Osta dei Vigili del Fuoco .....	142
28.12.11 Rinvio a leggi particolari.....	143
28.12.12 Impianti elettrici civili.....	143
28.12.13.1 Quadro generale .....	143
28.12.13.2 Circuiti .....	143
28.12.13.3 Caratteristiche necessarie per un impianto elettrico .....	144
28.12.13.4 Struttura di un impianto elettrico.....	144
29. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo .....	146
30. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale ...	148
31. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti .....	149
32. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon .....	149

32.1. Edifici di nuova costruzione .....	149
32.2 - Edifici esistenti .....	150
32.3 - Piani urbanistici esecutivi.....	151
32.4 - Indicazioni costruttive.....	151
33. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	152
33.1. Salubrità del terreno .....	152
33.2. Isolamento dall'umidità .....	152
33.3. Isolamento termico.....	153
33.4. Disposizioni in materia di inquinamento acustico .....	153
33.4.1 Riferimenti .....	154
33.4.2 Valutazioni acustiche .....	154
33.4.3 Valutazione di impatto acustico .....	154
33.4.4 Valutazione previsionale di clima acustico .....	155
33.4.5 Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici .....	155
33.4.6 Isolamento da rumore aereo esterno.....	156
33.4.7 Isolamento da rumore aereo interno .....	157
33.4.8 Isolamento da rumore impattivo.....	157
33.4.9 Rumore da impianti .....	157
33.5. Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni.....	157
33.6. Impianti speciali .....	158
33.7. Impianti per le lavorazioni insalubri.....	159
34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	159
35. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa .....	160
35.1. Obiettivi.....	160
35.2. Definizioni .....	160
35.3. Licenze d'esercizio.....	163
35.4. Requisiti morali .....	163
35.5. Revoca e sospensione delle licenze .....	163

35.6. Prescrizioni d'esercizio .....	164
35.7. Apertura di sala giochi .....	165
35.8. Caratteristiche delle sale giochi .....	165
35.9. Installazione degli apparecchi .....	165
35.10. Nuova apertura – subingresso – variazioni di superficie .....	166
35.11. Orari .....	166
35.12. Caratteristiche dei locali .....	166
35.13. Sanzioni .....	167
36. Certificazione energetica .....	167
36.1 Normativa di riferimento .....	167
36.2 Aspetti generali .....	167
36.3 Prestazione energetica degli edifici .....	168
36.4 Classi di prestazione energetica .....	168
36.5 Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) .....	168
36.5 Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) classi .....	169
36.7 Obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica .....	169
36.8 Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico ambientale .....	170
36.9 Relazione tecnica di cui all'art.28 comma 1 della Legge n.10 del 09.01.1991 come definita dall'allegato "E" del Dlgs 311/2006 .....	171

## Capo II

### Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

37. Strade .....	172
38. Portici .....	173
39. Piste ciclabili .....	174
40. Aree per parcheggio .....	175
41. Piazze e aree pedonalizzate .....	177
42. Passaggi pedonali e marciapiedi .....	178
43. Passi carrai ed uscite per autorimesse .....	179

44. Chioschi/dehors su suolo pubblico .....	180
45. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato .....	181
46. Recinzioni .....	181
47. Numerazione civica .....	182

### Capo III

#### Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

48. Aree verdi .....	183
49. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale .....	183
50. Orti urbani .....	183
51. Parchi e percorsi in territorio rurale .....	184
52. Tratturi e percorsi della mobilità dolce .....	185
53. Tutela del suolo e del sottosuolo .....	185

### Capo IV

#### Infrastrutture e reti tecnologiche

54. Approvvigionamento idrico .....	186
55. Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati .....	186
56. Distribuzione dell'energia elettrica .....	186
57. Distribuzione dell'energia del gas .....	187
58. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli .....	187
59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili .....	187
60. Impianti per teleradiocomunicazioni .....	188

### Capo V

#### Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

61. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi .....	189
62. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio .....	189
63. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali .....	189

64. Allineamenti .....	190
65. Piano del colore .....	190
66. Coperture degli edifici.....	191
67. Illuminazione pubblica .....	191
68. Griglie ed intercapedini.....	192
69. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici.....	192
70. Serramenti esterni degli edifici .....	194
71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe .....	194
72. Cartelloni pubblicitari.....	194
73. Muri di cinta .....	195
74. Beni culturali e edifici storici.....	195
75. Cimiteri monumentali e storici .....	195
76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani .....	195

## Capo VI

### Elementi costruttivi

77. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	196
78 Serre bioclimatiche .....	196
79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	196
80. Coperture, canali di gronda e pluviali .....	196
81. Strade e passaggi privati e cortili .....	197
82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine .....	197
83. Intercapedini e griglie di aerazione.....	198
84. Recinzioni .....	198
85. Materiali, tecniche costruttive degli edifici .....	198
86. Disposizioni relative alle aree di pertinenza .....	199
87. Piscine .....	199
88. Altre opere di corredo agli edifici .....	200

#### TITOLO IV

##### VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

89. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori .....	201
90. Inottemperanze e sanzioni.....	201

#### TITOLO V

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio .....	202
92. Disposizioni transitorie.....	202

## PREMESSA

Il presente **REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE** è redatto sulla base del **Regolamento Edilizio Tipo** proposto dalla Regione Puglia in attuazione dell'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii., L.R. Puglia del 18 Maggio 2017 n.11 e L.R. del 27 Novembre 2017, n.46.

Il **Regolamento Edilizio** si articola in due parti, così come previsto dall'Intesa:

- a) nella **Prima Parte**, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- b) nella **Seconda Parte**, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la **Prima Parte** comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017, aggiornati dalla Delibera di Giunta Regionale del 21/12/2017, come di seguito specificati:

- **Allegato A:** Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- **Allegato B:** Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- **Allegato C:** Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;

Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
  - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio

- marittimo);
- e.3. alle servitù militari;
- e.4. agli accessi stradali;
- e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
- h)

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio Tipo, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*;
- f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;

- g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030.
- h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

## **PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**

### **1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

### **2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Principi generali

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

Definizioni degli interventi edilizi

Si riportano le definizioni degli interventi edilizi ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
  - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  - e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
  - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  - e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

### **3. RINVII A NORME VIGENTI**

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in allegato C:

- a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
  - d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);

d.3. servitù militari;

d.4. accessi stradali;

d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

d.6. siti contaminati;

e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

2. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A.

#### **4. RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR del 21/12/2017 n.2250, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.

# ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

## 1 - Superficie territoriale (ST)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Superficie reale (non catastale) di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.**

Specificazione applicativa:

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

## 2 - Superficie fondiaria (SF)

**Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.**

Specificazione applicativa:

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

## 3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.**

Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) o in metri cubi su metri quadrati (m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>).

## 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.**

Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati ( $m^2/m^2$ ) o in metri cubi su metri quadrati ( $m^3/m^2$ ).

## 5 - Carico urbanistico (CU)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.**

## 6 - Dotazioni territoriali (DT)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.**

Specificazione applicativa:

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati ( $m^2$ ).

Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.

## 7 - Sedime

**Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.**

Specificazione applicativa:

Il sedime si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).

L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.

## 8 - Superficie coperta (SCo)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.**

Specificazione applicativa:

La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati ( $m^2$ ).

Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.

L'esclusione degli aggetti e sporti inferiori a mt. 1,50 è ammissibile se la relativa superficie non supera il 40% della superficie delimitata dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra. L'eccedenza viene computata come superficie coperta

### **9 - Superficie permeabile (SP)**

**Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.**

Specificazione applicativa:

La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.

Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

### **10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)**

**Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).**

Specificazione applicativa:

L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.

### **11 - Indice di copertura (IC)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.**

Specificazione applicativa:

L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.

### **12 - Superficie totale (STo)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.**

Specificazione applicativa:

La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST).

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).

### **13 - Superficie lorda (SL)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.**

Specificazione applicativa:

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

### **14- Superficie utile (SU)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.**

Specificazione applicativa:

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

### **15 - Superficie accessoria (SA)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.**

La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- c) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- d) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- e) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

- f) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali.

Specificazione applicativa:

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

I portici e le gallerie pedonali di cui al punto a) sono da considerare superfici accessorie solo allorché siano di uso pubblico.

I ballatoi, le logge e i balconi di cui al punto b) sono da considerare superfici accessorie fino al raggiungimento del 40% della superficie, delimitata dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, di cui sono pertinenza.

Le tettoie di cui al punto c) con profondità superiore o uguale a 1,50 m. sono da considerare superfici accessorie fino al raggiungimento del 40% della superficie delimitata dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, di cui sono pertinenza.

Le tettoie con profondità inferiore al 1,50 m. sono escluse dal computo della superficie accessoria sino al raggiungimento del 40% della superficie, superata la quale costituiscono superficie utile.

Le cantine di cui al punto d) sono da considerare superfici accessorie se poste al piano interrato.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26. La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

## **16 - Superficie complessiva (SC)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).**

Specificazione applicativa:

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n. 801

## **17 - Superficie calpestabile (SCa)**

**Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.**

Specificazione applicativa:

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).

### 18 - Sagoma

**Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.**

Specificazione applicativa:

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.

### 19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano, per la relativa altezza lorda.**

Specificazione applicativa:

Il volume si misura in metri cubi (m<sup>3</sup>).

L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Al fine del calcolo del volume totale o volumetria complessiva si intende anche compreso il volume dei piani interrati.

### 20 - Piano fuori terra

**Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.**

### 21 - Piano seminterrato

**Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.**

### 22 - Piano interrato

**Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.**

### 23 - Sottotetto

**Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.**

#### Specificazione applicativa:

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.

### **24 - Soppalco**

**Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.**

#### Specificazione applicativa:

La superficie massima utilizzabile a soppalco deve essere pari ad 1/2 della superficie del pavimento sottostante.

La parte del soppalco deve avere altezza minima dall'intradosso della copertura pari a 2,20 m.

Deve essere garantito la illuminazione e areazione dell'ambiente in rapporto pari 1/8 tra la superficie finestrata e superficie pavimentata: in sostanza la superfici complessiva da considerare è formata da quella del pavimento sottostante più quella del relativo soppalco.

### **25 - Numero dei piani (Np)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).**

#### Specificazione applicativa:

L'acronimo del numero dei piani è (Np).

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.

### **26 - Altezza lorda (HL)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.**

#### Specificazione applicativa:

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).

### **27 - Altezza del fronte (HF)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:**

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;

- **all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.**

Specificazione applicativa:

L'altezza del fronte individuata come acronimo (HF) si misura in metri (m).

L'altezza di ciascun fronte di un edificio, nel caso che questo sia coperto a terrazzo, è misurata dalla differenza di quota tra il piano marciapiede antistante a filo fabbricato, ovvero, in mancanza della strada o della piazza o del suolo circostante comunque sistemato o del piano campagna al medesimo filo definitivamente sistemato, e la quota dell'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali adibiti alle destinazioni consentite, esclusi i volumi tecnici.

Nel caso di edifici aventi copertura a tetto con pendenza superiore al 35 %, l'altezza va riferita, per quanto riguarda la quota del punto più alto, al livello costituito dalla linea superiore di gronda del tetto, considerata con sporgenza massima, compresa la gronda, di 1,20 m. dalla parete verticale del fronte; per inclinazioni superiori al 40% l'altezza deve essere riferita al piano mediano tra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo della copertura a tetto.

Non si considerano, ai fini del riferimento alla quota del punto più basso, le rampe di accesso ai locali interrati.

Le altezze delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole zone, dagli strumenti urbanistici o particolari norme vigenti, ad eccezione dei volumi tecnici.

Nel caso di edifici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano orizzontali, si si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze per ciascuno degli elementi di cui sopra, non può superare del 20 %, ovvero 2 metri, l'altezza massima consentita. La media delle medie delle altezze così ricavata non deve comunque superare l'altezza massima prevista dalle norma dello strumento urbanistico per la zona.

Se la costruzione è " terrazzata ", l'altezza di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per i singoli corpi, sempre che questi ultimi siano individuabili dal punto di vista strutturale ed architettonico e purché la profondità degli stessi non sia inferiore a 5,00 m.

Dal computo delle altezze massime sono esclusi i volumi tecnici destinati a contenere le apparecchiature ed installazioni occorrenti per le esigenze degli impianti tecnici dell'edificio o le scale di accesso o di sicurezza, purché non abbiano altezza maggiore a 2,40 m., calcolata dall'estradosso dell'ultimo solaio di copertura del piano sottostante sino all'intradosso della copertura del medesimo volume tecnico. Sono comunque consentite le maggiori altezze richieste obbligatoriamente in base a specifiche norme legislative in materia degli impianti cui il singolo volume tecnico è destinato.

Infine, nel computo delle altezze massime sono escluse quelle relativi ai muri di coronamento sino all'altezza di 1,5 m. calcolate dall'estradosso dell'ultimo solaio di copertura del piano sottostante sino alla copertina di detti muri; invece, per i muri dei predetti coronamenti o quelli ubicati eventualmente sul terrazzo di copertura aventi altezze superiori a 1,5 m., le stesse vanno contate nel calcolo dell'altezza massima.

## **28 - Altezza dell'edificio (H)**

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Altezza massima tra quella dei vari fronti.**

Specificazione applicativa:

L'altezza dell'edificio si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H).

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte.

Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

## 29 - Altezza utile (HU)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.**

Specificazione applicativa:

L'altezza utile si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).

## 30 - Distanze (D)

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.**

Specificazione applicativa:

Le distanze si misurano in metri (m).

Si individua come acronimo delle distanze (D).

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

Per distanze prescritte si intendono:

- quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907)
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

### 31 - Volume tecnico

*Definizione avente rilevanza urbanistica*

**Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).**

Specificazione applicativa:

A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:

- a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
- e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
- f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
- g) torrini scala;
- h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili

### 32 - Edificio

**Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.**

### 33 - Edificio unifamiliare

**Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.**

### 34 - Pertinenza

**Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.**

### 35 - Balcone

**Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.**

Specificazione applicativa:

Complesso architettonico costituito da una struttura a sbalzo o con **conformato con montanti di sostegno verticali** della facciata dell'edificio, in modo da formare un ripiano accessibile attraverso una o più porte – finestre e circondato da un parapetto in muratura o balaustra o ringhiera metallica di altezza non inferiore ad 1,20 m. avente aggetto non superiore a 1,50 m.

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze, assumono rilievo e quindi distanza dai fabbricati e dai confini, gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. e perciò ricompresi nella sagoma dell'edificio.

### 36 - Ballatoio

**Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.**

### 37 - Loggia/Loggiato

**Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.**

Specificazione applicativa:

La loggia è uno spazio coperto, **generalmente localizzato ai piani superiori**, prospettante direttamente all'esterno, delimitato da pareti, pilastri o altri elementi della costruzione. Sono qualificabili come logge e non vanno pertanto considerati locali chiusi (e quindi volume), gli spazi che presentano le seguenti caratteristiche: almeno un lato sia aperto verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati o altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso e almeno 1/3 del perimetro complessivo della loggia sia direttamente aperto verso l'esterno senza interposizione di infissi vetrati o altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso. Ad ogni modo, la superficie della loggia (arretrata rispetto al filo facciata), che eccede il 15% della superficie chiusa del piano di riferimento (esclusa la superficie della loggia stessa) è da considerarsi volume a tutti gli effetti.

### 38 - Pensilina

**Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.**

Specificazione applicativa:

La pensilina, è un elemento edilizio di arredo permanente e/o provvisorio, posto in aggetto al prospetto dell'edificio, realizzato con struttura in legno o altro materiale durevole costituito solo da elementi portanti orizzontali (priva di montanti verticali di sostegno) e con copertura impermeabile. La pensilina ha la funzione di protezione dal soleggiamento e di riparo dalla pioggia.

Titolo edilizio:

• SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) se la profondità dell'aggetto è inferiore o uguale a m. 1,50. Pertanto, richiamando la definizione n. 18 e n. 30 dell'allegato "A" del Quadro delle definizioni uniformi (ai fini

del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m) non è soggetta al rispetto delle distanze minime dai fabbricati;

- PdC (Permesso di Costruire) se la profondità dell'aggetto è maggiore di m. 1,50. Pertanto, è soggetta al rispetto delle distanze minime dai fabbricati.

### **39 - Portico/Porticato**

**Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.**

Specificazione applicativa:

Ambiente limitato, in almeno uno dei suoi lati, da una serie di colonne o pilastri, e lungo gli altri lati da pareti continue, anche interrotte da porte o finestre; costituisce ambiente di passaggio coperto lungo le vie e intorno a piazze, cortili, rappresentando talvolta elemento architettonico distintivo di facciate o di fianchi di palazzi.

I porticati se di uso pubblico non vengono calcolati ai fini della determinazione dei volumi e della superficie pavimentata.

I porticati se di uso privato sono da considerare superfici accessorie fino al raggiungimento del 40% della superficie totale delimitata dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, di cui sono pertinenza e debbono avere altezza tra piano pavimento e intradosso solaio non superiore a 2,40 m.; superata tale altezza e/o superficie costituiscono superficie utile e volume edificabile

I porticati relativi a costruzioni rurali separati o annessi al fabbricato principale, sono da considerare superfici accessorie fino al **raggiungimento del 40% della superficie totale** delimitata dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, di cui sono pertinenza e debbono avere altezza tra piano pavimento e intradosso solaio non superiore a 2,40 m., superata tale altezza e/o superficie costituiscono superficie utile e volume edificabile.

### **40 - Terrazza**

**Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.**

### **41 - Tettoia**

**Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.**

Specificazione applicativa:

La tettoia è un elemento edilizio di arredo permanente e/o provvisorio realizzato con struttura intelaiata prevalentemente in legno o altro materiale, costituita da elementi portanti verticali e traverse orizzontali e/o inclinate tra loro collegati strutturalmente e con copertura impermeabile. La tettoia ha la funzione di protezione dal soleggiamento e riparo dalla pioggia ed aumenta lo spazio vivibile all'esterno dell'unità immobiliare.

Le tettoie devono essere autoportanti, fissate alla base con staffe eviti e aperte su tutti i lati o fissate in aderenza per un lato o due all'edificio cui accedono. La tettoia non potrà sporgere oltre 50 cm rispetto al filo dell'area pertinenziale che copre.

Nel rispetto delle norme sulle distanze fra i fabbricati e dai fondi confinanti e dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dallo Strumento urbanistico generale vigente, afferenti alla zona omogenea di intervento, è consentita, a copertura di spazi esterni direttamente accessibili dall'unità immobiliare, la realizzazione di tettoie, anche con coperture costituite da pannelli fotovoltaici. Limiti dimensionali:

- non dovrà superare, per lo sviluppo in pianta, il 25% della superficie lorda dell'unità immobiliare;
- non dovranno avere altezza media all'intradosso superiore a m. 3,00.

Titolo edilizio:

- SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) se la superficie in pianta non supera il 20% della superficie lorda dell'unità immobiliare;
- PdC (Permesso di costruire) quando si esclude la natura pertinenziale (in ossequio ai combinati disposti degli artt. 3 – comma 1 e dell'art. 10 comma 1.c del DPR n. 380/2001 e smi).

Per tutti gli elementi previsti dal presente punto, ubicati nelle zone A, fatti salvi i pareri previsti dalle vigenti norme di tutela, le strutture dovranno essere realizzate in legno o in ferro battuto (compreso le coperture delle tettoie) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro; nelle zone A, l'uso di pannelli fotovoltaici è consentito solo se integrati all'estradosso delle coperture e se non visibili da spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio.

Le Tettoie e/o porticati in zona agricola: le tettoie e/o i porticati annesse alle costruzioni in zona agricola **non dovranno superare il 100%** (cento per cento) della superficie coperta dalla costruzione con un minimo di 12 mq.

## 42 - Veranda

**Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.**

Specificazione applicativa:

Qualora la veranda abbia caratteristiche di "serra solare", per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.

## 43 - Comparto

**Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.).**

#### 44 –Lotto edificatorio

**Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.**

#### 45 - Profilo perimetrale esterno

**Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.**

#### 46. Volume edificabile (Ve)

**Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.**

Specificazione applicativa:

Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria (in mc) di progetto ammissibile nelle diverse zone del territorio comunale secondo i parametri urbanistici del PUG. È il volume (in mc) della costruzione che emerge dal terreno sistemato conformemente al progetto approvato, corrispondente alla superficie dell'edificio, misurata per ogni piano al lordo delle tampagnature esterne, per l'altezza di ogni piano misurata tra le quote di calpestio e per l'ultimo piano abitabile fino all'estradosso della copertura secondo i criteri già specificati per l'altezza lorda dei piani punto 26 delle definizioni uniformi.

Dal calcolo del volume vanno esclusi:

- 1) i maggiori spessori previsti dall'art. 11 della LR n. 13/2008;
- 2) i vani corsa degli ascensori;
- 3) i sottotetti non praticabili e non abitabili con l'altezza media utile non superiore a m. 2,20 a condizione che le falde abbiano una pendenza non superiore al 35%
- 4) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- 5) i volumi tecnici costituendo alloggiamento degli impianti tecnici al servizio dell'edificio così come definiti: "Volume Tecnico";
- 6) i balconi;
- 7) le logge se la loro superficie arretrata rispetto al filo facciata non eccede il 15% della superficie chiusa del piano di riferimento. La parte eccedente il 15%, arretrata rispetto al filo facciata, è da considerarsi volume a tutti gli effetti;
- 8) le scale esterne all'involucro dell'edificio realizzate per motivi di sicurezza, qualora siano aggiuntive agli ordinari collegamenti verticali necessari al funzionamento dell'edificio;

9) i porticati o porzioni di essi e le gallerie pedonali se aperti almeno su due lati e/o destinati ad uso collettivo. I porticati di uso esclusivo, non aperti almeno su due lati, se la loro superficie non eccede il 25% della superficie chiusa dell'unità immobiliare di riferimento.

10) Le autorimesse e gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli (ENTRO TERRA) compresi i relativi spazi di manovra, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale.

Le autorimesse collocate FUORI TERRA non costituiscono volume solo se aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno e se non costituiscono attività imprenditoriale;

11) le cantine poste al piano interrato e seminterrato e i relativi corridoi di servizio;

12) le camere d'aria delle pareti ventilate dei prospetti e quelle di estradosso, la parte dei vani scala sovrastante la linea di gronda o la copertura piana; i volumi delle serre captanti e delle torri o camini di ventilazione, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico e idrico;

13) nell'edificio esistente le variazioni di volume conseguenti all'adeguamento alle norme di sicurezza e igieniche, ed all'eliminazione delle barriere architettoniche Ai sensi della D.G.R. n. 648 del 04 maggio 2017 pubblicata sul BuRP n. 55 del 12-05- 2017:

– le superfici accessorie non comportanti ulteriore carico urbanistico, ove completamente interrate non concorrono al calcolo del volume totale consentito;

– le superfici accessorie, poste del tutto o in parte fuori terra, purché aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno, o su due lati in caso di porticato di collegamento, compresi gli spazi destinati alla sosta o ricovero degli autoveicoli non concorrono al calcolo del volume totale consentito.

– Per interventi di sopraelevazione su manufatti edilizi esistenti con il solo piano terra esistenti del PRG / PUG. : il volume totale si ottiene dalla sommatoria del nuovo volume previsto dal progetto, ed il volume derivante dal prodotto della superficie lorda complessiva di piano terra, per un'altezza teorica di m 3,20, sempre che quella reale non ecceda i m 5,00 misurati con le modalità di cui al presente articolo; se l'altezza reale è superiore a m 5,00, l'altezza teorica di m 3,20 è maggiorata della quantità di misura eccedente i m 5,00.

– Per le costruzioni coperte con volte e/o con pseudovolte (trulli, cannucciati, plafoni chiusi, ecc.) il volume totale è dato dal prodotto della superficie, al lordo delle murature, per l'altezza interna misurata dal piano di calpestio fino all'imposta della volta/pseudovolta; nel caso di imposta a quota inferiore a m 1,50 dal pavimento, il volume è dato dal prodotto della superficie, al lordo delle murature, per l'altezza pari ai 2/3 di quella interna, misurata dal piano di calpestio fino all'estradosso della chiave della volta/pseudovolta.

#### **47 - Superficie non residenziale (Snr)**

**Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:**

- a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi;
- d) logge e balconi.

#### **48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA**

**Non costituiscono né superficie utile né accessoria:**

- a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;

- b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- c) le pensiline (definizione n.38);
- d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
- e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);
- f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);
- g) i pergolati a terra (definizione n.53);
- h) i locali con altezza inferiore a m 1,80;
- i) volumi o vani tecnici (definizione n. 41);
- j) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);
- k) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013).

#### 49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).

#### 50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015).

#### 51 – Serra solare / bioclimatica

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008).

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;
- fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con  $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

#### Specificazione applicativa:

Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

#### **52 - Tetto verde**

**Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.**

**Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.**

#### **53 - Pergolato**

**Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.**

#### **54 - Tettoie fotovoltaiche**

**Sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione, comunque, non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c della L.R. 13/2008).**

#### Specificazione applicativa:

Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- essere integrate nell'organismo edilizio;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con  $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento. Specificazione applicativa: Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

Le tettoie fotovoltaiche debbono essere realizzate con telai in legno o metallici poste a livello pavimento solare, oppure su telai composti da traversi orizzontali e montanti poste ad altezze non superiore ad 2,20 m. o comunque derivanti dalle necessità tecniche di captazione della radiazione solare.

#### **55 - Pergotende**

**Struttura di arredo, leggera e amovibile, con la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, che consente una migliore fruizione dello spazio esterno. È costituita da tenda scorrevole di colore in tono con quello della facciata o del tutto simile a quello di altre strutture analoghe già esistenti sull'edificio, altezza massima di 3,00 m, altezza minima di 2,40 m, e distare almeno 1,50 m dal limite di proprietà delle unità immobiliari confinanti sul piano e non potrà sporgere rispetto al filo dell'area pertinenziale che coprono. È consentita l'installazione di pergotende esclusivamente a copertura di balconi e terrazze, previa acquisizione, laddove previsti, di pareri o atti presupposti.**

#### **56 - Gazebo**

**Gazebo e/o Pergolato Elemento edilizio di arredo permanente e/o provvisorio, realizzato in struttura in legno o altro materiale durevole costituito solo da montanti verticali e traverse orizzontali e/o inclinate, atti a sostenere piante rampicanti (o altro tipo di vegetazione), lamelle fisse e/o orientabili o teli di stoffa o similari removibili o retrattili. I teli ombreggianti e simili dovranno essere di colore in tono con quello della facciata o del tutto simile a quello di altre strutture analoghe già esistenti sull'edificio.**

##### Specificazione applicativa:

Tali strutture possono essere fisse o mobili e comunque devono rispondere rigidamente al requisito fondamentale di non essere dotate di delimitazione chiuse (fatte salve le murature perimetrali dell'edificio); gli eventuali pilastri o elementi verticali di sostegno dovranno distare almeno 1,50 m. dal limite di proprietà degli edifici confinanti e il pergolato non potrà sporgere rispetto al filo dell'area pertinenziale che copre. È consentita la realizzazione di pergolati e gazebo, terrazze, lastrici solari, giardini e simili senza alterare il decoro degli spazi pubblici, condominiali e privati. Il pergolato è aperto su almeno tre lati e nella parte superiore. Il gazebo è una struttura leggera, non aderente al fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati.

##### Limiti dimensionali:

- non dovranno superare, per lo sviluppo in pianta, il 25% della superficie lorda dell'unità immobiliare;
- non dovranno avere altezza all'intradosso superiore a m. 3,00

Il pergolato quando è coperto nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

#### **57 - Piscine**

**Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità, escludendo pertanto la possibilità di realizzare piscine pertinenziali a edifici aventi altre funzioni (agricoli, produttivi, terziario).**

##### Specificazione applicativa:

La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

- devono essere realizzate completamente interrato; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
- devono essere totalmente scoperte (senza alcun tipo di copertura), a servizio pertinenziale di unità abitativa e attività ricettiva posta su un'area di proprietà privata di pertinenza;
- i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
- devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e/ turistico ricettivo.

Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad attività ricettive e/o agrituristiche consentite ovvero ad abitazioni legittimamente realizzate o per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque risultano removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo o similari, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva, non dovranno presentare allacci permanenti alle reti (idrica, elettrica, fognaria) e la sistemazione esterna dovrà essere indipendente dalla loro presenza.

## ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

<b>A.</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); TESTO UNICO DELL'EDILIZIA DPR 380/01 aggiornato alla legge n. 120/2020 di conversione del dl 76/2020 "Decreto semplificazioni"	
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>	
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

	<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>	
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99</p>
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322</p> <p>(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)</p>
<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>	
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>	
		<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967)</p>
		<p>CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907</p>
		<p>D.M. 14 gennaio 2008</p> <p>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.</p>
		<p>LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies</p>
		<p>LEGGE 24 marzo 1989, n.122</p> <p>(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9</p>
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115</p> <p>(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)</p>

	<p>DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102</p> <p>(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257</p> <p>(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)</p>
	<p><b>B.2 Rispetti (<i>stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo</i>)</b></p>
	<p><b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b></p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285</p> <p>(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495</p> <p>(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404</p> <p>(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444</p> <p>(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico pedonale)</p>
	<p><b>B.2.2 Rispetti ferroviari (<i>tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia</i>)</b></p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753</p> <p>(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60</p>
	<p><b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b></p>
	<p>REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327</p> <p>(codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715</p>

		<b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>
		REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo
		<b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		<b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
		<b>B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori</b>
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
		<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381</p> <p>(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana)</p> <p><i>(si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero)</i></p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003</p> <p>(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259</p> <p>(Codice delle comunicazioni elettroniche)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008</p> <p>(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257</p> <p>(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)</p>
	<p><b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984</p> <p>(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> <p>(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p>

		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		<b>B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo</b>
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
		<b>B.3 Servitù militari</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9
		<b>B.4 Accessi stradali</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
		<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
		<b>B.6 Siti contaminati</b>

		<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”</p>
<b>C.</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>	
	<b>C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)</b>	
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42</p> <p>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I</p>
	<b>C.2 Beni paesaggistici</b>	
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42</p> <p>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III</p>
		<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139</p> <p>(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p>
		<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005</p> <p>(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p>
		<p>DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011</p> <p>(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)</p>
		<p>Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31</p> <p>(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)</p>
	<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>	
		<p>REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267</p> <p>(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)</p>

	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126  (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152  (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e
	<b>C.4 Vincolo idraulico</b>
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523  (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368  (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112  (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152  (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	<b>C.5 Aree naturali protette</b>
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge quadro sulle aree protette)
	<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357  (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002  (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007</p> <p>(Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS)</p>
	<p><b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b></p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>(Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda</p>
<b>D</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>
	<p>REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265</p> <p>(Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975</p> <p>(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) e successivi aggiornamenti e integrazioni.</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII</p>
	<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985</p> <p>(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985.</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p> <p>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive aggiornamenti e integrazioni.</p>

		<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274</p> <p>(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)</p>
		<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519</p> <p>(Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone) e successivi aggiornamenti ed integrazioni.</p>
		<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008</p> <p>(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e successivi aggiornamenti ed integrazioni.</p>
		<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617</p> <p>(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) e successivi aggiornamenti e integrazioni.</p>
		<p><b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b></p>
		<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p> <p>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) e successivi aggiornamenti ed integrazioni.</p>
		<p><b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b></p>
		<p>LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41</p> <p>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge</p>
		<p>DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236</p> <p>(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità, accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del</p>
		<p>LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104</p> <p>(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24</p>
		<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503</p> <p>(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)</p>

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380</p> <p>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III</p>
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4</p> <p>(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)</p>
	<p><b>D.5 Sicurezza degli impianti</b></p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162</p> <p>(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37</p> <p>(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)</p>
	<p><b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987</p> <p>(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998</p> <p>(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002</p> <p>(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005</p> <p>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006</p> <p>(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139</p> <p>(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)</p>

	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151</p> <p>(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012</p> <p>(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012</p> <p>(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 gennaio 2019</p> <p>Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.</p>
<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257</p> <p>(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p>
<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>	
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412</p> <p>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192</p> <p>(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p>

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59</p> <p>(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009</p> <p>(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74</p> <p>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015</p> <p>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015</p> <p>(Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p>
	<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015</p> <p>(Relazione tecnica di progetto)</p>
	<p><b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b></p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991</p> <p>(Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</p>
	<p>LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447</p> <p>(Legge quadro sull'inquinamento acustico)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997</p> <p>(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997</p> <p>(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227</p> <p>(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4</p>
	<p><b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b></p>

	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152</p> <p>(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.</p>
	<p>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69</p> <p>(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161</p> <p>(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120</p> <p>(Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)</p>
<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>(Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)</p>
<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso</b>	
<b>E.</b>	<b>REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>
	<b>E.1 Strutture commerciali</b>
	<b>E.2 Strutture ricettive</b>
	<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>
	<p>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96</p> <p>(Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5</p>
	<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>
	<b>E.5 Sale cinematografiche</b>
	<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150</p> <p>(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</p>

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975</p> <p>(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015</p> <p>(Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)</p>
	<p>LEGGE 13 luglio 2015, n. 107</p> <p>(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)</p>
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327</p> <p>(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.</p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193</p> <p>(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza</p>
	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</p>
	<p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59</p> <p>(Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</p>
<b>E.9 Impianti sportivi</b>	
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996</p> <p>(Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005</p>

		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	<b>E.10 Strutture Termali</b>	
	<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture)
	<b>E.12 Strutture veterinarie</b>	
	<b>E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507  Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

## ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti.

<b>A</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'</b>	
	<b>A.1 Urbanistica e Edilizia residenziale</b>	
		<p>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30</p> <p>Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</p> <p>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in</p>

		zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
		<p>LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9</p> <p>Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50</p> <p>Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 05dicembre 2014 n.49</p> <p>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22</p> <p>Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12</p> <p>Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</p>
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10

		Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
		<p>LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6</p> <p>Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44</p> <p>Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012 n.15</p> <p>Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23</p> <p>Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9</p> <p>Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3</p> <p>Norme in materia di regolamento edilizio</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26</p> <p>Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14</p> <p>Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21</p>

		Norme per la rigenerazione urbana
		LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile
		LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate
		LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)
		LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3 Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24 Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)
		LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19 Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica
		LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.

	<p>LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26</p> <p>Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14</p> <p>Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31</p> <p>Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24</p> <p>Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n.26</p> <p>Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40</p> <p>Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26</p> <p>Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985 n.6</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53</p> <p>Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11</p> <p>L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980 n.56</p> <p>Tutela ed uso del territorio</p>

	<p>LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25</p> <p>Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.26</p> <p>Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 <i>"Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977"</i></p>
	<p>LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6</p> <p>Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977</p>
	<p>LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli</p>
<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>	
	<p>LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24</p> <p>Codice del Commercio</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5</p> <p>Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.2</p> <p>Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13</p> <p>Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001n.5</p> <p>Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4</p> <p>Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19</p> <p>Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</p>
<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	
	<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36</p> <p>Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del</p>

		Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"
		LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
		REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31 Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale
		LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34 Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.
		LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59 Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"
	<b>A.4</b>	<b>Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48 Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili
<b>B</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA</b>	
	<b>B.1</b>	<b>I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>
	<b>B.2</b>	<b>Rispetti (<i>stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo</i>)</b>
	<b>B.3</b>	<b>Servitù militari</b>

	<b>B.4 Accessi stradali</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1</p> <p>Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica</p>
	<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21</p> <p>Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008</p> <p>Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25</p> <p>Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7</p> <p>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale</p>
	<b>B.6 Siti contaminati</b>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2</p> <p>Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo</p>
<b>C</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>
	<b>C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1</p> <p>Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20</p> <p>Norme per la pianificazione paesaggistica</p>
	<b>C.2 Beni paesaggistici</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28</p> <p>Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001,</p>

	<p>n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19</p> <p>Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12</p> <p>Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012 n.28</p> <p>Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36</p> <p>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009 n.22</p> <p>Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33</p> <p>Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20</p> <p>Norme per la pianificazione paesaggistica</p>

	<p>LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14</p> <p>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</p>
<b>C.3</b>	<b>Vincolo idrogeologico</b>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9</p> <p>Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico</p>
<b>C.4</b>	<b>Vincolo idraulico</b>
<b>C.5</b>	<b>Aree naturali protette</b>
<b>C.6</b>	<b>Siti della Rete Natura 2000</b>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12</p> <p>"Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6</p> <p>Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3</p> <p>"Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28</p> <p>Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24</p> <p>Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)</p>
<b>C.7</b>	<b>Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.</p> <p>Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale</p>
<b>C.8</b>	<b>Istituzioni parchi naturali regionali</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52</p>

		Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)
		LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17 Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")
		LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale 'Fiume Ofanto'
		LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'
		LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13 Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31 Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
		L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
		LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13 Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"
		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"
		LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16 Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"
		LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11

	Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"
	LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10 Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata
	LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano
	LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5 Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"
	LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18 Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28 Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27 Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle"
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26 Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"
	LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24 Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale"
	LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23 Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"
	LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi
	LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia
	LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50

	Istituzione di Parchi naturali attrezzati
<b>D</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>
<b>D.1</b>	<b>Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>
	LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36 Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.
<b>D.2</b>	<b>Sicurezza statica e normativa antisismica</b>
	LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato
<b>D.3</b>	<b>Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>
<b>D.4</b>	<b>Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà
	LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi
<b>D.5</b>	<b>Sicurezza degli impianti</b>
<b>D.6</b>	<b>Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>
<b>D.7</b>	<b>Demolizione o rimozione dell'amianto</b>
	LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
<b>D.8</b>	<b>Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>
	REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della

	Regione Puglia
	Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
	REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192
	LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile
<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>	
	REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4 Tecnico competente in acustica ambientale
	LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
	LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
<b>D.10 Produzione di materiali di scavo</b>	
	REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili
<b>D.11 Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
	REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7 Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante <i>"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)"</i>
	REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)
	REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art.

		99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)
		REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017)
		LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia
	<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso</b>	
		LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n.15 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
		REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n.13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
<b>E</b>	<b>REQUISITI TECNICO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>	
	<b>E.1 Strutture commerciali</b>	
		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7 Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita
	<b>E.2 Strutture ricettive</b>	
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)
		LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro
		LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n.20 Turismo rurale

		<p>LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12</p> <p>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29</p> <p>Classificazione della ricezione turistica all'aperto</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37</p> <p>Disciplina della classificazione alberghiera</p>
<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>		
		<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37</p> <p>Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42</p> <p>Disciplina dell'agriturismo</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12</p> <p>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</p>
<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>		
		<p>LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24</p> <p>Codice del Commercio</p>
		<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2</p> <p>Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria</p>
<b>E.5 Sale cinematografiche</b>		
<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>		
		<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4</p> <p>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</p>
		<p>LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19</p> <p>Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia</p>
		<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4</p> <p>Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19</p>

	<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>
	<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>
	<b>E.9 Impianti sportivi</b>
	<p>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35</p> <p>Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio</p>
	<b>E.10 Strutture Termali</b>
	<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8</p> <p>Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14</p> <p>Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9</p> <p>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale &lt;Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8</p> <p>Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 <i>"Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento"</i></p>
	<p>LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34</p> <p>Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri</p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3</p> <p>Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie</p>

		REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie
		LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004 n. 8 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private
	<b>E.12</b>	<b>Strutture veterinarie</b>

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

#### **CAPO I**

#### **SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI**

##### **1. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)**

Il Comune di Taurisano ha istituito, ai sensi dell'art.5 del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii., lo sportello unico per l'edilizia (SUE) disciplinando i compiti da esso previsti e ha recepito la modulistica unificata.

Lo sportello unico per l'edilizia (SUE) si avvale di modalità informatiche e telematiche che consentono di avere a disposizione un unico sistema tramite il quale compiere gli adempimenti previsti per la presentazione delle pratiche edilizie, per la relativa gestione e per l'istruttoria.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative, di cui al presente articolo, è istituita presso il Settore Tecnico un'apposita struttura organizzativa competente.

Il Comune definisce la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.

##### **1.1 Composizione e compiti DEL SUE**

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n.380/2001, l'amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha provveduto a costituire un ufficio denominato *Sportello Unico per l'Edilizia*, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto di istanza.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001 ed in particolare:

- a) eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica a mezzo PEC;
- b) cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi della Ripartizione Tecnica in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;

- c) acquisisce le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell'istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica;
- d) cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione;
- e) ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;
- f) assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri Settori comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità;
- g) svolge l'attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale;
- h) procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- i) gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati del Servizio Edilizia e Urbanistica della Ripartizione Tecnica.

## **1.2. Modalità di gestione dello SUE**

Il SUE è dotato di uno sportello telematico di gestione delle pratiche edilizie che consente una gestione completa ed efficace delle pratiche edilizie. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quale modalità deve essere garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie.

Il Comune, a partire dal \_\_/\_\_/\_\_, (Delibera\_n.\_\_\_\_\_) si avvale di una piattaforma informatica per l'invio e la gestione delle pratiche il cui link è presente del sito istituzionale del Comune.

## **2. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)**

Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, fanno riferimento allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Il Comune di Taurisano si avvale dello sportello telematico del Ministero dello Sviluppo Economico che ha predisposto un sito web dedicato "*Impresa per un giorno*" dove possono essere presentati i procedimenti riguardanti le attività produttive.

Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate. Tutte le pratiche trasmesse devono essere corredate della documentazione minima richiesta come obbligatoria in conformità ai contenuti della modulistica unificata vigente.

Il Comune esercita la funzione inerente il SUAP, in forma singola o associata, in convenzione con le camere di commercio. Ai fini della disciplina dell'attività edilizia il comune definisce organizzazione e funzioni del SUAP ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 160/2010 e della DGR 2581/2011.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

### **2.1. MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA SUE E SUAP**

Le istanze relative ad interventi di realizzazione, ampliamento, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti e complessi produttivi che necessitano del relativo titolo edilizio abilitativo, vengono istruite dallo sportello unico SUAP, struttura operativa comunale, e per esso dal RUP, secondo la normativa vigente.

Per tutto quanto concerne le attività del SUAP si rimanda alle disposizioni di cui al DPR n. 160/2010 e s.m.i.

In tali procedimenti il SUE interviene per le proprie competenze secondo le modalità telematiche previste dalla vigente normativa su piattaforma informatica idoneamente predisposta.

Il Comune di Taurisano svolge le funzioni di Sportello Unico per Attività produttive avvalendosi di una piattaforma informatica il cui link, per l'invio e la gestione delle pratiche, è presente sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto del D.P.R. 160/2010.

In questa sezione del portale è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e dunque compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del Comune.

Esso rappresenta l'unico Soggetto Pubblico di riferimento territoriale per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva", in grado di fornire "una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica predisposta (Sito web), l'invio alternativo di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata non è consentito.

Tutte le comunicazioni con il SUAP devono avvenire esclusivamente per via telematica usando la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale.

Lo sportello ha competenza su tutti gli aspetti legati alle attività produttive del proprio territorio (localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa), ivi comprese tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, quelle turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.

### **3. COMMISSIONE EDILIZIA**

La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo con funzioni consultive in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art.1 co.2 della LR 3/2009.

### **4. COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO**

La Commissione locale per il paesaggio, come disciplinata dall'articolo 148 del d.lgs.42/2004, svolge attività consultiva, mediante espressione dei pareri obbligatori, con riferimento alle competenze delegate al Comune in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i. con esclusione degli interventi e delle opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Con legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e s.m.i. è stato disciplinato il procedimento di delega agli enti locali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni di Ugento, Taurisano e Presicce - Acquarica con apposito Regolamento per l'istituzione, la composizione e il funzionamento approvato. (Delibera....., capofila comune di .....)

## **CAPO II**

### **ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI**

#### **5. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI RILASCIATI O PRESENTATI**

##### **5.1. AUTOTUTELA**

Il Responsabile del Settore competente può, per motivi di legittimità e di interesse pubblico, annullare i titoli abilitativi già rilasciati.

Può altresì pronunciare la decadenza del titolo abilitativo che si trovi ad essere in contrasto con disposizioni di legge o di regolamento o con strumenti urbanistici entrati in vigore dopo il rilascio, salvo che i relativi lavori non siano stati iniziati e vengano ultimati entro i termini stabiliti.

##### **5.2. Procedimento per il riesame di titoli abilitativi efficaci**

Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si farà riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo.

La richiesta di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo rilasciato ovvero formatosi ai sensi di legge, può essere presentata da Soggetti contro-interessati, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da Soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi, stabilito dall'art. 21-bis della Legge 241/1990, a decorrere dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo.

Il Responsabile del Settore, valutata l'ammissibilità della richiesta, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la fondatezza dei vizi di legittimità indicati, avvia il procedimento.

Dell'avvio del procedimento è data notizia, nelle forme previste dall'Art. 8 della legge 241/90, al Soggetto richiedente e al titolare del titolo abilitativo.

Il Responsabile del Settore, nei successivi trenta giorni, avvia una nuova istruttoria al termine della quale, in base alle risultanze del riesame, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 10 giorni per esprimere le proprie osservazioni.

Trascorso il termine indicato per la presentazione delle osservazioni da parte del titolare, nei successivi quindici giorni, provvede sulla richiesta, tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) l'avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
- b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
- c) l'esistenza di un interesse concreto ed attuale del titolare dell'istanza all'annullamento del titolo abilitativo;
- d) l'interesse dei soggetti privati coinvolti dall'annullamento e l'interesse specifico del Comune all'eventuale rimozione dell'opera illegittima o della sua parziale modifica;
- e) le osservazioni eventualmente pervenute.

### **5.3. ISTANZA DI RIESAME DI PROCEDIMENTI CONCLUSI O ARCHIVIATI**

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l'emanazione dell'atto di diniego. In tal caso viene attivato un nuovo procedimento che, tuttavia, non comporta la reiterazione degli atti la cui validità non risulta inficiata dall'atto di diniego emanato.

I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze archiviate per un qualunque motivo possono essere riattivate con la sola presentazione della domanda di riattivazione/riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative.

### **6. Certificato di destinazione urbanistica**

La richiesta del *certificato di destinazione urbanistica (CDU)* può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le

generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può riguardare aree libere o già edificate, deve essere accompagnata da estratto di mappa e redatta sul modulo disponibile sul sito web del Comune.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda e ha la validità prevista dalla predetta norma (un anno dalla data del rilascio) a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbanistici vigenti; in tal caso è compito dell'Amministrazione Comunale comunicare tale variazione relativamente ai certificati ancora validi, a richiesta dell'interessato.

Il certificato specifica:

- a) lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
- b) la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f) i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.

La domanda di certificazione, redatta in bollo, secondo la modulistica fornita dal competente SUE, firmata dal richiedente, deve essere indirizzata al Responsabile del settore Urbanistica - Assetto del Territorio – Ambiente del Comune di Taurisano.

In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

La documentazione a corredo della domanda deve essere completa in ogni riferimento atto ad individuare e descrivere gli immobili per i quali è chiesta certificazione e deve comprendere:

- a) copia estratto di mappa catastale non anteriore a tre mesi (al fine di individuare l'immobile) e, possibilmente, stralcio rilievo aerofotogrammetrico e stralcio strumento urbanistico generale;
- b) autodichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00 (da compilare e allegare obbligatoriamente quale parte integrante della richiesta);
- c) pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio;
- d) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria/istruttoria.

Il certificato di destinazione urbanistica, disciplinato all'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001 - Lottizzazione abusiva - deve essere allegato, pena la nullità, agli atti indicati dal co.2 del medesimo art.30 del DPR (con le eccezioni di cui al comma 10 dello stesso articolo) ed ha come oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o di pertinenza superiore a 5.000 mq.

## **7. RICHIESTA, PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI**

### **7.1. RICHIESTA DEL TITOLO ABILITATIVO**

Fatte salve le norme secondo la normativa di riferimento del D.P.R. 380/2001, le richieste per il rilascio del titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività ad eseguire e/o modificare le opere indicate all'art. 2.2 Parte Prima del presente Regolamento vanno redatte secondo la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune di Taurisano e devono contenere:

1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è proprietario dell'area o dell'immobile su cui eseguire gli interventi la domanda deve riportare anche le generalità e la firma del proprietario);
2. nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere regolarmente iscritto al rispettivo albo o collegio professionale;
3. nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori che deve essere un tecnico c.s.
4. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e firma della ditta costruttrice, del tecnico dell'impresa e dell'assistente di cantiere. Nel caso di lavori che si dichiara di voler eseguire in "diretta economia", quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare le generalità del soggetto che avrà la responsabilità del cantiere.
5. nome cognome, indirizzo e codice fiscale del responsabile per la sicurezza di cantiere.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 del predetto elenco possono essere presentate anche all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori.

Nella domanda il soggetto richiedente deve inoltre dichiarare:

- di conoscere e impegnarsi ad osservare le norme del presente regolamento edilizio, nonché le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e le disposizioni del PUG vigente;
- l'impegno a comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, della ditta costruttrice e del responsabile della sicurezza di cantiere qualora non siano stati indicati nella domanda;

All'istanza del titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività deve essere allegata la documentazione attestante che il richiedente rientra tra gli aventi titoli legittimati. Sono aventi titoli legittimati alla richiesta di permesso di costruire, oltre al proprietario dell'area:

- titolare di diritto di superficie;
- enfiteuta, limitatamente alle richieste relative ad opere connesse al contratto di enfiteusi;

- usufruttuario, limitatamente alle richieste riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di risanamento igienico edilizio.
- titolare del diritto d'uso o di abitazione del fabbricato per le richieste riguardanti interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di risanamento igienico edilizio di cui all'art.39 delle NTA del PRG ;
- locatario, limitatamente alle richieste di autorizzazione riguardanti la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile locato;
- titolare di diritto reale di servitù prediale, limitatamente alle richieste relative ad opere connesse all'esercizio della servitù prediale medesima;
- titolare di altra situazione giuridica soggettiva che legittimi al godimento del bene, per le richieste direttamente connesse a tale godimento;
- rappresentante legale o procuratore speciale di uno dei soggetti sopra elencati.

## **7.2. ELABORATI PROGETTUALI**

Le istanze per il titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività devono essere corredate, oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo e dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/2001 anche dai seguenti elaborati e documenti:

- a. estratto del Piano Urbanistico Vigente (PUG / PUG )e (ove prescritto) del PUE relativo al contesto territoriale entro cui ricade l'intervento;
- b. planimetria catastale in scala 1:1000 relativa al contesto interessato dall'opera da realizzare ove risultino le consistenze esistenti entro 100 metri di raggio dall'area oggetto dell'intervento;  
  
 planimetria in scala 1:500 che indichi l'ubicazione dell'opera da realizzare, i fabbricati esistenti fino alla distanza di almeno 50 metri dai confini dell'area edificabile, le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze delle strade su cui prospetta l'opera da realizzare, le quote altimetriche principali, sia naturali che di progetto, in relazione ad un caposaldo certo; detta planimetria riporterà in calce la seguente dichiarazione autografa e controfirmata: "la presente planimetria risponde fedelmente allo stato dei luoghi";
- c. una pianta indicante le piantumazioni esistenti nell'area oggetto dell'intervento;
- d. una planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con l'individuazione dell'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;
- e. almeno due sezioni quotate verticali in scala 1:100, di cui una in corrispondenza della scala e l'altra secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza, che contemplino anche i distacchi dai fabbricati confinanti per una estensione congrua a monte e a valle e con l'indicazione del profilo del terreno naturale e quello a lavori ultimati;

- f. relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica, ecc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, ecc.), nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (via o piazza);
- g. ove il caso, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

planimetria in scala 1:200 con la precisa ubicazione prevista per le opere progettate, l'indicazione degli edifici confinanti e delle relative altezze, l'indicazione del nome delle proprietà confinanti, gli allineamenti stradali, l'altimetria di tutte le opere di sistemazione esterna e nel caso di lotti compresi entro strumenti urbanistici esecutivi dovrà allegarsi anche lo stralcio della planimetria con previsioni planovolumetriche del medesimo strumento con indicazione degli estremi di approvazione comunale e del lotto interessato;

- h. piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani del fabbricato compresi quelli interrati con le relative destinazioni d'uso dei singoli locali, i condotti contenenti montanti o discendenti degli impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari; pianta in scala 1:100 della copertura con l'indicazione degli eventuali volumi tecnici;
- i. prospetti di tutti i fronti interni ed esterni dell'edificio in scala 1:100 con l'indicazione delle quote principali, in particolare di quelle dei singoli piani e delle coperture e dell'altezza totale riferita alla quota stradale o alla più bassa sistemazione esterna; ciascun prospetto conterrà anche i profili e gli elementi caratteristici di riferimento dei fabbricati adiacenti lungo il fronte interessato;
- j. disegno delle opere per lo smaltimento dei rifiuti;
- k. individuazione degli spazi a parcheggio di cui all'art. 41 sexies della L. urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- l. scheda tecnica ove siano indicate la zonizzazione dell'area oggetto di intervento, superficie del lotto, dati catastali, volumetria e superficie coperta consentita; volumi e superfici di progetto scomposti per ogni livello degli edifici; superficie degli spazi destinati a parcheggio;
- m. relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche funzionali dell'opera, delle previsioni del tipo delle strutture portanti, della qualità e del tipo di materiali di rivestimento esterno e dei servizi, dei colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati; la relazione dovrà contenere notizie, grafici, fotografie o fotomontaggi sulla situazione ambientale per una esauriente illustrazione dell'intervento;
- n. relazione tecnica descrittiva degli impianti tecnologici, di sicurezza e contenimento dei consumi energetici, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di energia termica da fonti rinnovabili, con specifici riferimenti alle normative vigenti;
- o. al fine di evitare barriere architettoniche negli edifici aperti al pubblico, devono essere rispettate le norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; per quanto riguarda gli edifici privati, devono essere rispettate le norme di cui alla legge del 09 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. del 14 giugno 1989, n. 236;

- p. adeguata documentazione fotografica (minimo tre foto formato cm. 13x18) a firma del tecnico progettista con allegata planimetria contenente le indicazioni dei punti di vista;
- q. pdf accessibile, dwg/dxf per verifiche tecniche.

Gli elaborati grafici devono essere riuniti preferibilmente in un'unica tavola.

Le tavole di progetto dovranno essere firmate dal proprietario e dal progettista che deve apporvi il proprio timbro con il numero di iscrizione all'albo professionale.

Il rilascio del titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività è, inoltre, subordinato, alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue. Come prescritto dalla normativa in materia.

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro degli edifici, devono essere indicate con particolare grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere, nonché l'esatto rilievo dello stato di fatto degli immobili, grafico e fotografico, esteso a tutti i piani ed a tutte le fronti interne ed esterne. Per gli ambienti con copertura a volte dovrà altresì venire documentata graficamente e fotograficamente la tipologia delle medesime.

Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala 1:100 o 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica dell'esistente, il calcolo del volume, delle superfici coperte lorde esistenti.

Per gli interventi relativi alle zone A1 e A2 - centro storico di PRG, i progetti devono comprendere anche tutti gli elaborati previsti dalle Norme di Attuazione del Piano urbanistico vigente in tali zone. Nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque reflue redatto secondo la legislazione nazionale e regionale vigente.

Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nulla-osta; in particolare gli interventi di nuova realizzazione di impianti produttivi devono essere corredati:

- dall'istanza di autorizzazione per il trattamento delle acque meteoriche presentata alla provincia di Lecce
- dall'istanza di autorizzazione regionale per le emissioni in atmosfera ove le attività produttive da svolgere nell'impianto diano luogo ad emissioni convogliate o convogliabili in atmosfera;

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per il titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività concernenti varianti di progetti già approvati.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o autorizzazioni rilasciati dagli Organi preposti all'osservanza dei vincoli.

La domanda del permesso di costruire deve essere altresì accompagnata, ove richiesto, dai nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF., dell'Autorità di bacino della Puglia, dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, della Soprintendenza archeologia belle

arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, dell'Autorizzazione dell'ANAS, ove del caso, per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori del centro abitato.

Il Responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere tutti gli ulteriori dati ed elaborati ritenuti. In particolare gli interventi di nuova realizzazione di impianti produttivi devono essere corredati:

- dall'istanza di autorizzazione per il trattamento delle acque meteoriche presentata alla provincia di Lecce
- dall'istanza di autorizzazione regionale per le emissioni in atmosfera ove le attività produttive da svolgere nell'impianto diano luogo ad emissioni convogliate o convogliabili in atmosfera;

Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legge Regionale n. 6/79 e successive integrazioni e modificazioni, previa accordi con il Comune; tale atto deve essere, prima del rilascio della permesso di costruire, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente.

Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda un prospetto dimostrativo del "volume totale edificato", ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione la relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette deve essere presentata insieme con la domanda di permesso di costruire, previi accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

Qualora l'opera sia inclusa in una lottizzazione convenzionata, la relativa domanda del titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività deve essere corredata dalla convenzione stipulata come atto pubblico con il Comune, salvo i casi in cui detta convenzione possa essere stipulata prima del rilascio formale del titolo abilitativo o le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività. Tale tavola dovrà essere presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI ed indicanti chiaramente l'ubicazione, il proprietario, il progettista ed il tipo di intervento e la destinazione d'uso. Le tavole di progetto dovranno essere firmate dal proprietario e dal progettista che deve apporvi il proprio timbro con il numero di iscrizione all'albo professionale.

Fatte salve le norme secondo la normativa di riferimento del D.P.R. 380/2001.

### **7.3. Procedimento del titolo abilitativo**

All'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire, l'Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con le indicazioni dei seguenti elementi:

- numero della pratica;
- data del ricevimento dell'istanza;

L'esame della domanda si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse.

Fatte salve le norme secondo la normativa di riferimento del D.P.R. 380/2001, entro quindici giorni

dalla presentazione della domanda di permesso di costruire al richiedente è comunicato il nominativo del responsabile del procedimento.

La completezza formale della domanda di permesso di costruire è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine di **quindici giorni** dalla presentazione; qualora la domanda risulti incompleta o non conforme al presente Regolamento Edilizio, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro un termine prefissato. Decorso il termine concesso per l'integrazione della documentazione, prorogabile su richiesta sono una volta per non più di 30 giorni, senza che la documentazione sia stata integrata la domanda di permesso di costruire si intende rinunciata.

Entro i **sessanta giorni** successivi alla presentazione dell'istanza o della documentazione integrativa di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta al dirigente o al responsabile dell'ufficio tecnico comunale per il rilascio del provvedimento conclusivo.

Per i permessi di costruire convenzionati l'atto unilaterale o l'atto di convenzione deve essere trascritto, nei modi e nelle forme di legge, nei registri immobiliari, a cura e spese del richiedente, prima del rilascio del permesso di costruire.

Qualora il richiedente intenda impegnarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione la relativa domanda deve essere presentata unitamente alla domanda di permesso di costruire previo accordo con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione delle opere e per il rilascio delle relative garanzie.

Il provvedimento definitivo è rilasciato al richiedente entro i **quindici giorni successivi** alla decorrenza dei termini per l'istruttoria dell'istanza ovvero all'esito delle conferenze di servizi rese necessarie per l'acquisizione dei pareri e nulla osta o atti richiesti per legge.

Il rilascio del permesso di costruire può essere motivatamente condizionato all'osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni o a modifiche di modesta entità del progetto originario. Il richiedente dovrà dichiarare nel termine prefissato dal responsabile del procedimento se intende aderire alle richieste di modifica, in difetto la domanda di permesso di costruire si intende rinunciata.

I termini per l'istruttoria del procedimento e per l'adozione del provvedimento definitivo possono essere raddoppiati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento nel caso di progetti di particolare complessità.

Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire, previamente notificato al soggetto richiedente, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell'Albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare del permesso, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione. Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici Comunali, del permesso di costruire e dei relativi atti di progetto e richiedere copia della documentazione di suo interesse, salvo che delle planimetrie interne del fabbricato, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel

cartello esposto presso il cantiere

In caso di edificazione di nuovi volumi o nuovi garages, deve essere allegata alla domanda l'apposita modulistica dimostrativa del "volume totale edificato" ed il prospetto di cui al D.M. 10.5.77, ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

#### **7.4. PROCEDIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO – VARIANTI IN CORSO D’OPERA**

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto, anche in corso d’opera, gli interessati devono presentare i relativi elaborati previsti per il rilascio del permesso di costruire. Alle richieste di varianti al progetto si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio del permesso di costruire.

In nessun caso la presentazione di varianti in corso d’opera legittima l’esecuzione di opere difformi da quelle previste dal permesso di costruire originario salvo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **7.5. PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI**

L’esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d’obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso.

I termini per l’inizio e la fine dei lavori sono disciplinati dall’art. 15 del D.P.R. 380/01.

Nel titolo abilitativo, sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. La validità del titolo abilitativo è di anni tre dalla data di rilascio dello stesso.

Un periodo di tempo più lungo di tre anni per l’ultimazione dei lavori può essere accordato in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue caratteristiche tecnico-costruttive, delle particolari condizioni idro-geologiche in cui si operi o nel caso, infine, che si tratti di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari.

La proroga deve essere richiesta prima della scadenza di validità del titolo e viene concessa esclusivamente per il completamento dei lavori: può avere luogo solo per fatti estranei alla volontà del titolare della pratica edilizia o per gravi e giustificati motivi che siano riconosciuti con provvedimento del dirigente o responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale su proposta istruita dal responsabile del procedimento.

Le istanze di proroga dovranno contenere una dettagliata motivazione a dimostrazione che il ritardo nell’esecuzione dei lavori è imputabile a fatti estranei alla volontà del richiedente e che sono sopravvenuti durante il corso dei lavori stessi. Detta motivazione dovrà essere ampiamente ed opportunamente documentata. Le istanze di proroga dovranno inoltre contenere una relazione a firma del direttore dei lavori che descriva l’esatto stato dell’opera sia in relazione ai lavori eseguiti, sia a quelli da eseguire, nonché indichi, con estrema chiarezza, il ritardo che i fatti estranei sopravvenuti hanno determinato. Quest’ultima circostanza sarà determinante ai fini della quantificazione temporale del provvedimento di proroga.

Il responsabile del procedimento dovrà valutare la completezza e la congruità dell’istanza di proroga

e della documentazione presentata in relazione a quanto prescritto dal presente Regolamento Edilizio.

Il rilascio della proroga comporta il dilazionamento dell'esecuzione dei lavori ma non anche del termine di pagamento dei contributi di costruzione che rimane quello indicato nel titolo abilitativo originale.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del titolo abilitativo non può usufruire di ulteriori proroghe, ma dovrà presentare nuova domanda concernente la parte non ultimata del progetto. La domanda seguirà lo stesso iter previsto per il titolo originario.

Il nuovo atto, non comporta un nuovo pagamento degli oneri per le opere da realizzare ma può comportare il conguaglio dei contributi stessi nel caso questi abbiano avuto variazioni.

Nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati nel termine di validità del titolo abilitativo l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del titolo senza possibilità di proroghe di validità dello stesso.

Il rinnovo può essere richiesto anche successivamente alla scadenza del termine di validità del titolo originario. All'istanza deve essere allegata la relazione tecnica e gli elaborati descrittivi delle opere che ancora risultano da eseguire compreso un'adeguata documentazione fotografica.

Il rinnovo è sempre subordinato alla verifica della conformità delle opere medesime alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rinnovo stesso.

Ai fini del rinnovo del titolo edilizio si considerano già assentite le superfici costruite in vigenza di precedenti norme regolamentari ove l'immobile risulta realizzato almeno per le parti strutturali (solai, pilastri e/o murature portanti e lastrico o tetto).

Per il trasferimento del titolo abilitativo, i successori o aventi causa del titolare devono comunicare allo sportello unico per l'edilizia, per iscritto, la modifica dell'intestazione, allegando autocertificazione attestante l'avvenuto trasferimento della proprietà o del godimento e gli estremi del relativo atto o, in alternativa, fotocopia del documento con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme di legge.

Il trasferimento del titolo non comporta alcuna modificazione al contenuto del titolo abilitativo.

Nel caso di permesso di costruire, verrà rilasciato un nuovo titolo recante l'intestatario subentrato; se la comunicazione è avvenuta nei termini prescritti, non sono dovuti nuovamente i diritti di segreteria ma saranno apposti i bolli come per legge.

L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale.

## **8. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA'**

Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge:

- a) la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;
- b) l'assenza di umidità nelle murature;
- c) la presenza di impianto smaltimento reflui;
- d) la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.

Si definisce inabitabile/inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per la quale venga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati.

In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, il Dirigente della Ripartizione Tecnica, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il caso di situazioni straordinarie, contingibili e urgenti, per le quali si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 222 del R.D. 1265/1934.

Per inefficienza degli impianti obbligatori alla data di rilascio del certificato di agibilità o di deposito della segnalazione certificata di agibilità o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Responsabile del Settore Tecnico, se del caso in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL, fissa un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d'uso dell'edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.

## **9. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI**

L'avente titolo prima del rilascio del PdC o all'atto della presentazione della SCIA alternativa al PdC è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i., un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria UP e secondaria US, nonché commisurato al costo di costruzione.

Il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale e aggiornate periodicamente nelle forme di legge.

La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dall'art. 17 del D.P.R.380/2001.

A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione del contributo in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell'assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data.

In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001.

Restano validi gli aumenti diversamente deliberati dal Comune alla data di entrata in vigore della predetta LR n°6/85.

## **9.1. PRINCIPI**

Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.

## **9.2. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

Il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche aggiornate periodicamente nelle forme di legge.

Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del titolo edilizio abilitante, ovvero alla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

## **9.3. VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

Le varianti al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività che incidono sul calcolo del contributo, ne determinano l'adeguamento.

Per le varianti si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante, ovvero a quella della presentazione della SCIA in variante.

## **9.4. ONERI DI URBANIZZAZIONE**

### **9.4.1. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO**

Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinato in conformità alle tabelle parametriche regionali definite ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, con riferimento a costi e tabelle parametriche che sono aggiornate ogni cinque anni con Delibera di Consiglio Comunale e annualmente in base delle variazioni degli indici Istat con Delibera di Giunta Comunale.

### **9.4.2. ESONERO DAL CONTRIBUTO PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

A norma dell'art. 17 del D.P.R. 380/01 il titolo abilitativo edilizio è gratuito per i seguenti interventi:

- a. per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, ai sensi delle norme regionali;
- b. per gli interventi di ristrutturazione, purché non comportino aumento della superficie di piano e/o mutamento della destinazione d'uso e purché il concessionario si impegni, mediante convenzione od atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con l'Autorità Comunale, oltre a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
- c. per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento (in misura non superiore al 20%) di edifici unifamiliari;
- d. per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche delle abitazioni, ancorché comportino l'aggiunta di volumi tecnici in cui installare gli impianti tecnologici;

- e. per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- f. per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- g. il titolo abilitativo edilizio è altresì gratuito per gli interventi minori che lo richiedono. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso delle opere realizzate con titolo abilitativo edilizio gratuito venga mutata, il concessionario è tenuto a pagare il contributo di titolo abilitativo edilizio nella misura massima dovuta per la nuova destinazione, al momento della convenzione d'uso o del suo accertamento da parte dell'Autorità Comunale.

Il concessionario non è tenuto al pagamento del costo di costruzione nel caso di edilizia convenzionata secondo l'art. 17-18 del D.P.R. 380/2001 e nel caso di interventi riguardanti immobili dello Stato.

Il titolo edilizio abilitativo è gratuito per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. È inoltre gratuito per:

- le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
- tutti gli interventi minori che lo richiedano

#### **9.4.3. SCOMPUTO E REALIZZAZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Il Comune può autorizzare il titolare del permesso di costruire a realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale del contributo dei soli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione connesse con l'intervento edilizio, disciplinando con apposito atto convenzionale i rapporti e le modalità di esecuzione degli interventi, che dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti.

Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, può essere a carico del titolare del permesso di costruire secondo le modalità e le condizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

#### **9.4.4. CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IN CASO DI SCOMPUTO**

L'importo dello scomputo, totale o parziale, del contributo è dato dal costo delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata la realizzazione diretta.

Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del titolo edilizio abilitante dovrà corrispondere la differenza a favore del Comune.

La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata l'esecuzione diretta a scomputo, nei termini previsti, determina l'obbligo di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse, oltre interessi legali a decorrere dalla data della prevista di ultimazione dei lavori.

Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, le condizioni e modalità di calcolo saranno determinate secondo lo schema di Convenzione Urbanistica approvato dal Consiglio Comunale.

#### **9.4.5. GARANZIE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI IN CASO DI SCOMPUTO**

Il titolare del titolo edilizio abilitante garantisce a favore del Comune l'importo delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita polizza fidejussoria.

La fidejussione deve garantire una somma pari al costo delle opere da realizzare e, comunque, non inferiore all'importo degli oneri tabellari, maggiorato del 40%, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligato.

### **9.5. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO E SANZIONI**

#### **9.5.1. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme; gli interessi decorrono dal compimento del sessantesimo giorno dalla data della presentazione della domanda di restituzione.

In caso di realizzazione parziale degli interventi non è dovuta la restituzione del contributo relativo alla parte non realizzata.

#### **9.5.2. SANZIONI PER L'OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO**

Le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione sono da determinare ai sensi della normativa vigente (art. 42 DPR 380/01).

#### **9.5.3. RATEIZZAZIONE**

Le modalità di rateizzazione del contributo di costruzione sono determinate con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, che ne definisce i tempi, norme e condizioni per l'applicazione, compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente.

La rateizzazione potrà essere concessa producendo apposita polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'importo complessivo comprensivo di interessi al tasso legale vigente al momento della richiesta e delle eventuali sanzioni.

## **10. PARERI PREVENTIVI**

Il Parere Preventivo è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione si esprime sulla fattibilità di interventi significativi di trasformazione del territorio comunale e fornisce indirizzi ed eventuali prescrizioni specifiche.

Per progetti particolarmente complessi, la modalità di espressione dei pareri preventivi sono quelle di cui all'articolo 1 del DLgs n. 222 del 25/11/2016 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA -, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 124 del 7 agosto 2015) o della L. n. 241 del 07.08.1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione a firma di progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

Nel caso in cui la richiesta di parere integri elementi di competenza della commissione locale del paesaggio, il responsabile del procedimento ne acquisisce il parere quale atto endoprocedimentale.

Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.

Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio, e la valutazione espressa dagli uffici non costituisce affidamento alcuno nei confronti del richiedente e può essere utilizzata solo come linee guida per la corretta presentazione dell'istanza per il rilascio dello specifico titolo abilitativo.

## **11. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA DI EDILIZIA**

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* - spetta al Responsabile del Settore Assetto del Territorio la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.

Sono attribuiti al Responsabile del Settore Assetto del Territorio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III del medesimo decreto, l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, nei seguenti casi:

- a. opere e interventi da eseguire su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, e alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, in adempimento alle funzioni e compiti di cui all'art. 7 della L.R. n. 7 del 10.03.2014. L'ordinanza del Sindaco potrà permettere, oltre alla eliminazione del pericolo, anche l'esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza;
- b. opere e interventi che rivestano un carattere di assoluta necessità e urgenza e siano poste a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In tal caso, entro tre giorni lavorativi dall'inizio delle opere, il proprietario o il titolare di un diritto reale dell'immobile comunica all'Autorità comunale la descrizione sommaria degli interventi e il nominativo, con relativa firma per accettazione, del tecnico abilitato all'esercizio della professione e responsabile dell'intervento ove necessario.

E' fatto obbligo al proprietario, o all'avente diritto, di dare segnalazione entro 24h dall'avvio dei lavori provvisori urgenti, per evitare un imminente pericolo, al Comando di Polizia Locale, con nota da anticipare anche a mezzo PEC/mail/fax riportante i dati salienti identificativi del committente, del tecnico abilitato, dell'esecutore, l'ubicazione e la tipologia dei lavori, nonché di presentare, entro 30 dall'inizio di questi ultimi, la documentazione idonea per il titolo edilizio abilitativo, secondo il tipo d'intervento, pena l'applicazione delle sanzioni qualora previste dalla legge.

I lavori urgenti da eseguire devono limitarsi alla sola eliminazione del pericolo.

Al completamento dell'intervento dovrà essere presentato un atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritto dal proprietario, corredato da apposita documentazione fotografica e relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Nel caso di interventi di somma urgenza eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, in sostituzione del proprietario o dell'avente titolo, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Codice dei Contratti, con successiva rivalsa delle spese sostenute a carico della proprietà.

## **12. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO**

Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite un portale:

- a. Le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso;
- b. Le procedure inerenti l'attività edilizia sull'intero territorio cittadino relative alla ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, denuncia ed istanze, relative istruttorie ed ogni altro adempimento per l'adozione del provvedimento finale;
- c. Il coordinamento delle funzioni per la gestione delle procedure in materia di edilizia privata relative ai permessi di costruire, ai certificati di agibilità e ai certificati di destinazione urbanistica;
- d. I titoli abilitativi per l'attività edilizia, anche in sanatoria;
- e. Le condizioni di ammissibilità e i presupposti di comunicazioni di inizio lavori, delle segnalazioni certificate di inizio attività.

Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

- i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.

Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune di Taurisano favorisce l'informazione sui procedimenti urbanistico-edilizi.

Lo Sportello Telematico del SUE garantisce l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.

A seguito della presentazione di una pratica edilizia è possibile, in libera consultazione, da parte di tutti i cittadini, verificare le informazioni essenziali della pratica e lo stato di avanzamento del procedimento edilizio relativamente alla fase istruttoria sino al rilascio del pertinente titolo edilizio abilitativo

Le funzioni di informazione con modalità tradizionale sono attribuite al SUE che si raccorda con il SUAP per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l'accesso agli atti, se presente.

### **13. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI SERVIZI E AI PROCESSI DI LORO ATTUAZIONE IN MATERIA EDILIZIA**

Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima (*customer satisfaction*).

Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare le proprie strutture interne con competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Tale procedimento è in linea con il contenuto dell'art. 1 della l.r. n. 28/2017, "Legge sulla partecipazione", teso a garantire una partecipazione piena e consapevole (art. 1 della Costituzione) secondo un modello di "città partecipate" (art. 118 della Costituzione).

Per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso adeguate forme di partecipazione civica tese a garantire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali (cfr. art. 2, co. 1, lett. a) e c) della L.R. 20/2001).

Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare.

L'attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall'Organo politico e gestionale competente sul progetto.

Al termine della realizzazione dell'opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.

#### **14. MODALITA' DI INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI DI URBANISTICA, ARCHITETTURA E PAESAGGIO**

Ai sensi della L.R. 14/2008 (*Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio*), per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità.

Fermo restando la definizione riportata nel Codice dei Contratti Pubblici, ove, per *concorsi di progettazione*, si intendono *le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio, forestale, agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi*, per la realizzazione di piani e programmi di iniziativa pubblica o di opere pubbliche, l'Amministrazione Comunale potrà attivare, dove ritenuto opportuno, uno specifico concorso secondo le procedure del suddetto Codice.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

#### CAPO I

#### NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

##### 15. INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE

I lavori possono avere inizio:

- a) Alla presentazione di SCIA/CILA, fino a quando non sia sopravvenuto l'ordine motivato da parte del SUE di non effettuare i lavori stessi, ovvero il divieto di prosecuzione, salvo il caso di assegnazione di ulteriori termini di perfezionamento della pratica;
- b) Nel rispetto del termine indicato nell' art. 23 del DPR 380/01 in caso di SCIA ALTERNATIVA AL PdC, ovvero trenta giorni dopo la presentazione della pratica edilizia;
- c) Nel rispetto del termine indicato nel Permesso di Costruire (PdC) ovvero il termine per l'inizio dei lavori, relativo al PdC, che non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

Sono fatti salvi gli endoprocedimenti e gli esiti delle Conferenze di Servizi indette ai sensi della L. 241/90, soltanto al termine dei quali, dopo che il SUE avrà comunicato l'avvenuta acquisizione di tutti gli altri eventuali atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio proposto, potranno essere iniziati i lavori.

Prima di iniziare i lavori assentiti, il titolare dovrà:

- a) Nei casi previsti, provvedere, per il tramite del SUE, agli adempimenti afferenti il deposito dei progetti di costruzione in zona sismica (comunque prima del rilascio del PdC o contestualmente alla presentazione della SCIA);
- b) Depositare in cantiere copia del provvedimento di PdC, oppure copia della SCIA, con i relativi allegati per esibirlo ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;
- c) Depositare presso il SUE le dichiarazioni del Direttore dei Lavori, del collaudatore (ove sia richiesto), del certificatore energetico, del certificatore di sostenibilità, delle imprese esecutrici e di tutte le altre eventuali figure professionali coinvolte nell'intervento edilizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda originaria;
- d) Comunicare al SUE la data d'inizio dei lavori, nei casi previsti;
- e) Comunicare al SUE, durante l'esecuzione dei lavori, tutte le modifiche intervenute in merito alla sostituzione/integrazione dei soggetti coinvolti nell'intervento edilizio;

- f) Trasmettere al SUE, nei casi previsti, all'inizio dei lavori e per ogni eventuale integrazione, copia della notifica preliminare e della documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri.

Nel caso di superamento del termine previsto per l'inizio dei lavori, il titolo edilizio abilitativo rilasciato si intende decaduto e pertanto dovrà essere presentata una nuova istanza.

Nel caso di sospensione dei lavori il titolare della pratica edilizia deve darne immediata comunicazione al SUE, al quale va successivamente notificata, sempre per iscritto, la ripresa dei lavori. Durante il periodo di sospensione, il titolare della pratica edilizia deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonché degli impianti di cantiere.

## **16. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI**

E' fatto obbligo di comunicare al SUE, l'avvenuta ultimazione dei lavori per le procedure nelle quali tale obbligo è previsto dal DPR 380/2001.

Alla comunicazione di fine lavori deve essere obbligatoriamente allegato il certificato di collaudo finale da parte del progettista o del tecnico abilitato con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, la ricevuta dell'avvenuta denuncia di variazione catastale conseguente alle opere realizzate corredata delle planimetrie catastali, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, insieme alla restante documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente (AQE, formulari di avvenuto conferimento dei rifiuti, ecc..).

In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c. 5 del DPR 380/2001.

Nel caso di carenza della documentazione obbligatoria suddetta, la comunicazione di fine lavori, è da ritenersi inefficace sino alla presentazione della documentazione mancante.

Dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori, è fatto altresì obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità nei termini prescritti ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01.

## **17. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **17.1 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA PER LA FORMAZIONE DI CANTIERE**

Quando sia necessaria la occupazione temporanea di suolo pubblico per la formazione di cantiere o la esecuzione di altra opera che interessi il suolo stradale o comporti limitazioni al pubblico transito, il titolare della permesso di costruire ovvero l'impresa esecutrice, deve inoltrare al Dirigente o al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale apposita istanza, con l'indicazione della ubicazione, della estensione dell'area da occupare e della durata presunta dei lavori.

La domanda dovrà essere corredata con una planimetria quotata con l'indicazione dell'area da includere nel recinto del cantiere.

Quando l'occupazione temporanea comporti limitazioni al pubblico transito, l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di circolazione stradale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente o dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale previo il

pagamento della tassa comunale stabilita per l'occupazione di suolo pubblico ed ad un versamento cauzionale per la rimessa in pristino delle sistemazioni, pavimentazioni e della vegetazione preesistenti.

Dopo il compimento dei lavori, il costruttore provvede alla rimozione dei recinti e delle barriere restituendo il suolo pubblico entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori libero da ogni ingombro o impedimento e con il ripristino di tutte le eventuali manomissioni operate.

In caso di inadempienza il Dirigente o il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può ordinare l'esecuzione d'ufficio dell'intervento a spese del titolare del permesso di costruire e salve le sanzioni previste dalla norme vigenti.

Trascorsi 90 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo occupato il deposito cauzionale è restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino stesso sia stato eseguito in tutto o parzialmente.

## **17.2 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO, SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO**

L'occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione dei Settori competenti i quali potranno accordarla, quando ritengano l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Sentita Commissione Urbanistico-Edilizia se istituita, possono anche essere consentite la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi o con costruzioni precarie con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia motivo, senza specifica autorizzazione del Responsabile del Settore competente, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino ed i tempi entro cui devono essere completati tutti i ripristini stessi.

Il Responsabile del Settore competente può, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia se istituita, concedere l'occupazione del suolo, o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli e con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve, però, rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente Regolamento e prevedere i tempi e le fasi di attuazione per la realizzazione delle opere.

Il richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamento e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse ed il Responsabile del Settore competente può prescrivere la costituzione di un deposito presso la Tesoreria Comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Per quanto riguarda i cunicoli e simili da realizzarsi nel sottosuolo, la relativa autorizzazione è subordinata all'assunzione da parte del richiedente dell'impegno di procedere, in caso di pubblico interesse, al rinterro del sottosuolo entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dal Responsabile del Settore competente.

L'esposizione o vendita a cielo libero di veicoli e merci in genere, anche su aree private, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dal Responsabile del Settore competente, che può condizionarla all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione, ed a tutela dell'incolumità pubblica.

Tale autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati.

#### **18. COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA, COMPRESSE QUELLE PER AMIANTO, ORDIGNI BELLICI, ECC.**

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e s.m) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.

La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, si conclude con l'attività di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre da ordigni esplosivi

residui bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

## CAPO II

### NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### 19. PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

#### 20. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, almeno 10 giorni prima, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

- a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;

Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

Decorso il termine di trenta giorni i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

## **21. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE**

Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato e mantenuto libero da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.

Tutti i materiali e mezzi d'opera debbono essere posizionati nell'interno del recinto del cantiere. L'art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.

In particolare il cantiere deve essere organizzato con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisorie e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, su l'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

L'All. XV del D.Lgs. 81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso. Il cantiere deve, inoltre, essere dotato di servizi igienici mobili.

Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento

di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

In ogni cantiere deve essere conservato l'originale o una copia autentica del titolo abilitativo e dei relativi disegni progettuali.

Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e all'articolo 40 del d.p.r. 495/1992.

## **22. CARTELLI DI CANTIERE**

Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.

Le prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere sono le seguenti:

- a) art. 118, comma 5 del d.lgs. 163/2006 prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
- b) art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
- c) art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori

Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:

- a) il nome e cognome del proprietario committente ed eventualmente l'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- b) il tipo di opere da realizzare;
- c) l'importo delle opere da realizzare;
- d) le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
- e) gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
- f) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
- g) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
- h) il nome e cognome del progettista architettonico;
- i) il nome e cognome del progettista delle strutture;
- j) il nome e cognome del progettista degli impianti;
- k) il nome e cognome del direttore dei lavori;
- l) il nome e cognomi degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- m) il nome e cognome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- n) il nome e cognome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);

- o) il nome e cognome del direttore di cantiere;
- p) i responsabili delle imprese subappaltatrici.

### **23. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI**

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Locale e deve essere evitata la volatilità delle polveri predisponendo opportuni accorgimenti.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Dirigente o del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La gestione dei rifiuti provenienti dalle opere eseguite deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre irregolarità che si prestino al ristagno delle acque.

L'inosservanza di quanto innanzi comporta la denuncia all'autorità giudiziari.

### **24. MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE**

Le misure di cantiere devono corrispondere agli elaborati scritto-grafici presentati al SUE ed approvati e/o riportati in allegato ai relativi titoli edilizi abilitativi.

Possono essere tollerate, ai sensi dell'art. 34, c. 2 ter del DPR 380/01, difformità nelle misure di cantiere rispetto agli elaborati scritto-grafici che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure progettuali, relativamente ad altezze, distacchi, volumetrie e superficie coperta.

### **25. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, ecc. vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti.

Sono tenuti all'osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori.

Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente:

1. le norme di prevenzione incendi e, in particolare, il Decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 e smi – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
2. le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche sia private;
3. l'obbligo da parte del costruttore e del titolare del titolo abilitativo di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile.

In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse.

## **26. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLCI**

Con riferimento al ritrovamento di beni di interesse storico-artistico o archeologico si richiamano le disposizioni del d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeologico deve essere immediatamente denunciato al responsabile dello SUE ed alla Soprintendenza territorialmente competente, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

## **27. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI**

E' inibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o installare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa e al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria Comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture o altre opere per il servizio pubblico o privato, si dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli, dandone immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso Ufficio, salvo sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

Le opere di ripristino o restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese del titolare. Detta spesa quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere rifusa entro dieci giorni dall'avviso di pagamento. Sono ammesse opere di ripristino o restauro eseguite dal titolare quando ciò sia espressamente autorizzato, ed i lavori siano eseguiti con i materiali, le tecniche richieste dall'Ufficio Tecnico Comunale e sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

#### CAPO I

#### DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

#### 28. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI

##### 28.1. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: V1 e V2.

La categoria V1 comprende:

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
- b) alloggi monolocale, camere d'albergo;
- c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici, ecc.

La categoria V2 comprende:

- a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
- b) laboratori scientifico – tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
- c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli vendite;
- e) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di scarico, carico e pulizia;
- f) ospedali, case di cura e riposo, poliambulatori.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

Essi si dividono in S1, S2, S3.

Il tipo S.1 comprende: i disimpegni ed i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi di lavoro, di alberghi e pensioni.

Il tipo S2 comprende:

- a) scale che collegano due o più piani;
- b) corridoi, disimpegni ed ingressi comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;
- c) magazzini e depositi in genere;
- d) autorimesse di solo posteggio;
- e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderia e stenditoi;
- g) stalle, porcili e locali con analoghe destinazioni d'uso.

Il tipo S3 comprende:

- a) disimpegni inferiori a 12 mq;
- b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
- c) vani scale colleganti solo due piani;
- d) locali macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente innanzi elencati vengono classificati per analogia dall'Amministrazione comunale sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia.

## **28.2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

### **A) Altezze minime**

#### **1) Locali di categoria V1:**

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come V1 nel precedente art.28.1 non deve essere inferiore a ml 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tale altezza deve intendersi come altezza media minima.

#### **2) Locali di categoria V2:**

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come V.2 nel precedente art. 28.1, non deve essere inferiore a mt. 3.00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

Per i locali di categoria V.2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a mt. 4.50, salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti speciali di aerazione o di aria condizionata.

#### **3) Locali di categoria S:**

L'altezza minima interna utile dei locali classificati S.1, S.2, con esclusione dei punti a) e g), ed S.3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a mt. 2.40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici. I locali S.2 e S.3 destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o ripostigli, la cui altezza interna utile superi i mt. 2.50 sono considerati, per l'osservanza degli indici volumetrici posti dallo strumento urbanistico, di categoria V, salvo i parcheggi coperti contenuti entro spazi porticati aperti nel caso siano consentiti dalle norme urbanistiche specifiche di contesto.

#### B) *Superfici minime e caratteristiche*

##### 1) Locali di categoria V1:

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Tutti i locali V.1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9.00.

I locali di categoria V.1 adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq. 9.00 se per una persona e mq. 14.00 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a mt. 2.10.

I locali V.1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5 con il lato minimo non inferiore a mt. 1,70.

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 15 mc., che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 25 mc., purché non risultino da questo separate con pareti fisse.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza soggiorno. L'alloggio monolocale deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 se per una persona, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

##### 2) I locali di categoria V2:

I locali di categoria V2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a mq 28 mq.

##### 3) I locali di categoria S:

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite dalle leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria S.1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria V se non attraverso un disimpegno, salvo in caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso dei locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo.

- 4) Riguardo alle superfici dei locali sopra indicate, esse debbono essere intese come superfici minime, fatte salve deroghe degli Organi competenti.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S.1 dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone.

Tutti i locali classificati come V.1 punto c) e V.2 punti a), c) e d) nel precedente art. 28.1, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S.1 costituiti da bagno e antibagno con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso dei locali V1 e V.2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso.

La superficie minima per un bagno è di mq. 1.20 e la larghezza minima di mt. 0.90.

I locali di categoria S.1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di mt. 1.50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S.1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m.1,80 x m.1,80 al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S.1 di dimensioni minime m.1,80 x m. 1,80.

I locali S.2 di cui alla lettera g) del precedente art. 28.1, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

### *C) Illuminazione e ventilazione*

Tutti i locali rientranti nella categoria V devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.

I locali di categoria V.1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce e l'aerazione nell'ambiente.

L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Nel caso di soppalchi la superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie pavimento sottostante sommata alla superficie del soppalco.

I locali di categoria V.2 per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria V.1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0.80.

I locali di categoria S.1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica.

I locali di categoria S.3 possono essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati, ed essere senza aria e luce diretta.

### **28.3. VERANDE E BALCONI**

La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.

E' vietato procedere alla chiusura, con vetrate o altro materiale, di verande o balconi, quando sugli stessi si aprono su due o più ambienti o servizi.

### **28.4. CLASSIFICAZIONE DEI PIANI**

Sono piani abitabili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria V.1, V.2 e S.1.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S.2 e S.3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria V1 e V.2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano.

### **28.5. SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI**

Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella categoria V purché la sua altezza media corrisponda ai minimi sopra indicati mentre la superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie pavimento sottostante sommata alla superficie del soppalco.

Sono ammessi i soppalchi nel rispetto delle previsioni delle NTA del PRG e del regolamento comunale di igiene e sanità. In caso di realizzazione di soppalchi la superficie realizzata dovrà essere presa in considerazione ai fini del dimensionamento dei sistemi di areazione e condizionamento del locale interessato.

I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestate sono ammessi quando:

- la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 1/2 della superficie del locale;
- l'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m. 2,20 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso;
- i soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra;
- la superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alla superficie utile superiore e inferiore del soppalco medesimo, nel rapporto di 1/8 con la superficie finestrata

## **28.6. PIANI SEMINTERRATI**

Sono considerati piani seminterrati quelli che si sviluppano parzialmente al di sotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato, come definiti al punto 21 dell'Allegato A.

Conformemente alla L. R. Puglia 15 novembre 2007, n. 33 sono considerati piani seminterrati i piani la cui superficie laterale si presenti controterra per una percentuale inferiore ai due terzi della superficie laterale totale.

I piani seminterrati possono, essere destinati ad uso residenziale o utilizzati per attività lavorative commerciali e/o terziarie nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge regione n. 33 del 2007.

I locali seminterrati adibiti ad attività lavorative commerciali e/o terziarie devono essere dotati di sistemi idonei di aerazione, illuminazione e protezione dall'umidità.

L'utilizzo di detti locali seminterrati per le attività di cui al presente comma è ammesso, previo parere favorevole dell'ASL e previa verifica degli standards urbanistici di piano (distanza dagli edifici, Rapporto di Copertura, I.F.F. ecc.).

## **28.7. PIANI INTERRATI**

**Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato, come definiti al punto 22 dell'allegato a.**

Conformemente alla L. regionale Puglia 15 novembre 2007, n. 33 sono considerati piani interrati i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale.

I piani interrati possono, essere utilizzati per attività lavorative commerciali e/o terziarie nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge regione n. 33 del 2007.

L'utilizzo di detti locali seminterrati per le attività di cui al presente comma è ammesso, previo parere favorevole dell'ASL e previa verifica degli standards urbanistici di piano (distanza dagli edifici, Rapporto di Copertura, I.F.F. ecc.).

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque idoneo ad evitare inconvenienti di carattere igienico.

## **28.8. SOTTOTETTI**

**Sono considerati piani sottotetti quelli definiti al punto 23 dell'allegato a.**

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.

Quelli non abitabili, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non devono avere altezza media eccedente i mt. 2.00, lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0.40 e non possono essere utilizzati che come depositi, magazzini o servizi accessori tecnici.

In corrispondenza della copertura dei volumi destinati a lavanderie e stenditoi coperti sono ammessi lucernari di dimensione superiore di quelle sopradette.

I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al precedente articolo, riguardo all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.

Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre esistere un rivestimento interno o contro soffitto, con spazio d'aria interposto di altezza non superiore a mt. 0.50 inaccessibile, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

### **28.8.1 RECUPERO DEI SOTTOTETTI, DEI PORTICATI, DEI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI**

#### **28.8.1.2 OGGETTO**

Ai sensi della L.R. 15 novembre 2007, n. 33 e della L.R., negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza e/o adattività commerciale e terziaria, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l'intervento di ristrutturazione, sono consentiti, nei limiti di cui alla medesima legge, i seguenti interventi:

- a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l'uso residenziale;
- b) il recupero dei porticati a piano terra o piano rialzato, da destinare prioritariamente a uso terziario e/o commerciale, limitatamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- c) il recupero dei locali seminterrati da destinare a uso residenziale e dei locali seminterrati e interrati da destinare a uso terziario e/o commerciale, nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai successivi articoli.

#### **28.8.1.3 CONDIZIONI PER IL RECUPERO**

Il recupero volumetrico attraverso gli interventi di cui precedente è consentito alle seguenti condizioni:

- a) gli edifici interessati siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della l.r.15 novembre 2007, n. 33, avvenuta il 26 novembre 2007;
- b) gli strumenti urbanistici non prevedano alcuna preclusione per interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'articolo 3, lett. d), del TU;
- c) gli edifici interessati devono ricadere in una area in cui la nuova destinazione richiesta (abitativa e/o commerciale e/o terziaria) sia ammissibile e prevista dalle stesse norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente, attraverso l'individuazione di destinazioni d'uso e di trasformazioni edilizie e/o urbanistiche consentite;
- d) gli edifici interessati devono essere serviti da urbanizzazioni primarie;
- e) la realizzazione degli interventi deve essere effettuata in modo da raggiungere almeno la classe energetica "B" come definita dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

- f) l'intervento deve essere conforme alle norme in materia di sicurezza stati degli edifici e delle prescrizioni in materia di igiene e sanità;
- g) l'intervento non usufruisca degli incentivi economici previsti all'art.65 del presente regolamento;
- h) restano impregiudicati i diritti ed i rapporti basati sulla disciplina civilistica del condominio;
- i) i vani destinati ad uso residenziale abbiano necessariamente un'altezza non inferiore a 2,70metri;
- j) si corrisponda il contributo di costruzione per le superfici oggetto dell'intervento ad integrazione di quanto già versato per il rilascio dell'originario titolo edilizio.

In relazione alla disposizione di cui al comma 1, lett. a), l'attributo "legittimamente realizzati" si intende riferito agli edifici condonati a condizione che alla data del 26 novembre 2007 sia stato rilasciato il PdC in sanatoria. In relazione alla disposizione di cui al comma 1, lett. d), per urbanizzazioni primarie devono intendersi, nelle misure consentite, le opere essenziali per garantire la sicurezza e l'igiene, quali le strade, la pubblica illuminazione, la rete elettrica, la rete fognante e la rete idrica. Per quanto non valutato nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n.33/2007 e ss.m.i.

#### **28.8.1.4 PRESCRIZIONI PER I PORTICATI AD USO ESCLUSIVAMENTE PRIVATO**

Le disposizioni di cui alla l.r. 15 novembre 2007, n. 33 e ss.m.i, in materia di recupero dei porticati si applicano:

- agli edifici Edilizia residenziale sovvenzionata realizzati alla data del 26 novembre 2007;
- anche agli edifici non Edilizia residenziale sovvenzionata nel centro abitato con l'obbligo di riutilizzare il porticato per uso terziario e/o commerciale, oppure ad Edilizia residenziale sovvenzionata, per la quale stipulare apposita convenzione.

Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'art. 1, comma 2), lett. b) della L.R. 33/2007, è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità o di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene. In deroga alle vigenti norme è consentita una altezza minima di piano diversa, comunque non inferiore a 2,70 metri. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi così come definiti dalla L.R. 33/2007 comporta la corresponsione degli stessi oneri.

#### **28.9. LOCALI INTEGRATIVI PER LA RESIDENZA**

Tutti gli edifici residenziali, costituiti da più unità immobiliari servite da una stessa scala, devono essere dotati di idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, ecc. ubicati in prossimità delle scale e degli ascensori e a livello dell'ingresso principale.

Gli edifici residenziali con un numero di unità immobiliari superiore a 6, devono essere dotati di uno o più locali da utilizzarsi per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.). Detti locali devono avere una superficie netta minima di 24 mq; tale superficie deve essere di mq 1,5 per ogni unità immobiliare oltre alle 6.

Detti locali devono avere altezza minima netta di m 2,40, rapporto minimo di illuminazione e areazione come stabilito per i locali di categoria V1 ed essere dotati di almeno un servizio igienico munito di disimpegno; essi possono essere ubicati al piano terreno o al seminterrato, possibilmente con verde a livello.

Le superfici lorde dei locali integrativi per la residenza di cui sopra, non vanno computate ai fini del calcolo della superficie utile Su dell'edificio, di cui al precedente art.3 e, pertanto, per tali volumi non viene corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

L'accesso ai sopradetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con rampe e/o ascensori al fine di poter essere fruiti anche da persone anziane o con ridotte o impedito capacità motorie.

#### **28.10. RINGHIERE E PARAPETTI**

I davanzali delle finestre dei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m.1,50

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m.1,20

Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m.1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni inferiori a cm.10,00.

I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m.1,00.

Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.

#### **28.11 EDILIZIA RURALE**

##### **28.11.1 COSTRUZIONE EDIFICI CON FUNZIONI AGRICOLE**

Qualifiche imprenditoriali in agricoltura Sono giuridicamente riconosciute le seguenti qualifiche imprenditoriali in agricoltura: a) imprenditore agricolo professionale (nel seguito denominato "IAP") di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato e integrato con d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101; b) coltivatore diretto di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454. Si intendono integralmente recepite nel presente regolamento le definizioni e le disposizioni di cui: a) alle norme richiamate al comma 1 b) alla DDS/ALI 30 agosto 2007, n. 356, e alla DDS/ALI 3 luglio 2008, n. 296, pubblicate, rispettivamente, nel B.U.R.P. n. 132 del 20 settembre 2007 e nel B.U.R.P. n. 296 del 3 luglio 2008, le successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1 del comma 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come modificato e integrato con d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, l'UPA accerta "ad ogni effetto", quindi anche per gli effetti in materia di edilizia ed urbanistica, il possesso dei requisiti di IAP. Ai sensi della DDS/ALI 30 agosto 2007, n. 356 il riconoscimento della qualifica di IAP è ottenuto, in presenza dei necessari requisiti, mediante domanda all'Ufficio Provinciale Alimentazione competente per territorio.

### **28.11.2 DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI AVENTI QUALIFICA IMPRENDITORIALE**

Nei contesti rurali, la nuova costruzione di impianti e attrezzature per la produzione agricola e per l'allevamento, impianti produttivi agro-alimentari e agriturismo è consentita solo ai soggetti che abbiano la qualifica di IAP.

Il soggetto avente titolo a presentare domanda di PdC deve esibire l'attestato di IAP rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura ("UPA");

a) l'intervento deve essere corredato dell'attestazione di idoneità tecnico produttiva ("ITP") rilasciata dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura ("UPA");

b) che l'intervento deve essere compatibile con i vincoli e le prescrizioni di natura territoriale. Nei casi di cui al comma 1 il rilascio del PdC resta subordinato alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari del vincolo di pertinenzialità dell'intervento oggetto del PdC medesimo alla esistente azienda agricola.

La trascrizione di cui al comma 2 deve dare atto del divieto di cambio di destinazione d'uso e del divieto di eliminazione del vincolo di pertinenzialità anche in caso di trasferimento dell'azienda nei dieci anni successivi al rilascio del certificato di agibilità.

Nei casi di cui al comma 1 il rilascio del PdC non è soggetto a contributo di costruzione allorché il titolare del PdC medesimo sia in possesso della qualifica di IAP. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, c. 1, lett. c), del TU e agli interventi di ampliamento.

### **28.11.3 DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI NON AVENTI QUALIFICA IMPRENDITORIALE**

Nelle zone agricole, la nuova costruzione di impianti e attrezzature per la produzione agricola finalizzata all'autoconsumo o al baratto familiare non è consentita a soggetti che non abbiano la qualifica di IAP. Nelle zone agricole è consentita, nel rispetto delle NTA, l'abitazione rurale alle seguenti condizioni:

a) le opere si devono inserire nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei manufatti che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo;

b) le opere si devono inserire armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone;

c) la configurazione volumetrica e i materiali dovranno relazionarsi con il contesto;

d) le superfici devono essere conformi alle disposizioni delle NTA del vigente strumento urbanistico.

Correlativamente al a) comma 2, lett. a), è comunque obbligatorio limitare le opere interrato al solo sistema fondale e alle cisterne per uso irriguo, oltre agli impianti termici e tecnologici; b) al comma 2, lett. c), sono comunque da escludersi le pertinenze di carattere residenziale (piscine, parcheggi coperti, ecc.), mentre sono consentiti tutti i tipi di struttura portante anche se sono preferibili strutture in muratura portante, in pietra o tufo, con copertura a volte, anch'essa in pietra o tufo, o le strutture rivestite con tali o strutture in legno.

Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a contributo di costruzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento.

## **28.12. PRESCRIZIONI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE, IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, SISTEMI DI EVACUAZIONE FUMI**

### **Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione**

Gli edifici di civile abitazione o più correttamente, gli edifici ad uso civile (con presenza di unità residenziali) sono soggetti alla normativa antincendio. In special modo quelli che presentano, rispetto ad un parametro di riferimento di "pericolosità" definito altezza antincendio, maggiori rischi per l'incolumità delle persone.

#### **28.12.1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

La normativa definisce l'altezza antincendio (Ha) intesa come l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Pertanto, gli edifici maggiormente pericolosi sono quelli con Ha superiore ai 12 m ed per quelli superiori a 24 m, sono soggetti anche ad ottenimento di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in quanto attività soggetta (N.77) ai sensi del D.P.R. N. 151/2011 .

Le Norma di riferimento sono il D.M. N. 246 del 16/05/1987 (G.U. N. 148 del 27/06/1987) coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M.15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" e dal D.M. 25/1/2011 "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".

Pertanto, la norma riguarda gli edifici costruiti successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. del 27/06/1987 ma anche quelli che nel seguito hanno avuto ristrutturazioni significative, e riguarda tutti gli edifici civili con  $Ha \geq 12$  m, nonché costituisce anche la regola tecnica per l'ottenimento del CPI per gli edifici con  $Ha > 24$  m.

L'art. 1.1 del DM indica che:

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione (ossia  $Ha \geq 12$  m) o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% del solaio il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

PER GLI EDIFICI CON  $12 \text{ m} \leq Ha < 24 \text{ m}$

Sono compresi tutti quei fabbricati ad uso civile che hanno  $Ha \geq 12$  m (circa 5 piani fuori terra) ma che restano al di sotto del limite di assoggettabilità al CPI ossia con  $Ha < 24$  m.

Questa tipologia di immobili viene anche indicata, con riferimento all'art. 2.0 del DM come di "TIPO a" in particolare il discrimine è dunque la data del 27/06/1987 e possiamo distinguere tra i due casi di:

- edifici di tipo a ( $12\text{ m} \leq h < 24\text{ m}$ ) costruiti prima del 27/06/1987 e che non sono stati soggetti successivamente a tale data a lavori di ristrutturazione che hanno comportato il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per questi edifici, ai fini della norma antincendio, è necessario solo il rispetto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25/1/2019 (ossia entro il 06/05/2020) delle disposizioni aggiuntive introdotte e relative al punto 9-bis. Gestione della Sicurezza della sicurezza antincendio per il livello di prestazione (L.P.) 0 ossia, relativamente al Responsabile dell'attività (Amministratore del Condominio) ed agli occupanti:

<p>Responsabile dell'attività (Amministratore del Condominio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliate)</li> <li>• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;</li> <li>• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;</li> <li>• mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione</li> </ul>
---	---

<p>Occupanti</p>	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;</li> <li>• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;</li> </ul> <p>In condizioni d'emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attuano quanto previsto nel foglio informativo</li> </ul>
------------------	--

In caso di incendio, le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.

*(In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. )*

Per tale edifici è obbligatorio il rispetto integrale della Norma ovvero, ove non fosse possibile, si dovrà procedere alla richiesta di deroga al Comando VVF di competenza.

## 28.12.2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

### Classificazione

Dovranno essere realizzati compartimenti antincendio con la seguente superficie massima e con le relative superfici massime servite da ogni scala e le connesse resistenze REI

TABELLA A			
Massima superficie del compartimento (mq)	Massima superficie (mq) di competenza di ogni scala per piano	Tipo di vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
8000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
	500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1.	60

	550	Almeno a prova di fumo interno	60
	600	A prova di fumo	60

(\*\*) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti

## 2.1 COMPORTAMENTO AL FUOCO

### 2.1.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

Le strutture devono possedere una resistenza al fuoco compatibile con il carico d'incendio presente nel fabbricato. Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative (es. locale centrale termica centralizzata). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati in base DM 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" e dal DM 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei VV.F."

#### 2.1.1 Reazione al fuoco dei materiali

Si veda il successivo punto 2.7.

### 2.2.0 Accesso all'area.

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta: 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

### 2.3 Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

### 2.4 Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A.

Negli edifici di tipo "a" la larghezza minima delle scale deve essere di 1,05 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata

a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio.

## **2.5. ascensori**

Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.

### **2.5.0 vano corsa**

Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala.

Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

1. accessi alle porte di piano;
2. aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
3. portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
4. aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 mq. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.

Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani corsa distinti.

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.

### **2.5.1 locale macchine**

Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.

Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 mq., realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad un'altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.

## **2.6 comunicazioni**

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato dalla normativa.

Relativamente alla larghezza delle porte di adduzione alle scale in edifici di civile abitazione, tenuto conto che il DM 16/5/1987 n. 246 non fornisce indicazioni sulla larghezza dei corridoi e porte che adducono al vano scala e tenuto conto del principio generale di progettazione della larghezza di uscite di piano e scala utilizzato in altre regole tecniche, si ritiene che la larghezza delle porte di adduzione al vano scala possa essere commisurata all'affollamento del piano, senza necessariamente possedere una dimensione almeno pari a quella prescritta per la scala.

## **2.7 scale, androni e passaggi comuni – reazione al fuoco dei materiali**

1. Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.

Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a", anche per i rivestimenti delle scale e gradini. Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

2. Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre a appartamenti di civile abitazione anche locali adibiti a uffici, studi professionali e altre attività lavorative, le vie d'uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, d'ingresso all'edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al p.to 3.10 dell'all. III al DM 10/3/1998.

### **3. aree a rischio specifico**

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, centrali termiche, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

### **4. impianti di produzione di calore**

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

## TABELLA C

### TIPO DI COMBUSTIBILE

Tipo di edificio	Liquido o solido	Gas con densità rispetto all'aria < 0,8	Gas con densità rispetto all'aria ≥ 0,8
<b>a</b>	△	△	▲
<b>b</b>	△	△	●
<b>c</b>	△	△	●
<b>d</b>	●	■	●
<b>e</b>	●	■	●

- = divieto di installazione entro il volume degli edifici
- = divieto di installazione entro il volume degli edifici ma ammesso sul terrazzo più elevato
- ▲ = divieto di installazione nei piani interrati
- △ = ammesso entro il volume degli edifici

Le disposizioni contenute nella tabella C sono riferite agli impianti di produzione calore aventi potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h. Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083

In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all'aria  $\geq 0,8$  che siano ubicati in locali fuori terra.

#### 5. impianti elettrici

Devono essere realizzati in conformità della legge 1 marzo 1968, n. 186 (ossia devo rispettare la regola d'arte e la normativa vigente al tempo della costruzione con relativi adeguamenti se necessari).

Negli edifici di tipo "a", ai fini della norma antincendio, non è obbligatorio un sistema di illuminazione di sicurezza.

Anche in questo caso, per quanto riguarda il rispetto della normativa per gli impianti presenti (impianti elettrici, di terra, di protezione da fulmini, impianti complementari per le parti comuni, impianto ascensore), tale indicazione è correlata anche all'obbligatorietà delle restanti norme di settore.

#### 6. impiego gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista. Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

Si definiscono "condutture principali" le tubazioni al servizio comune delle utenze dell'edificio

alimentato dall'impianto gas, cioè le sotto colonne e le colonne montanti. È consentita l'installazione delle condutture principali all'interno dell'edificio in apposito alloggiamento il quale:

1. sia a esclusivo servizio dell'impianto gas;
2. abbia le pareti impermeabili ai gas;
3. sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità; l'apertura di aerazione a quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità > 0,8, deve essere ubicata a una quota superiore al piano di campagna a una distanza misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o a quota inferiore;
4. sia dotato, a ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.

L'alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l'utenza dei vari piani del fabbricato.

#### 7. impianti antincendi

Negli edifici di tipo "a", ai fini della norma antincendio non sono obbligatori impianti antincendio.

#### 8. deroghe

Come indicato all'inizio, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

#### 9. gestione della sicurezza antincendio

Anche per questi edifici dovrà essere garantito il rispetto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.M. 25/1/2019 (ossia entro il 06/05/2020) delle disposizioni aggiuntive introdotte e relative al punto 9-bis. Gestione della Sicurezza della sicurezza antincendio per il livello di prestazione (L.P.) 0 ossia, relativamente al Responsabile dell'attività (Amministratore del Condominio) ed agli occupanti, come descritto in precedenza al punto 1 – EDIFICI DI TIPO a (12 m ≤ Ha < 24 m) COSTRUITI PRIMA DEL 27/06/1987 E CHE NON SONO STATI SOGGETTI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA A LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

Con riferimento al D.M. 25 gennaio 2019 si ha inoltre:

“ Art. 2 - Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione”  
Per edifici di tipo "a", non essendo soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non è richiesto il rispetto della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 e smi.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 19 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Esso contiene la Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.

La normativa del DM 19.5.2022 in vigore a partire dal 29 giugno 2022 va a modificare il cosiddetto Codice di prevenzione incendi, contenuto nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2015:

Nel decreto appena approvato inserisce all'interno dell'Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori, anche il capitolo V.14 dedicato in modo particolare agli edifici di civile abitazione.

Oltre alla Regola Tecnica Verticale, si può continuare a fare riferimento al Decreto Ministeriale 16 maggio 1987, modificato da DM 25 gennaio 2019 per i condomini

Le Regole Tecniche Verticali, cosiddette RTV, sono disposizioni applicabili a una specifica attività ed integrano le indicazioni fornite dalla Regola Tecnica Orizzontale, la RTO, dalla cui completa applicazione il progettista non può prescindere.

La Regola Tecnica Verticale del Decreto deve essere applicata in modo specifico agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, di altezza antincendio maggiore di 24 metri.

Tale nuova normativa deve essere utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice di prevenzione incendi del DM 3 agosto 2015 e alle altre pertinenti RTV.

Infine, la nuova alla Regola Tecnica Verticale cita espressamente la regola tecnica sulle chiusure d'ambito, cioè il DM 30 marzo 2022, che entrerà in vigore il 7 luglio: le due normative devono quindi essere applicate contemporaneamente.

Inoltre, le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate.

### **28.12.3. VOLUMI TECNICI**

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Le possibili tipologie rientranti nella definizione di volume tecnico, sono:

- a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
- e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiera;
- f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
- g) torrioni scala;
- h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

## **28.12.4 IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILE LIQUIDO**

D.M. 28 aprile 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi.

### **1.campo di applicazione**

- Impianti termici a combustibile liquido aventi portata termica complessiva superiore a 35Kw – di nuova realizzazione;
- Fanno cumulo le potenzialità di utilizzatori posti nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti;
- Non fanno cumulo gli utilizzatori domestici <35kw ad uso di singole unità immobiliari ad uso abitativo.

### **2.tipologia di impianti**

- climatizzazione di edifici e ambienti produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, forni da pane e altri laboratori artigiani, lavaggio biancheria e sterilizzazione cucine e lavaggio stoviglie.

Esclusi:

- impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale
- Inceneritori

### **3.disposizioni per impianti esistenti**

Non sono richiesti adeguamenti: Impianti esistenti con Portata termica < 116 kW

- conformi alla previgente normativa
- anche nel caso di aumento di potenza senza superare i 116 Kw Impianti esistenti con Portata termica > 116 kW
- approvati o autorizzati dai VV.F. in base alla previgente normativa
- Gli impianti in possesso di NOP devono adeguarsi entro 3 anni ad esclusione che per i requisiti di ubicazione aerazione e accesso per cui vale la previgente normativa
- anche nel caso di aumento di potenza purchè non superiore al 20%, per una sola volta.

### **4.tipologia di impianti**

- riscaldamento di ambienti
- produzione di acqua calda per edifici civili
- cucine e lavaggio stoviglie
- sterilizzazione e disinfezione mediche
- lavaggio biancheria e simili
- forni da pane e forni di altre imprese artigiane

Esclusi:

- impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale
- inceneritori

### **5.luoghi di installazione**

Gli apparecchi possono essere installati:

- all'aperto
- in locali esterni
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

### **6.installazione all'aperto ( TITOLO II )**

Qualora la generatrice del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m, impermeabile, realizzato in modo da evitare l'accumulo delle acque piovane.

#### **7.Apparecchio su spazio scoperto e costruito per tale tipo di installazione o tettoia**

- Se adiacente edificio servito la parete REI 30 incombustibile;
- Se non soddisfa p.to precedente allora distante 0,6 m da parete o struttura REI 120 (sopra 1 metro e lateralmente 0,5 metri);

#### **8.caso particolare**

- per i generatori di aria calda scambio diretto a servizio di locali pubblico spettacolo o affollamento >0,4 pers./m<sup>2</sup> serranda tagliafuoco REI 30 asservita o a dispositivo termico tarato a 80°C o Impianto rilevazione incendio.

Nel caso sia a servizio di locali dove vi è lavorazioni con possibili miscele infiammabili non consentito ricircolo:

- Tubi e nastri radianti interni con bruciatori esterni possono essere installati purché la parete attraversata sia per 1m incombustibile

#### **9.installazione in locali esterni (TITOLO III)**

Locale su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni.

- Ad uso esclusivo e di materiali incombustibili
- Rispettare requisiti di ubicazione titolo II
- Aerazione in funzione portata termica come indicato titolo (TITOLO IV)
- Posizione apparecchi consenta la manutenzione e regolazione

#### **10. installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito - (TITOLO IV)**

Attestata su una parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro confinante con:

- spazio scoperto strada pubblica o privata scoperta
- intercapedine ad uso esclusivo, nel caso di locali interrati, larga almeno 0,60 m.
- Attestata su parete esterna (15%);
- Posso proteggere aperture con alette parapioggia (ma devo calcolare sup. min necessaria)
- Posso considerare copertura per aerazione se è su spazio scoperto e di superficie almeno rispetto la superficie del locale: 50% per riscaldamento ambienti produzione di acqua calda 20% altri casi

#### **11.disposizioni comuni**

Aerazione superfici minime

- locali fuori terra:  $S \geq Q \times 6$
- seminterrati e interrati fino a - 5 m :  $S \geq Q \times 9$
- locali interrati a quota inferiore a -5 m:  $S \geq Q \times 12$  con min. di 3.000 cmq .
- dimensione minima di ciascuna apertura 100 cmq • Per le serre l'aerazione deve essere almeno 1 da 100 cmq

#### **12. installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito (titolo iv)**

DISPOSIZIONI COMUNI

- Gli apparecchi devono essere installati in modo che consentono manutenzioni e regolazioni

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua calda surriscaldata e vapore Strutture**

- materiali in classe zero di reazione al fuoco
- portanti R 120 e di separazione REI 120
- se  $P < 116$  kW ammesso R/REI 60 Altezza del locale
- 2.00 m  $P \leq 116$  kW

- 2.30 m  $116 < P < 350$  kW
- 2.50 m  $P > 350$  kW

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua calda surriscaldata e vapore**

Se la generatrice del serbatoio è a quota maggiore dell'asse del bruciatore allora occorre soglia del locale di altezza 20 cm per costituire un bacino di contenimento.

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua calda surriscaldata e vapore**

- La superficie di ventilazione calcolata con Qx6, QX9, QX12 con minimo di 2.500 cmq;
- Lungo l'apparecchio può passare il canale da fumo condotte aerotermiche tubazioni acqua, del combustibile vapore cavi e quanto a servizio dell'apparecchio;
- Si possono mettere apparecchi vicini, sovrapposti e comunque deve essere consentita la manutenzione.

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua ACCESSO calda surriscaldata e vapore**

- Spazio scoperto • Strada pubblica o privata scoperta, porticati intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 metri.

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua calda surriscaldata e vapore ACCESSO dall'interno tramite disimpegno:**

- superficie minima netta di 2 metri
- strutture REI60 e porte REI 60
- areazione (almeno 0,5 mq) realizzata su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso non sia realizzabile è consentito l'utilizzo di un condotto (0,1 mq) sfociante sopra la copertura dell'edificio

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua calda surriscaldata e vapore ACCESSO esclusivamente dall'esterno o da intercapedine (0,90 m):**

- locali di spettacolo o affollamento  $> 0,4$  p/mq
- caserme • attività del D.M. 16/2/1982 (ora DPR151/11):
- Ex 51 teatri di posa per riprese televisive
- Ex 75 impiego di sorgenti radioattive
- Ex 84 alberghi (adesso anche le R.T.A.....)
- Ex 85 scuole
- Ex 86 ospedali e case di riposo
- Ex 89 uffici con oltre 500 dipendenti (adesso 300....)
- Ex 90 edifici storici (musei, biblioteche, ...)
- Ex 92 autorimesse
- Ex 94 edifici civili con  $H > 24$  m Ministero dell'Interno

Locali per forni, lavaggio biancheria altri laboratori

- Impianti realizzati in ambienti ad uso esclusivo o avvengono le lavorazioni
- Strutture R-REI 60 oppure R-REI 30 se  $P < 116$  KW;
- Accesso da esterno L 0,8 m incombustibile;
- Accesso da locali attigui pertinenti l'attività tramite serramenti  $L > 0,8$  m e REI30 con dispositivo autochiusura anche n.a. purché asservito a sistema di rilevazione incendi

#### **Locali per apparecchi climatizzazione acqua calda surriscaldata e vapore**

##### **PORTE DEI LOCALI**

- apribili verso l'esterno
- altezza minima 2 m
- larghezza minima 0,60 m
- congegno di autochiusura
- per l'accesso dall'esterno materiali in classe zero

- per l'accesso dall'interno e dei disimpegni REI 30/60 (se <116kw o >116kw)

#### **Locali per impianti cucina**

- Impianti realizzati in ambienti ad uso esclusivo
- Strutture R-REI 120 oppure R-REI 60 se  $P < 116KW$ ;
- Accesso da esterno L 0,8 m incombustibile;
- Accesso da locali consumazione pasti porte L 0,8 m REI 60 se  $P \geq 116$  oppure REI 30;
- Comunicazione si può avere con altri locali pertinenti tramite disimpegno anche non areato (per pubblico spettacolo disimpegno areato)
- Porta con dispositivo autochiusura o sempre aperto con sistema rilevazione incendio

#### **Locali per impianti cucina nello stesso locale consumazione pasti**

- Aspirazione fumi e Cappa aspirante;
- Le cappe devono essere incombustibili e con filtri per grassi e raccolta condense;
- Comunicazioni con altri locali pertinenti REI 30 con autochiusura;
- Locale di consumazione uscite congrue per rapido sfollamento in funzione affollamento.

#### **Locali ad uso esclusivo**

- Caratteristiche come locali CT (compartimentazione, aerazione ecc.)
- Possono comunicare con locali da riscaldare con condotte aerotermiche

#### **Locali non uso esclusivo**

- No Pubblico Spettacolo o aff.  $>0,4$  persone  $m^2$ ;
- No se lavorazioni possono formare atmosfere esplosive; Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Dif

#### **Generatori aria calda a scambio diretto**

- Parete dove è addossato generatore REI 30 incombustibile;
- Altrimenti distanza Generatore 0,6 metri da parete e 1 metro da copertura altrimenti interposizione parete REI 120 oltre 0,5 metri proiezione del generatore;
- Distanza da generatore materiale combustibile almeno 4 metri;
- Se generatore è installato a pavimento o  $h < 2,5$  metri da pavimento intorno ad esso rete metallica h 1,5 m distante 0,6 metri

#### **Condotte aerotermiche**

- Di idonea reazione al fuoco D.M. 31.03.2003 (riferito requisiti per impianti ventilazione);
- Sigillatura attraversamenti materiale incombustibile;
- No attraversamenti di luoghi sicuri (esclusi spazi scoperti) luoghi rischio specifico vani scala, ascensori o luoghi rischio esplosione a meno che non siano racchiusi in strutture almeno REI 30;
- Se attraversa compartimento serve serranda tagliafuoco REI congruo con compartimento e azionata da rilevatore di fumo o dispositivo termico  $80^\circ C$ . Se si attiva serranda si deve spegnere il gruppo.

#### **Locali installazione Moduli Tubi radianti**

- No Pubblico Spettacolo o aff.  $>0,4$  pers/ $m^2$
- No se lavorazioni possono dare atmosfere esplosive
- Pareti dove sono addossati REI30 incombustibili
- Se non si rispetta allora il Generatore a 0,6 metri da parete e 1 metro da copertura altrimenti interposizione parete REI 120 oltre 0,5 lateralmente e 1 metro verticalmente la proiezione retta del bruciatore.

#### **Disposizioni Moduli Tubi Radianti**

- Distanza tra superficie esterna del modulo ed materiali combustibili in deposito ed il piano di calpestabile almeno 4m se non necessitano superfici maggiori;
- La temperatura max. sulle strutture verticali e orizzontali devono consentire  $T < 50^\circ C$ ;

#### **Locali installazione Nastri Radianti**

- Distanza tra superficie esterna del modulo ed il piano calpestabile almeno 4m;
- No Pubblico Spettacolo o aff. >0,4 persone m<sup>2</sup>
- No se lavorazioni possono dare atmosfere esplosive
- No locali interrati;
- Vedere specifiche disposizioni di P.I. per altri casi;
- Si impianto sportivo con aff.> 0,1 se gruppo termico esterno

#### CARATTERISTICHE LOCALI Nastri Radianti

- Unità termica esterna:
- rispetto installazioni all'aperto;
- Unità termica Interna
- Pareti REI 30 incomb.
- Se non si rispetta 0,6 m da parete e 1 m da copertura altrimenti interposizione parete REI 120 oltre 0,5 lateralmente e 1 metro verticalmente la proiezione retta del bruciatore

#### Condotte radianti Interno LOCALI

- Almeno 1,5 metri e comunque tali da garantire il non raggiungimento di temperature pericolose sui materiali
- La temperatura max. sulle strutture verticali e orizzontali devono consentire  $T < 50^{\circ}\text{C}$ ;

#### Condotte radianti Interno LOCALI Aerazione impianto termico interno:

Siano realizzate idonee aperture di ventilazione  $S \geq QX6$  Impianto termico esterno  $S \geq QX6$  se  $VL/VC < 150$  Dove VL=Volume Locale VC=Volume interno circuito di condotte radianti

#### Installazioni in serre

- Almeno 0,6 metri da parete e 1 metro da copertura altrimenti interposizione parete REI 120 oltre 0,5 da proiezione retta del bruciatore.
- Aerazione almeno da n° 1 Apertura di cmq 100.

#### Deposito di combustibile liquido

- Serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile liquido;
- Capacità del serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
- UBICAZIONE:
- Esterno / Interno
- Interrati / a vista

#### SERBATOI A SERVIZIO DI IMPIANTI TERMICI Modalità di installazione

- deposito esterno edificio può essere interrato, a vista in apposito locale, o all'aperto;
- deposito interno edificio può essere interrato sotto pavimento, a vista in apposito locale (caratteristiche 4.1.1. per locale quindi 15% attestazione su spazio scoperto)
- Locale deposito deve essere uso esclusivo.

#### SERBATOI A SERVIZIO DI IMPIANTI TERMICI

- Ogni serbatoio max 25 m<sup>3</sup> • CAPACITA' DEPOSITO COMPLESSIVA – 100 m<sup>3</sup> esterno fabbricato; – 50 m<sup>3</sup> interrati interno fabbricato; – 25 m<sup>3</sup> in vista all'interno del fabbricato

#### DEPOSITI ESTERNO EDIFICIO

##### Serbatoi Fuori Terra

Dotati di tettoia incombustibile di protezione agenti atmosferici.

Bacino contenimento impermeabile capacità  $\frac{1}{4}$  la capacità complessiva.

No su terrazze e rampe carrabili

##### Serbatoi Interrati

Non devono essere danneggiati da eventuali carichi

##### Serbatoi All'interno di locali

Locale materiale incombustibile

La porta di accesso deve avere soglia rialzata

Bacino contenimento impermeabile capacità  $\frac{1}{2}$  la capacità complessiva

#### **DEPOSITI INTERNO EDIFICIO**

##### **Serbatoi Fuori Terra**

Pareti e solaio deposito REI 120 Serbatoio deve posare su selle R 120.

Serbatoio ad una distanza da muri e solai che consentono manutenzioni ecc.

La porta di accesso deve avere soglia rialzata Locale deve costituire bacino contenimento impermeabile per la totale capacità del deposito.

##### **Serbatoi Interrati**

Pareti e solaio deposito REI 90

#### **DEPOSITI ESTERNO SERRE**

##### **Fuori terra in locale esterno**

Pareti e solaio deposito incombustibili

Serbatoio ad una distanza da muri e solai che consentono manutenzioni ecc.

La porta di accesso deve avere soglia rialzata.

##### **Fuori terra all'aperto**

Tettoia incombustibile di protezione da agenti atmosferici, bacino di contenimento pari a  $\frac{1}{4}$  della capacità del deposito.

No installazione su rampe carrabili e terrazze.

##### **Serbatoi Interrati**

Non devono essere danneggiati da eventuali carichi.

#### **DEPOSITI INTERNO SERRE**

##### **Serbatoi Fuori Terra**

Posti su apposite selle e bacino contenimenti  $\frac{1}{4}$  capacità.

Se le serre sono combustibili allora distanza tra pareti serra 0,6 metri e distanza copertura 1 m.

Se non si rispetta sopra interporre una parete REI 120 per almeno 0,5 metri proiezione retta.

Tra serbatoi ed involucro bruciatore 5 metri

##### **Serbatoi Interrati**

Non devono essere danneggiati da eventuali carichi

##### **Tumulati ricoperti di terra**

Locale materiale incombustibile.

Serbatoio ad una distanza da muri e solai che consentono manutenzioni ecc.

La porta di accesso deve avere soglia rialzata.

Bacino contenimento impermeabile capacità  $\frac{1}{2}$  la capacità complessiva

#### **ACCESSO DEPOSITO**

- Come impianto termico
- Il disimpegno per accesso al locale CT può essere comune con quello di accesso al locale deposito;
- I locali destinati a depositi possono comunicare tra loro con porte REI 90;
- Aerazione su pareti esterne di 1/30 sup. in pianta del locale;
- Porta 0,80 metri verso esterno con dispositivo autochiusura e REI 60

#### **ACCESSO DEPOSITO**

I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione ed essere muniti di:

- tubo di carico - tubi di sfiato dei vapori - dispositivo di sovrappieno

- idonea messa a terra - targa di identificazione inamovibile che riporti nome del costruttore, anno di costruzione, capacità.

##### **Disposizioni complementari**

- Dispositivo automatico per intercettazione combustibile

- Organo intercettazione chiusura rapida manuale comandabile dall'esterno del locale
- Interruttore elettrico generale posto all'esterno dei locali o comunque lontano dagli utilizzatori in posizione segnalata.
- 1 estintore 6kg 21A 113B per ogni apparecchio (generatore+bruciatore) e/o serbatoio f.t.
- Impianti >1160Kw 1 estintore carrellato 50kg

### **28.12.5. IMPIANTI A COMBUSTIBILE SOLIDO**

#### **Norme di riferimento**

- Fino a 35Kw: Norma UNI 10683 – generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili – requisiti di installazione.
- Oltre 35Kw: D.M. 28.04.2005 per gli aspetti inerenti ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di areazione

#### **Chiarimenti**

- Lettera Circ. M.I. n°324/4147 del 07.03.2003 inerente gli impianti di verniciatura (anche a combustibile liquido);
- Nota Direz. Regionale VV.F. Liguria n°4121 del 10.05.2011 inerente l'ammissibilità di doppia alimentazione gas-liquido per impianti termici.

#### **Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per centrali termiche a gas ( dec. 2 Ministero 8 nov. 2019).**

Con Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019, pubblicato sulla GU n. 273 del 21 novembre 2021, è stata approvata la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Tale decreto entra in vigore dal 21 dicembre 2019 e, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 per gli impianti esistenti, abroga e sostituisce la precedente Regola Tecnica di cui al Decreto ministeriale 12 aprile 1996, modificato dal Decreto 23 luglio 2001.

Nello specifico tali disposizioni si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

- a) climatizzazione di edifici e ambienti;
- b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Si ricorda che più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati. Pertanto qualora la portata termica complessiva sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.

All'interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.

Non rientrano nel campo di applicazione del decreto, gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli impianti di incenerimento, gli impianti costituiti da stufe catalitiche e gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti a disposizioni di adeguamento degli impianti esistenti

Gli impianti esistenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni del decreto 8 novembre 2019, ad eccezione dei seguenti casi:

1. Gli impianti esistenti al 21 novembre 2019 e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

2. Gli impianti esistenti al 21 novembre 2019 e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

L'obbligo di adeguamento alle disposizioni del decreto 8 novembre 2019 ricorre anche nei casi di successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai punti precedenti o nei casi di aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al 20% o nei casi di passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW.

Riepilogo delle principali normative antincendio per impianti termici con  $P > 35\text{kW}$

## **28.12.6 SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI FUMI**

### **28.12.6.1 REQUISITI GENERALI**

Tutti i sistemi che determinano emissione poco rilevante di vapori/fumi/odori di cottura, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e assimilabili, devono essere dotati di idonei

sistemi di aspirazione fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco al tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente.

Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato.

Inoltre, i sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma UNI 10339:2005.

#### **28.12.6.2 Cappe di aspirazione e canne fumarie**

Le cappe di aspirazione e le canne fumarie devono possedere le seguenti caratteristiche specifiche:

a) Cappa sui fuochi e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a  $0,4xh$ , dove per  $h$  si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura.

b) Cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a  $2\text{m/s}$  con alla base idoneo raccogliatore per i depositi grassi.

c) Velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra  $0,25$  e  $0,50\text{m/s}$ .

d) Reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e, nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura almeno dell'80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti) con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a  $2,50\text{m}$  dal piano di calpestio.

e) Comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro.

f) Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono essere dotati delle migliori tecnologie per l'abbattimento del particolato. Le canne fumarie devono possedere le seguenti caratteristiche specifiche:

a) Essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alla normativa vigente;

b) essere di materiale impermeabile, resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;

c) essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento; l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria;

d) avere andamento preferibilmente verticale rettilineo senza restringimenti;

e) non accogliere lungo il proprio percorso altri scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;

f) avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale;

g) essere poste a distanza superiore a 20 cm rispetto a strutture lignee o avere una contro-canna in materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3 cm;

h) sfociare sul coperto, con esclusione di espulsione a parete, e quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di 10 m, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale; i) avere coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2°C, con l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono. I camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. Le bocche (comignoli) dei camini devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati:

a) In ogni caso devono avere quota di sbocco sulle coperture ed anche essere posti a distanza non minore di 10,0 m da fabbricati limitrofi, abbaini e superfici finestrate.

b) Se la distanza, invece, è minore di 10,0 m in caso di coperture a tetto i camini devono avere quota di sbocco almeno 1,5 m superiore al colmo del tetto su cui insistono ed anche, contemporaneamente, almeno 1,5 m superiore al colmo del tetto dell'edificio posto a distanza minore di 10,0 m.

c) Se invece si tratta di copertura piana la quota di sbocco dovrà essere almeno 0,50 m superiore alla quota di colmo del muretto d'attico ovvero alla quota di copertura, in assenza del muretto d'attico.

d) In caso il fabbricato limitrofo (o l'abbaino o la superficie finestrata) sia posto dal comignolo a distanza compresa fra 10,0 e 50,0 m, il comignolo avrà quota di sbocco non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10,0 m.

Sia in caso di esigenze di adeguamento di comignoli che nel caso di nuove installazioni, potranno essere consentite situazioni difformi o non contemplate dalle presenti disposizioni, solo in casi eccezionali - di seguito esplicitati - e per i quali non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ottemperare a quanto stabilito nel presente provvedimento.

A tal fine innanzi tutto dovrà essere dimostrato che l'immobile su cui si interviene sia privo di posizioni quali: intercapedini direttamente utilizzabili allo scopo, cavedi, cortili interni comunque utili a consentire l'installazione di camini/comignoli per raggiungere la copertura senza interferenze.

Dovrà, altresì, essere dimostrato che quelli posti nelle vicinanze rappresentano un ostacolo particolarmente rilevante ai fini di consentire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Potranno essere valutati casi eccezionali anche quelli nei quali, pur essendo tecnicamente possibile l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura, l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura non sia possibile per motivi di contrasto architettonico e/o decoro che possono verificarsi in: a) centro storico o zone di interesse ambientale; b) zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).

La verifica del soddisfacimento delle condizioni di cui al presente punto c) che precede è eseguita dal Servizio Assetto del Territorio anche per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), cui dovrà essere avanzata richiesta di nulla osta alla deroga.

Al fine di ottenere la deroga al presente provvedimento, dovrà essere presentata al Comune apposita istanza motivata e corredata almeno dalla seguente documentazione: a) relazione tecnica esplicativa, con indicazione di tipologia e caratteristiche delle apparecchiature installate; b) planimetria della zona in scala 1:2000 o superiore se disponibile; c) pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate; d) fotografie, sezioni e/o prospetti che evidenzino la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti; e) parere/nulla osta del condominio;

f) parere dell'Autorità competente e/o dell'Ente delegato in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).

Per quel che riguarda l'uso di combustibili per gli impianti di cottura i prodotti della loro combustione dovranno essere comunque immessi in canna fumaria e, pertanto, si suggerisce l'uso di impianti elettrici. Resta ferma, comunque, l'applicazione dell'art. 674 C.P. e dell'art. 844 C.C. qualora sia determinato nocimento al vicinato nonostante l'impiego di sistemi di filtrazione ed abbattimento di vapori e odori di cottura, anche se certificati.

### **28.12.6.3 PROCEDURE**

Sia nel caso di impiego di sistemi di evacuazione che pervengono in copertura che nei casi nei quali sarà stato accertato il soddisfacimento delle condizioni che consentono la deroga (attraverso il rilascio del succitato nulla osta da parte della struttura tecnica di riferimento)

### **28.12.6.4 CONTROLLI**

Si eseguiranno verifiche sul rispetto delle norme di specifica competenza istituzionale: il Regolamento di Igiene, il presente Regolamento, le norme di cui al DPR 380/2001 vigenti nonché l'avvenuta presentazione della comunicazione alla Provincia di Lecce delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante, con applicazione delle conseguenti sanzioni. In particolare, ove a seguito di controlli da parte dei soggetti preposti per legge, venga riscontrata l'assenza di contratto di manutenzione periodica, ciò dovrà essere segnalato Al Sindaco per la immediata adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività.

Nel caso in cui l'emissione in atmosfera, sebbene proveniente da attività ad emissione scarsamente rilevante (e, quindi, non soggetta a specifica autorizzazione alle emissioni), sia considerata potenzialmente pericolosa per la salute pubblica durante i controlli e che comporterebbero accertamenti strumentali, si potrà richiedere l'intervento di ARPA Puglia da parte del Comune. Gli eventuali provvedimenti, consequenziali all'esito del controllo, sono adottati dall'Autorità Sanitaria Locale a seguito di specifica proposta da parte del Direttore del SISP (L.R. n. 36/1984 e ss.mm.ii.) se interessato dalla problematica.

Quest'ultima provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari a carico dell'attività produttiva interessata. Si precisa che la polizia locale altri Organi di controllo non potranno dare seguito ad eventuali richieste di intervento che riguardino questioni non riconducibili alle fattispecie sopra richiamate, bensì relative a questioni regolate dal Codice Civile o dai Regolamenti condominiali e, dunque, di natura privatistica. Salvo che il fatto costituisca reato, a carico di coloro che non osservano la presente ordinanza è comminata una sanzione amministrativa - pecuniaria prevista dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e comunque nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

## **28.12.7 AUTORIMESSE**

Circolare 18 dicembre 2020 Oggetto: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore ai 300 m<sup>2</sup> Con l'emanazione del D.M. 15/5/2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimesse" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., è stato abrogato il D.M. 1/2/1986 recante,

"Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" (in cui, oltre alle disposizioni tecniche riferite alle attività soggette al D.P.R. n. 151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle autorimesse c.d. "sotto soglia, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai fini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>).

In particolare, si fa ricorso al Codice di prevenzione incendi, che costituisce un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia. Si dovrà comunque anche per ciò che concerne le definizioni adottate nella linea guida, si dovrà far riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i. e alla corretta lettura ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15/5/2020.

Nello specifico, quindi, si rappresenta che:

Le norme definiscono le Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti: nella colonna 3 alla prima riga (tipologia autorimesse SA, AB, HB), oltre alla nota [3] deve essere prevista anche la nota [5].

Mentre la Tabella V.6-3. Definisce i "Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio: anche per le autorimesse SB, AC, HB deve essere prevista la nota [1].

### **Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m<sup>2</sup>.**

Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m<sup>2</sup>, di seguito denominate "autorimesse sotto soglia".

Premessa: Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 e s.m. i. (art. 2, comma 5) possono costituire utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia.

Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del DM 15/5/2020, la presente linea guida non comporta ulteriori adempimenti. Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.1 e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m. i.

#### **1. Classificazione delle "autorimesse sotto soglia"**

A1 - autorimesse di superficie - Superficie complessiva dell'autorimesse (D.M. 03/08/2015 e s.m.i. - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimesse al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell'autorimesse è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimesse e dalle aree TMI non compartimentate). Per la definizione di "Superficie lorda" si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i. fino a 100 m<sup>2</sup> quadrato.

A2 - autorimesse di superficie superiore a 100 m<sup>2</sup> quadrati e fino a 300 m<sup>2</sup> quadrati.

## 2. Requisiti minimi "Autorimesse A 1"

-1. La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere > 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere 15; per quelle isolate fuori terra è sufficiente che l'autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili.

-2. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico, devono essere realizzate almeno con porta metallica piena; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TMI TM1 (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.3) - depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico  $q < 300$  M,1/m e superficie lorda < 25 m' (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione) al paragrafo v.6.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine).

-3. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno REI 120.

.4. Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 - Capitolo S.8 - D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i), devono avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.

-5. Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessità. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.

-6. Se l'accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l'apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di mancanza di alimentazione e

Se l'accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono essere adottate tutte le misure indicate nel DM 03/08/2015 e — V.6 paragrafo V.6.5.8.

Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso l'eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e in conformità alla regolamentazione vigente.

Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima pari a 21 A 89B.

## 3. Requisiti minimi "Autorimesse A2"

1. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le "Autorimesse A 1".

2. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TMI al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015.

3. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.

4. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm. e. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l'autorimessa.

5. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell'area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.

g. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell'autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 m.

#### 4. Gestione della sicurezza

Nelle autorimesse è vietato:

1. il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
2. la presenza e l'impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
3. il parcheggio ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
4. il parcheggio, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-0 L .

#### 5. Indicazioni aggiuntive di sicurezza antincendio

Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/2018, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

**Note** : 1. Superficie complessiva dell'autorimessa (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6

Paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TMI non compartimentate). Per la definizione di "Superficie lorda" si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i. 2. ↑ TM1 (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.3) - depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico  $q < 300 \text{ M,1/m}$  e superficie lorda  $< 25 \text{ m}^2$  (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione) 3.- SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 - Capitolo S.8 - D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i),

### **28.12.8.IMPIANTI IDRICI SANITARI E DI DIFESA ANTINCENDIO**

Gli impianti idrici devono permettere un rifornimento costante di acqua potabile, attraverso sistemi di distribuzione, utilizzo e allontanamento delle acque destinate al consumo umano, pertanto è necessario un corretto dimensionamento dell'impianto (calcolo effettivo delle reali perdite di carico) e il mantenimento di temperature di acqua calda superiori a 50°C.

Un impianto idrico-sanitario comprende:

- un sistema di adduzione o di approvvigionamento, costituito dall'insieme delle reti, dei componenti e delle apparecchiature che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua calda e fredda alle varie utenze di un edificio;
- un sistema di scarico, che permette lo smaltimento delle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell'utenza.

### **28.12.8.1 RETI DI ADDUZIONE**

Un impianto idrico di adduzione inizia nel punto di allacciamento alla rete pubblica dell'acqua potabile e termina nel punto in cui l'acqua viene utilizzata, ovvero l'apparecchio sanitario (rubinetto, vasca da bagno, bidet, ecc). I sistemi di adduzione presenti in quasi tutte le abitazioni si allacciano direttamente alla rete pubblica dell'acquedotto.

All'interno della rete, l'acqua è tenuta alla pressione di circa 5-6bar, in modo tale da poter raggiungere i piani più alti degli edifici, mentre nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua nei fabbricati la pressione non deve superare i 3bar per evitare rumori, colpi d'ariete e rotture delle tubazioni. A tal fine si utilizzano dei riduttori di pressione che mantengono a valle dell'impianto la pressione stabilita. Tali riduttori vengono montati a monte della rete di distribuzione interna e a valle del contatore.

### **28.12.8.2 SERBATOI ED IMPIANTI DI AUTOCLAVE**

Quando la pressione non è sufficiente a raggiungere i piani più alti di un edificio occorre installare sistemi di sollevamento ausiliari, come l'autoclave, una vasca metallica chiusa ermeticamente che contiene al suo interno un compressore che pompa all'interno della vasca aria per impedire variazioni di pressione e permettere all'impianto di funzionare a pieno regime. Per un corretto funzionamento l'autoclave è abbinata a una elettropompa di sovrarelevazione che ha il compito di spingere l'acqua fino all'ultimo piano dell'edificio.

### **28.12.8.3 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI PER RETI IDRICHE**

La rete di distribuzione è in genere costituita da tubi orizzontali di distribuzione, colonne montanti verticali, tubi distributori ai piani e ai vari apparecchi, e dagli organi di intercettazione (valvole). I materiali delle reti idriche sono generalmente l'acciaio zincato, il rame e le materie plastiche (polietilene atossico per acqua potabile e polipropilene). L'acciaio zincato si usa per evitare la corrosione per ossidazione e per le ottime caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni indotte dall'acqua in pressione, le materie plastiche, di maggior utilizzo nell'ultimo periodo, spesso vengono scelte per i vantaggi in termini di riduzione dei tempi di montaggio e per la maggiore leggerezza e maneggevolezza (peso di circa 10 volte minore dell'acciaio). Tutte le reti comunque devono essere coibentate, per evitare le dispersioni termiche.

Un impianto all'avanguardia per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria per edifici residenziali e pubblici tiene in movimento l'acqua calda in tutta la linea primaria, riducendo la dispersione termica e i rischi di stagnazione dell'acqua e di proliferazione di batteri. Inoltre evitando le temperature critiche per la proliferazione della legionella si rende automatico e meno oneroso il processo di disinfezione termica dell'impianto.

Contatori, misuratori per impianti idrici. Ogni edificio che si collega alla rete pubblica deve essere dotato di un contatore che permette di misurare la quantità di acqua consumata da ogni utenza (m<sup>3</sup>). Di solito vengono installati in corrispondenza dell'accesso esterno del fabbricato al quale è destinata la fornitura di acqua, in modo che l'ente può effettuare le letture periodiche dei consumi senza dover entrare nelle singole abitazioni.

Contatori, misuratori, per impianti idrici.

L'acqua potabile distribuita dagli impianti idrici, pur essendo conforme agli specifici valori stabiliti dalla legge, può comunque contenere una serie di sostanze (ad es. sali incrostanti) che possono causare gravi danni sia alle reti di distribuzione sia agli apparecchi che utilizzano l'acqua stessa. Si può quindi "trattare" l'acqua prima della sua distribuzione al fine di ridurre la presenza delle sostanze indesiderate.

Tra le apparecchiature di trattamento dell'acqua ci sono i Filtri di depurazione acqua, che hanno il compito di trattenere la sabbia e i solidi sospesi nell'acqua; Dosatori di polifosfati che immettono nell'acqua sali stabilizzatori in grado di inibire la precipitazione dei sali incrostanti e/o formare film protettivi contro le corrosioni; gli Addolcitori che trasformano i sali incrostanti in sali solubili tramite l'azione di resine scambiatrici di ioni. Si può optare anche per i Neutralizzatori, Stazioni di dosaggio.

#### **28.12.8.4 RETI DI SCARICO**

Gli impianti di scarico delle acque usate sono costituiti dalla rete di tubi che servono a smaltire all'esterno dell'unità abitativa le acque in uscita da lavabi, wc, docce, vasche, lavandini della cucina, ecc. Una rete di scarico si distingue tra rete di scarico esterna per le acque piovane (acque bianche) e rete di scarico interna per le acque sanitarie (acque nere). La rete di scarico delle acque sanitarie è composta da:

- diramazioni: tratti orizzontali che raccolgono gli scarichi degli apparecchi sanitari nei singoli piani;
- colonne: tratti verticali che raccolgono gli scarichi delle diramazioni;
- collettori: tratti orizzontali, posti sotto il più basso dei piani serviti, che raccolgono gli scarichi delle colonne e scaricano in fognatura. I tratti orizzontali della rete sono installati sempre con una leggera pendenza (che va dall'1 al 4 %) per facilitare il deflusso. La rete di scarico non deve comunicare direttamente con l'aria interna degli ambienti e quindi gli ingressi devono essere chiusi con valvola idraulica a sifone.

Tale sistema di tubazione deve permettere il corretto deflusso delle acque ed il loro convogliamento alla rete fognaria; caratteristiche importanti per un regolare deflusso sono: rapidità di scarico, assenza di deposito di residui, tenuta idraulica e dei gas, reintegro dell'aria trascinata o spinta durante il deflusso, giusto rapporto tra portata di scarico e diametro interessato onde evitare il riempimento dell'intera sezione. Il deflusso dell'acqua nell'impianto deve avvenire per gravità atmosferica: ne consegue che i liquami scendono per proprio peso. Pertanto tutte le diramazioni non verticali devono essere disposte con pendenza verso l'efflusso.

Nell'impianto devono essere collegate tubazioni che permettono, attraverso una presa ed uno sbocco, una continua circolazione d'aria. La ventilazione ha la doppia funzione di consentire un'efficace aerazione e di contribuire al mantenimento dell'equilibrio delle pressioni nel sistema di scarico.

#### **Tubazioni di scarico**

Le tubazioni che raccolgono i liquami e li convogliano nei collettori devono essere dimensionate adeguatamente, con diametri appropriati onde evitare ostruzioni dei condotti che provocherebbero emissioni di odori verso i locali abitati, elevata rumorosità di scarico e ritorni di schiuma. Inoltre se si

tratta di colonne di scarico i cambiamenti di direzione devono essere realizzati mediante curve a 45 ° e non a 90 °.

#### **28.12.8.5 COLLETTORI PER IMPIANTI DI SCARICO**

I collettori di scarico sono tubazioni suborizzontali che raccolgono i liquami provenienti dalle colonne di scarico e li convogliano nelle fogne. Le colonne di scarico sono collegate ai collettori in basso mediante sifone o direttamente.

#### **28.12.8.6 POZZETTI PER IMPIANTI DI SCARICO**

Ad ogni base di colonna è buona norma posizionare un'ispezione. Le ispezioni sono raccordi a tenuta stagna con possibilità, in caso di necessità, di essere aperti per favorire l'accesso alla rimozione di eventuali ingombri.

Il diametro dell'ispezione deve essere uguale a quello del tubo fino a 110 mm. Per i tubi con diametri maggiori l'ispezione mantiene un'apertura di 110 mm. Tutte le ispezioni devono essere accessibili e di conseguenza devono essere lasciati spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.

Pozzetti per impianti di scarico

Tutte le acque reflue, prima di essere re-immesse nei fiumi o direttamente in mare, vengono trattate per essere tramite un processo di depurazione che si può articolare in degrassatori, vasche imhoff, vasche settiche, depuratori a fanghi attivi, percolatori anaerobici, percolatori aerobici con soffiante, percolatori aerobici senza soffiante, vasche disperdenti ecc.

#### **28.12.8.7 VASCHE DI SEDIMENTAZIONE PER IMPIANTI DI SCARICO**

Nelle vasche di sedimentazioni batteri attivi, scindono le sostanze organiche rendendole sedimentabili, ossia separabili dai fanghi; tali sostanze di conseguenza si depositano sul fondo delle vasche.

#### **28.12.8.9 IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE**

La fitodepurazione è un processo per depurare le acque reflue civili (cucina, bagno), che utilizza le piante come filtri biologici in grado di ridurre le sostanze inquinanti in esse presenti. I trattamenti di fitodepurazione sono trattamenti di tipo biologico che sfruttano la capacità di autodepurazione degli ambienti acquatici, stagni e paludi, in cui si sviluppano particolari tipi di piante, come la canna palustre, che hanno la caratteristica di favorire la crescita di microrganismi mediante i quali avviene la depurazione.

#### **28.12.10 NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO**

Il nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, nel caso di edifici di altezza superiore a ml 24, di costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, ecc.), e secondo la normativa in vigore.

### **28.12.11 RINVIO A LEGGI PARTICOLARI**

Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabili, ecc. sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono richiamate.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cure, industrie, impianti sportivi, ecc., che sottostanno a speciali regolamentazioni previste da leggi particolari.

### **28.12.12 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI**

L'impianto elettrico domestico è regolato dalla norma Cei 64-8 ([www.ceinorme.it](http://www.ceinorme.it)). Questa normativa stabilisce le modalità con le quali va eseguito un impianto elettrico, che detta regole precise sui limiti minimi prestazionali degli impianti elettrici per le nuove installazioni.

Ogni abitazione è dotata di un contatore, fornito dall'azienda elettrica prescelta. Esistono contatori di varia potenza, diversificati a seconda delle esigenze e dalla superficie della casa. Il contatore può avere una potenza di 3kW, il valore minimo e solitamente viene utilizzato per case con superfici fino a 75 mq, 4,5 kW e 6 kW. L'impianto deve essere realizzato in modo da poter supportare le potenze impegnate. Qualora in casa avessimo un contatore di 3 kW ma avessimo necessità di un utilizzo superiore di energia elettrica (è possibile incrementare la potenza con una semplice richiesta al gestore).

#### **28.12.13.1 QUADRO GENERALE**

I cavi partano dal quadro generale è posto all'interno della casa, solitamente situato vicino all'ingresso, ed arrivano agli interruttori magnetotermici ed all'interruttore differenziale salvavita: strumenti di sicurezza necessari in caso di sovraccarico utili per evitare incendi.

Le altre componenti dell'impianto sono:

- le prese per l'attacco degli elettrodomestici e le normali prese;
- gli interruttori semplici o composti per il controllo dei punti luce;
- la messa a terra dell'impianto (il conduttore di terra va sempre portato all'interno del centralino).

Quando si dispongono le prese ed i comandi è sempre bene tenere presente la posizione dei vari elementi presenti in casa, dall'arredamento ad elettrodomestici quali ad esempio TV o frigorifero.

#### **28.12.13.2 CIRCUITI**

L'impianto elettrico domestico viene suddiviso in "circuiti":

- a 16 Ampere, solitamente utilizzati per le prese (che solitamente vengono posizionate a 30 cm da terra oppure ad 1 m/1,20 m come per gli interruttori);
- a 10 Ampere per le luci ed un circuito di alimentazione;
- a 12V per i circuiti di chiamata, come ad esempio l'allarme sonoro che solitamente viene posizionato in bagno.

I cavi conduttori sono tre: uno per la fase corrente; uno per il neutro; uno per la messa a terra.

Questi devono essere di tre colori convenzionali diversi: il nero per la fase (ma va bene anche il rosso, il grigio e il marrone); l'azzurro o il celeste per il neutro; il giallo e verde per la messa a terra.

Oltre ai cavi ed alle prese dovremo pensare al tipo di impianto che vorremo realizzare, cioè se uno esterno od uno incassato all'interno delle pareti.

Oltre ai cavi, alle prese ed agli interruttori, in base alla tipologia di impianto scelto infatti dovremo pensare anche alle scatole nel quale alloggeremo le prese: scatole da esterno nel caso di un impianto da esterno, da incasso nel secondo caso. I cavi saranno collegati attraverso delle scatole di derivazione.

### **28.12.13.3 CARATTERISTICHE NECESSARIE PER UN IMPIANTO ELETTRICO**

La variante V3 della norma CEI 64-8 stabilisce le caratteristiche minime che deve avere un nuovo impianto elettrico:

- la sezione del montante di collegamento tra contatore e centralino  $\geq 6 \text{ mm}^2$ ;
- i cavi devono poter essere sfilabili;
- l'appartamento deve avere un interruttore generale con funzioni di interruttore di emergenza;
- i quadri elettrici dell'unità abitativa devono essere dimensionati con il 15% minimo di riserva per capienza modulare;
- Il conduttore di protezione PE deve arrivare nel quadro elettrico generale, per permettere il collegamento di eventuali, anche futuri, scaricatori di sovratensione;
- il collegamento entra-esci effettuato sui morsetti delle prese è ammesso solamente nell'ambito della stessa scatola portafrutti oppure tra due scatole adiacenti; oltre le due scatole è necessario alimentare il gruppo prese con altra alimentazione, anche dallo stesso interruttore di protezione, ma con linea aggiuntiva e non derivata dalla scatola precedente;
- l'impianto elettrico deve essere protetto da almeno due interruttori differenziali, in modo da poter garantire la continuità di servizio almeno su una delle due linee. Solitamente l'impianto viene suddiviso in "luce" e "forza" e di conseguenza è necessario garantire selettività orizzontale a queste due linee installando un differenziale dedicato ad ogni linea.

### **28.12.13.4 STRUTTURA DI UN IMPIANTO ELETTRICO**

La variante V3 della norma prescrive anche come va strutturato l'impianto considerando l'impiedi queste apparecchiature:

- differenziali con elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici oppure, in alternativa, con dispositivo di richiusura automatica;
- differenziali in classe A per la protezione di circuiti a cui fanno capo lavatrici e condizionatori, nonché apparecchiature con parti elettroniche;
- punti presa della cucina e della lavatrice con almeno una presa tipo Schuko;

- predisposizione dell'alimentazione elettrica per un'elettrovalvola di intercettazione del gas domestico, da porre nei pressi dell'ingresso del gas nell'abitazione; unitamente, predisposizione dell'alimentazione di idoneo sensore nel locale cucina.

La norma classifica l'impianto elettrico in tre livelli in base alla dotazione ed agli standard di comfort.

#### LIVELLO 1 - STANDARD MINIMO

Il primo livello prevede che le prese siano posizionate in maniera uniforme lungo la parete, e che almeno una di esse venga posizionata nei pressi della porta della stanza. Nella cucina è stabilito un minimo di prese che vanno poste all'altezza del piano di lavoro. Nel bagno invece sono richiesti almeno due punti di presa (solitamente uno presso la specchiera ed uno per la lavatrice, considerando di installare anche una presa Schuko). Per ogni presa telefonica ed ogni presa per la televisione, deve essere associata nelle vicinanze, ma in una apposita scatola dedicata, almeno un punto presa. Ovviamente questa è una conseguenza del fatto che telefoni cordless, modem per la rete internet o TV devono essere alimentati. Solitamente per le prese TV sono richieste almeno 6 prese.

Il comando dei punti luce delle varie stanze va posto nei pressi dell'ingresso della stanza, aggiungendovi eventualmente anche altri punti di comando. Nell'ingresso dell'abitazione e nei corridoi di transito deve essere installato almeno un punto luce ed un punto presa, mentre nel caso di ripostigli è sufficiente l'installazione di un solo punto luce.

Nel caso di giardini, balconi, portici o terrazzi con una superficie uguale o maggiore di 10 m<sup>2</sup> è obbligatorio installare almeno un punto luce ed un punto presa.

Anche per cantine e box, a meno che non siano alimentati dai servizi delle parti comuni, è necessario che sia installato almeno un punto luce ed un punto presa.

E' necessario che siano installati anche dei dispositivi di illuminazione di sicurezza, in modo da garantire un minimo di illuminazione nel caso di assenza di tensione. Secondo la norma deve essere presente almeno un punto luce di emergenza per superfici fino a 100 m<sup>2</sup>, mentre per superfici o livelli superiori il numero varia da 2 a 3. E' possibile utilizzare i corpi illuminanti estraibili ma non quelli con attacco a spina.

#### LIVELLO 2 - STANDARD INTERMEDIO

Il secondo livello prevede tutto quanto richiesto per il primo livello. In aggiunta a quegli standard è necessario che sia presente il sistema di controllo dei carichi, con la funzione di poter scollegare i carichi non prioritari. A questo dispositivo si assoceranno dei relé di potenza che serviranno per evitare distacchi in caso di richiesta eccessiva di potenza.

#### LIVELLO 3 – STANDARD ELEVATO

Il terzo livello prevede un impianto molto più complesso con l'introduzione di controlli di domotica. Per questa tipologia è necessaria la realizzazione di almeno quattro funzioni come impianti antintrusione, gestione delle luci, sistema di diffusione sonora, controllo e gestione dei carichi, termostati, rilevazione fumi e incendio, sistema antiallagamento o rilevazione gas, automazione delle tapparelle o il controllo remoto di più funzioni.

I controlli dell'impianto vanno fatti almeno ogni 5 anni.

## **29. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO**

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.

A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

### **a. Resistenza meccanica e stabilità**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:

1. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
2. gravi ed inammissibili deformazioni;
3. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
4. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

### **b. Sicurezza in caso di incendio**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

1. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
2. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
3. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
4. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
5. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

### **c. Igiene, salute e ambiente**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

1. sviluppo di gas tossici;

2. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
3. emissioni di radiazioni pericolose;
4. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
5. dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
6. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
7. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

#### **d. Sicurezza e accessibilità nell'uso**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

#### **e. Protezione contro il rumore**

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

#### **f. Uso sostenibile delle risorse naturali**

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

1. il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
2. la durabilità delle opere di costruzione;

3. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale e commerciale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.

Si richiama, infine, quanto disciplinato dalla L.R. 13 del 10/06/2008 (Norme per l'abitare sostenibile) e dal Protocollo ITACA.

### **30. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE**

S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- 1) adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- 2) adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- 3) evitare forme dei solai irregolari;
- 4) utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- 5) dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- 6) utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- 7) utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- 8) utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;

- 9) adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- 10) adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

### **31. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI**

Nelle nuove abitazioni, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno di preferenza essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, ecc.).

L'Amministrazione Comunale, anche ai sensi della legislazione vigente promuoverà particolari incentivi per tali installazioni.

Fatti salvi gli ulteriori incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, il Comune può dotarsi di specifico Regolamento.

Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/11, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Si richiama, infine, quanto disciplinato dalla L.R. 13 del 10/06/2008 (Norme per l'abitare sostenibile) e dal Protocollo ITACA.

### **32. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON**

Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di cui alla parte prima del presente Regolamento e nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato si specifica quanto segue.

#### **32.1. EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE**

Per tutti gli edifici di nuova costruzione la concentrazione di attività di Gas Radon non può superare la soglia di 300 Bq/mc misurato con strumentazione passiva.

Fatte salve eventuali successive modificazioni normative, Il progetto edilizio per le nuove costruzioni deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell'edificio, ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:

- a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;

- b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
- c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l'accumulo di gas radon nei diversi locali.

Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall'articolo 4 della L.R. n. 30/2016 e s.m.i.

Le caratteristiche tecniche derivanti suddetta relazione devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.

### **32.2 - EDIFICI ESISTENTI**

Per gli edifici esistenti, escludendo gli edifici residenziali, il valore di soglia è sempre di 300 Bq/mc come media annuale. Tale valore di integrazione annuale deve essere valutato sulla base di due integrazioni semestrali (primavera-estate e autunno-inverno).

Gli esercenti delle attività interessate come specificate all'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e s.m.i., inclusi gli edifici strategici di cui al DM 14.01.2008 e le scuole di ogni ordine e grado, sono quindi obbligati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.

Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20,00 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l'esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

Al superamento del valore di soglia è necessario prevedere adeguate opere di mitigazione, presentando il piano di lavoro al Comune entro 60 giorni.

Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell'immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge, e con provvedimento espresso può essere disposto il conseguente sgombero forzoso dell'immobile.

### **32.3 - PIANI URBANISTICI ESECUTIVI**

L'approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull'uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.

### **32.4 - INDICAZIONI COSTRUTTIVE**

Al fine di ridurre l'esposizione delle persone alla concentrazione di gas radon negli edifici potranno essere adottate le seguenti misure indicative di prevenzione:

- Nella fase di progettazione, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere presentata al Comune una relazione tecnica di dettaglio nella quale devono essere esplicitate tutte le misure di prevenzione da adottare affinché l'involucro dell'edificio sia il più possibile isolato dal terreno;
- Il piano di calpestio dei piani interrati/seminterrati/terra a diretto contatto con il terreno sottostante devono essere separati da quest'ultimo attraverso la realizzazione di una intercapedine orizzontale idoneamente aerata con la previsione di una tubazione di espulsione dell'aria sopra il tetto;
- Platea e pareti a contatto col terreno devono essere eseguite in calcestruzzo della classe di esposizione XC2 o superiore;
- I piani interrati e seminterrati devono essere aerati naturalmente per una superficie minima pari a 1/30 della superficie utile dei locali oppure con un sistema di ventilazione meccanica controllata;
- I materiali a base di calce devono essere preferiti ai cementi pozzolanici, ovvero ai materiali di origine vulcanica.
- Deve essere assicurata la sigillatura di crepe e fessure di muri e pavimenti contro terra;
- Le porte comunicanti con le cantine devono essere opportunamente isolate con chiusura ermetica (es. Porta REI);
- Le condotte per la corrente elettrica, l'acqua, l'acqua di scarico ecc. che attraversano parti dell'edificio a contatto col terreno devono essere stagne (per esempio mediante appositi manicotti).

### **33. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE**

Si rimanda alle specifiche norme e regolamenti sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.

Si fanno salve le normative nazionali e regionali in materia di dotazioni igienico sanitarie dei servizi ad uso abitativo e commerciale nonché le disposizioni previste nel presente regolamento.

#### **33.1. SALUBRITÀ DEL TERRENO**

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.

E' vietato, per le colmate, l'uso di materiali inquinanti.

#### **33.2. ISOLAMENTO DALL'UMIDITÀ**

Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.

Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.

I locali abitabili, posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio o vespaio aerato e le bocchette di aerazione non devono essere inferiori a 1/100 della superficie del vespaio; il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di non meno di 50 cm; gli scannafossi o le intercapedini non devono essere in comunicazione con locali abitabili o agibili.

Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti; nel caso il progetto dovrà indicare le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.

Negli edifici esistenti, qualora i locali abitati risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine aerata che circonda i locali per tutta la parte interessata: la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.

Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte.

Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica.

L'utilizzo di piani seminterrati a uso residenziale e di piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale è consentito, previo rilascio del permesso di costruire, purché siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali e siano assicurate le condizioni di cui alla legge regionale Puglia n. 33 del 2007.

Non sono comunque trasformabili in abitazione locali che presentano le seguenti condizioni:

- affaccio pari al piano strada, con aperture retrostanti, che si configurano come "grate" o addirittura senza alcuna apertura;
- il ricambio d'aria sia legato esclusivamente a sistemi meccanici di aspirazione;
- l'affaccio pari-strada sia posto su una strada aperta al traffico;
- la conformazione della via e dei palazzi finitimi sia tale da non consentire una accettabile incidenza della luce.

### **33.3. ISOLAMENTO TERMICO**

La progettazione e la realizzazione dei nuovi fabbricati deve conformarsi alle vigenti normative per il contenimento dei consumi energetici e alle specifiche leggi relative ai diversi impianti tecnologici, nonché alle prescrizioni contenute nelle NTA del PUG.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o d'inserimento d'impianto di riscaldamento in un edificio che ne sia sprovvisto, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere, che siano adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento delle coperture, dei solai soprastanti vani aperti, dei serramenti nonché dello stesso impianto termico, qualora già esistente e da ristrutturare.

Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 192/2005 devono essere dotati, al termine della costruzione ed a cura del costruttore di un Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo i criteri e le metodologie previste dalla normativa vigente in materia.

### **33.4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Negli edifici di nuova costruzione e in tutti gli interventi su manufatti esistenti, sottoposti a ristrutturazione, devono essere adottati sistemi d'isolamento acustico.

I materiali usati devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:

- rumori di calpestio, di traffico, di gestione e uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
- rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;
- rumori provenienti da laboratori e da industrie.

Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti, nei locali sottostanti, dalla pioggia o grandine, non superino i valori compatibili con la

destinazione dei locali medesimi. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato, il cui indice di valutazione sia inferiore a 30 decibel. Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla norma vigente in materia.

#### **33.4.1 RIFERIMENTI**

I riferimenti normativi sono i seguenti: a. Legge 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, e i suoi principali decreti attuativi, tra cui il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, il D. M. Ambiente del 16 marzo 1998 “tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”, il D.P.C.M. 31 marzo 1998 “atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica” e il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” (con le modifiche introdotte dalla Legge 31 luglio 2002 n° 179)- Legge Regione Puglia n. 3 del 12.02.2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”. b. La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 24.10.1995 con i successivi decreti attuativi stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

#### **33.4.2 VALUTAZIONI ACUSTICHE**

Per i vari tipi di interventi edilizi la normativa vigente prevede:

- a. Valutazione di previsione di impatto acustico (per la realizzazione di sorgenti specifiche);
- b. Valutazione di previsione di clima acustico (per la realizzazione di edifici sensibili in prossimità di sorgenti specifiche);
- c. Valutazione previsionale dei requisiti acustici degli edifici. La “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, la “Valutazione di Clima Acustico” e la “Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici” devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del PdC, alla presentazione della DIA o alla richiesta di altro atto autorizzativo disciplinato dal presente regolamento. La “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, la “Valutazione di Clima Acustico” costituiscono parte integrante della documentazione necessaria per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

#### **33.4.3 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), redatta ad opera di un tecnico Competente in acustica, è necessaria per il rilascio di PdC o atti equivalenti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività: a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali); c. discoteche; d. circoli privati e pubblici esercizi ove installati macchinari o impianti rumorosi; e. impianti sportivi e ricreativi; f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie;

E' necessaria la documentazione di previsione di impatto acustico anche per: a. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. b. attività artigianali che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento, pasticcerie, gelaterie ecc.) ed attività artigianali che prevedono l'utilizzo di attrezzatura minuta, quando – in entrambi i casi – impiegano attrezzature rumorose.

La predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere sopra riportate, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc .

#### **33.4.4 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: - scuole ed asili nido; - ospedali; - case di cura e riposo; - parchi pubblici urbani ed extraurbani; - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al paragrafo precedente La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA), redatta ad opera di un tecnico Competente in acustica, dovrà fornire tutti gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest'ultimo, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente.

#### **33.4.5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici, redatta ad opera di un tecnico competente in acustica ambientale, costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che vengano rispettati:

- i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne;
- i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. Tale valutazione è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e ai casi di ristrutturazione globale, risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso sulle seguenti tipologie di fabbricati:
  - categoria A: edifici a residenza o assimilabili;
  - categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Lo studio deve valutare le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da avere una adeguata protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e alle norme UNI. La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- indicazioni delle metodologie ed dei dati presi a base dei calcoli; nel caso che quest'ultimi provengono da prove di laboratorio, al progetto dovranno essere allegate le rispettive certificazioni;
- indicazioni della tipologia e delle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera, le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti, ecc.;
- studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area; - studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso; - scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico; - confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dalla normativa vigente; - stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio; in ogni caso sarà necessario dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

#### **33.4.6 ISOLAMENTO DA RUMORE AEREO ESTERNO**

L'isolamento da rumori aerei provenienti dall'esterno dovrà essere garantito da un valore minimo dell'isolamento acustico standardizzato di facciata da valutare secondo la normativa vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo. Costituiscono la facciata di un ambiente i componenti verticali e orizzontali (coperture) di un edificio, sia opachi che trasparenti, ed i piccoli elementi quali cassonetti, griglie di ventilazione ecc. Nelle valutazioni in riferimento alla progettazione di una facciata occorrerà riportare:

- punto di vista del rumore; - prestazione fonoisolante del componente opaco;
- classe di permeabilità all'aria degli infissi; - stratigrafia del componente vetrato;

Per quanto possibile la suddivisione interna degli ambienti costituenti l'edificio dovrà essere progettata tenendo conto del clima acustico esterno nei vari periodi della giornata, in modo che la facciata relativa al locale sia esposta al minore livello sonoro durante il periodo di uso.

#### **33.4.7 ISOLAMENTO DA RUMORE AEREO INTERNO**

L'isolamento da rumori aerei provenienti da altre unità immobiliari all'interno dello stesso edificio dovrà essere garantito da un valore minimo del potere fonoisolante apparente  $R'$  degli elementi di separazione tra gli ambienti, siano essi verticali che orizzontali da valutare secondo la normativa vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo. Nella progettazione delle ripartizioni occorrerà prestare attenzione ai seguenti fattori:

- prestazione fonoisolante della struttura; - posizionamento dei collettori di distribuzione degli impianti termici, scatole di derivazione degli impianti elettrici, cassette di risciacquo degli impianti sanitari, colonne di scarico degli impianti sanitari, canne fumarie, ecc.

#### **33.4.8 ISOLAMENTO DA RUMORE IMPATTIVO**

L'isolamento da rumori impattivi provenienti da altre unità immobiliari all'interno dello stesso edificio dovrà essere garantito da un valore massimo del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato degli elementi orizzontali di separazione tra gli ambienti da valutare secondo la normativa vigente al momento della richiesta del titolo abilitativo.

Nella progettazione dei solai occorrerà prestare attenzione alla prestazione antivibrante della struttura, alle prestazioni meccaniche del materiale isolante, al posizionamento del massetto, ecc.

#### **33.4.9 RUMORE DA IMPIANTI**

Il rumore da impianti viene suddiviso in tre categorie: - impianti interni all'edificio: rumore di impianti prodotto all'interno dell'edificio (impianti a funzionamento continuo e/o discontinuo) trasmesso tra unità immobiliari distinte.

Nella progettazione degli impianti occorrerà prestare attenzione ai seguenti fattori: i. le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua dovranno essere dimensionata in modo da mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non generare vibrazioni eccessive; ii. tutte le tubazioni devono essere coibentate, desolidarizzate da elettro-circolatori e pompe a mezzo di idonei giunti antivibranti; - impianti esterni: rumore di impianti esterni all'edificio e trasmesso all'interno delle unità immobiliari (refrigeratori d'acqua, pompe di calore, roof top, unità motocondensanti, centrali/unità di trattamento aria, ecc.). Il rumore immesso dagli impianti esterni all'edificio è soggetto al rispetto dei limiti non solo del DPCM 5/12/97, ma anche della Legge 447/95 e del DPCM 14.11.1997. - impianti interni all'ambiente: rumore di impianti prodotto all'interno della stessa unità immobiliare di installazione.

### **33.5. ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI**

Tutti i locali classificati, nell'art. 28.1 – Classificazione dei Locali, del presente RE, come V.1 e destinati

a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Tutti i locali classificati, nell'art. 28.1 – Classificazione dei Locali, del presente RE, come S.1 sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura.

In tal caso in detti locali è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sulla copertura realizzati nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato IX alla Parte V del D. Lgs. 03.4.2006, n.152

Tutte le canne di scarico o esalazione devono prolungarsi per almeno due metri al di sopra del tetto o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di mt. 20 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.

In ogni caso, negli edifici in cui sono presenti più unità abitative, la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini.

Tutte le attività lavorative che prevedano la produzione di fumi, esalazione o vapori debbono conformarsi alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento atmosferico ed essere dotati di sistema di aspirazione e di canna fumaria con sbocco sul tetto del fabbricato.

I piani interrati, seminterrati e i piani terra degli edifici di nuova costruzione, qualunque sia la destinazione d'uso prevista per essi, devono essere dotati di canna fumaria interna coibentata con sbocco sul tetto del fabbricato.

### **33.6. IMPIANTI SPECIALI**

Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, la cui esistenza deve essere comunque affidata a ditte specializzate, l'Amministrazione Comunale, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria V e S.

Alla richiesta del titolo abilitativo deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio del permesso di costruire deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto unitamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico abilitato. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitazione e/o agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto effettuato da un tecnico abilitato.

Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo dagli organi competenti, ove previsto da leggi o norme vigenti.

### **33.7. IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI**

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione (artt. 216 e 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, e al D.M. 05.09.1994) e iscritti nella prima classe, non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad insediamenti industriali ed artigianali od in quelle in cui tali attività sono consentite, e devono, in ogni caso, essere tenuti ad adeguata distanza dalle abitazioni.

Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono permanere a condizione che il proprietario dimostri che, mediante l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca nocimento alla salute degli abitanti. Il tutto sempre subordinatamente alla verifica del Servizio ASL competente.

Non è consentito lo spostamento né l'ampliamento di tali impianti nell'ambito delle zone residenziali, ma soltanto da dette zone a quelle industriali ed artigianali.

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri e iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone residenziali a condizione però che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dal Servizio ASL competente, ad evitare pericoli per l'incolumità e la salute pubblica.

### **34. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")**

La norma UNI EN 795:2002 stabilisce che per i tetti in costruzione o da restaurare o ristrutturare, devono essere montati dei robusti cavi e degli ancoraggi (classe A1, A2, C, D, E), cosiddette "linee vita", da mettere in opera.

Nel caso, pertanto, di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione che prevedano la realizzazione di un tetto inclinato, è obbligatorio, nella fase di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, allegare un elaborato scritto – grafico relativo all'installazione dei suddetti sistemi. Tali linee vita devono essere progettate e collaudate da tecnici professionisti abilitati e il montaggio deve avvenire tramite ditte specializzate in materia.

Per i tetti a falde inclinate si devono prevedere punti fissi di classe idonea con linee flessibili orizzontali e punti secondari di aggancio.

Per i tetti a falda tipo capanna o a padiglione con colmo allungato, detta norma richiede una linea orizzontale di fissaggio, costituita da una robusta corda di acciaio tesa fra due ancoraggi a norma di legge e punti di aggancio secondari, dove gli eventuali operatori di una manutenzione del tetto, possano agganciarsi con le loro cinture di sicurezza.

Alla fine dei lavori le "linee vita" devono essere certificate da ente accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e collaudate da un tecnico abilitato che ne attesti la conformità. La certificazione e l'attestazione di conformità devono essere allegate alla Segnalazione Certificata di Agibilità.

Le coperture piane, se accessibili per manutenzioni periodiche degli apparati tecnologici ivi previsti, devono essere munite di parapetti di altezza minima pari a 1,05 m o, in mancanza dei parapetti, di "linee vita" come sopra definite.

Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalle vigenti normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **35. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA**

### **35.1. OBIETTIVI**

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., R. D. 18/06/1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle Finanze del 27/10/2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e della Legge Regionale Puglia 13 dicembre 2013, n. 43.

Il Comune si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo.

### **35.2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- d) Sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- e) Giochi leciti: i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- f) Gli apparecchi o congegni da trattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
  - Apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddierides, ruspe, ecc.);
  - Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots), ossia gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque

di valore non superiore a € 100,00, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S., ossia gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm. si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- Apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S, ossia gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali.
- Apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a € 100,00, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- Giochi a distanza, ossia i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ovvero attraverso il canale telefonico, internet o altre reti telematiche;
- Esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
- Bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- Stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- Circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- Sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- Superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- Area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- Esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dal Codice del Commercio della Regione Puglia – Legge 16 aprile 2015, n. 24;
- Area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- Area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- Tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- Tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

### **35.3. LICENZE D'ESERCIZIO**

L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

L'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., R.D. 18/06/1931 n. 773, dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06/05/1940 n. 635 e dell'art. 7 della L.R. 13/12/2013 n. 43.

L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nel par. 8.2 lett. a), e), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 07/08/1990 n. 241 o formatesi a seguito di presentazione di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui all'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 06/05/1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasferite.

### **35.4. REQUISITI MORALI**

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia), n. nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 92 e n. 131 del T.U.L.P.S.

### **35.5. REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:

- Il titolare (ossia l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dal punto precedente;
- L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art.99 T.U.L.P.S.);
- Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.

Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione o installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzativo) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R.

Puglia 13/12/2013 n. 43, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi

dell'art. 8 bis della L. 24/11/1981 n. 689, sono revocate.

### **35.6. PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Inoltre:

- a. essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
- b. non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi pubblici, pertinenze degli edifici dedicati al culto, centri parrocchiali e loro pertinenze, ospedali, luoghi destinati stabilmente all'accoglienza per finalità educative o socio-assistenziali, case di cura, case di riposo.

All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/1990 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (art. 180 Reg. Es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse.

Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro

si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

### **35.7. APERTURA DI SALA GIOCHI**

L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non è ammessa nell'arco di 500 m, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.

L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

### **35.8. CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI**

La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

- a) I locali siano conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria;
- b) I locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- c) Il locale sia dotato di servizi igienici per il pubblico;
- d) I locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- e) La sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività; l'attività di somministrazione è pertanto ammessa solo come attività accessoria;
- f) Sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

### **35.9. INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI**

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

I congegni da trattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

### **35.10. NUOVA APERTURA – SUBINGRESSO – VARIAZIONI DI SUPERFICIE**

L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi, per subingresso o variazione di superficie, deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive.

Ai fini edilizi ed urbanistici alla domanda devono essere allegati:

- a) Copia del certificato di agibilità dei locali o della S.C.AGI o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- b) N. 1 planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi comprese le vie di entrata e uscita;
- c) Elenco degli apparecchi e relativi regolamenti di utilizzo;
- d) In caso di subingresso: copia dell'atto di trasferimento o attestazione del notaio;
- e) Autocertificazione sull'impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- f) Relazione tecnica attestante, nei casi previsti dal precedente art. 35.8 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento.

### **35.11. ORARI**

Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nonché la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come espressamente richiamati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011 n. 138, il Sindaco, con propria ordinanza, determina gli orari di apertura delle sale giochi.

Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare gli orari dello stesso.

### **35.12. CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min. Interno 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Svil.Econ. 22/01/2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- rispettare la normativa in materia di impatto acustico.

### **35.13. SANZIONI**

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. Puglia n. 43 del 13/12/2007 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Comune previo accertamento delle violazioni. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla suddetta legge regionale

## **36. CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

### **36.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge n. 10 del 09.01.1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; - D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge n. 10 del 09.01.1991"; - D.lgs. n. 192 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", così come modificato dal D.lgs. 311/2006; - D.lgs. n.115 del 30.05.2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"; - D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 192 del 19.08.2005 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico; - D.M. 26.06.2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; - Regolamento regionale n. 10 del 10/02/10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192"; - Legge 90/2013 secondo la direttiva 2010/31/UE.

### **36.2 ASPETTI GENERALI**

La certificazione energetica permette di stimare i consumi energetici di un edificio considerando come dati di partenza:

- caratteristiche generali dell'edificio (geometria, esposizione, volumetria, specifiche tecniche costruttive, ecc.);
- caratteristiche tecniche dell'impianto (numero e tipologia dei generatori, sistema distributivo, rendimento di produzione, distribuzione, regolazione, ecc.);
- valutazione degli apporti gratuiti (radiazione solare, numero di utenti, apparecchiature, ecc.);
- attività previste, per definire i parametri ambientali necessari ad un uso ottimale dell'ambiente costruito; -
- consumo convenzionale di riferimento, considerando anche i consumi di energia elettrica in termini di energia primaria. Il risultato delle elaborazioni altro non è che il Fabbisogno Energetico Primario Specifico convenzionalmente necessario per mantenere le condizioni di comfort ambientale definite

in fase progettuale per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua sanitaria, il condizionamento estivo degli ambienti.

### **36.3 PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

La prestazione energetica degli edifici è posta come somma delle prestazioni energetiche per la climatizzazione invernale, per la produzione dell'acqua calda sanitaria, per la climatizzazione estiva, per la ventilazione, per l'illuminazione artificiale e per il trasporto di persone o cose. In questa fase si considerano solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. Per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l'erogazione del predetto servizio.

$EPgl = EPI + EPacs + EPe + EPIll$  dove:

- EPI è l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
- EPacs è l'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria
- EPe è l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
- EPIll è l'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale Dal 01.10.2015 la prestazione globale è espressa da tutti gli apporti elencati al comma 1.

### **36.4 CLASSI DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

Le classi energetiche sono così definite: Classe A4, Classe A3, Classe A2, Classe A1, Classe B, Classe C, Classe D, Classe E, Classe F, Classe G. Si rimanda alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici emanate con Legge 90/2013 per le scale di classi energetiche della prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPI, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs e per la prestazione energetica globale dell'edificio EPgl.

### **36.5 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE)**

L'attestato di qualificazione energetica è redatto ai fini della verifica del rispetto dei valori dei requisiti minimi del progetto energetico.

L'AQE deve essere predisposto da un professionista abilitato, alla progettazione o realizzazione dell'edificio, e facoltativamente può essere presentato al progetto in sede di richiesta del PdC; deve essere presentato in maniera obbligatoria nel caso in cui ci si vuole avvalere dei bonus per la Certificazione energetica o dei bonus della Certificazione di sostenibilità.

L'AQE deve essere asseverato dal Direttore dei Lavori e costituisce allegato obbligatorio alla dichiarazione di fine lavori e deve essere intesa come attestazione di conformità edilizia. Nell'attestato dovranno essere riportati:

- esplicita indicazione che tale documento non costituisce attestato di certificazione energetica;
- i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
- la classe di appartenenza dell'edificio o unità immobiliare;

- i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente;
- deve dare indicazione dei possibili interventi migliorativi ai fini delle prestazioni energetiche e del miglioramento di classe conseguibile con tali interventi;
- firma con indicazione del ruolo svolto dal professionista.

### **36.5 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) CLASSI**

Indica un consumo standardizzato più probabile ottenuto mediante metodo di calcolo di norma e costituisce l'indicatore energetico della prestazione energetica del sistema edificio-impianto indipendente dagli effetti del clima, dal modo di riscaldamento degli occupanti, dal loro comportamento, dai loro consumi di acqua calda, dal consumo di apparecchiature non fisse nella abitazione.

Sono identificate dieci classi dalla lettera A4 alla G, nel senso di efficienza decrescente.

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in quest'ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:

- a) in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato;
- b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolarizzazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione energetica (Epi-lim) dell'edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
- c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso l'indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

### **36.7 OBBLIGO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

Per le richieste di PdC o SCIA presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgvo n. 192/05 e s.m.i. e quindi dopo il 02.02.2007 l'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per i seguenti interventi: nuove costruzioni, ristrutturazioni totale di edifici con Sup.utile > 1000 mq, demolizione e ricostruzione di edifici con Sup.utile > 1000 mq.

### **36.8 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CONFORMITÀ DELLE PRATICHE EDILIZIE ALLA NORMATIVA ENERGETICO AMBIENTALE**

La documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie alla normativa energetico ambientale deve essere presentata all'Ufficio tecnico, in triplice copia, in fase di richiesta di PdC nel caso si voglia usufruire degli incentivi, prima dell'inizio dei lavori nel caso non si voglia usufruire degli incentivi, al deposito della SCIA e deve comprendere:

- a) piante di ciascun piano dell'edificio con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali;
- b) prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare (completi di documentazione relativa alla marcatura CE);
- c) elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari;
- d) gli schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analogica voce della relazione tecnica.

La relazione tecnica relativa all'impianto da realizzare deve contenere:

- 1. descrizione dell'impianto;
- 2. specifiche dei generatori di energia;
- 3. specifiche relative ai sistemi di regolazione degli impianti termici;
- 4. dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (per impianti centralizzati);
- 5. terminali di erogazione dell'energia termica;
- 6. calcolo dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione;
- 7. sistemi di trattamento dell'acqua;
- 8. specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione;
- 9. specifiche della pompa di circolazione;
- 10. schemi impianti solari termici, fotovoltaici, ecc.
- 11. particolari costruttivi e tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo-igrometriche, massa efficace e trasmittanza termica periodica dei componenti opachi dell'involucro edilizio;
- 12 tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro permeabilità all'aria;
- 13 Relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1 della Legge n. 10 del 09.01.1991, come definita dall'Allegato E del D.Lgs. 311/2006;

Attestato di qualificazione energetica (La presentazione è facoltativa in sede di presentazione della pratica edilizia mentre risulta obbligatoria se vengono richiesti gli incentivi).

14. Calcolo degli incentivi richiesti;
15. Polizza sull'importo pari al doppio dell'importo oggetto dell'incentivo;
16. Indicazione del software utilizzato e dichiarazione resa dal Comitato termotecnica italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) attestante la garanzia che i valori degli indici di prestazione energetica abbiano uno scostamento massimo di più o meno 5% rispetto ai parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica

### **36.9 RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.28 COMMA 1 DELLA LEGGE N.10 DEL 09.01.1991 COME DEFINITA DALL'ALLEGATO "E" DEL DLGS 311/2006**

La compilazione della relazione tecnica ai fini del contenimento dei consumi energetici è stata stabilita dall'art. 28 della Legge n. 10/1991, confermata dall'art. 125 del DPR n. 380/2001 e modificata dal D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i. recante le disposizioni relative al rendimento energetico in edilizia. Le metodologie di progettazione del D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 concepiscono il sistema edificio-impianto come un'unica macchina: è un'esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano in maniera integrata. Le disposizioni normative dispongono che:

- il proprietario dell'edificio deve depositare presso lo sportello Unico Comunale, in doppia copia il progetto delle opere da realizzare, corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni di legge.
- il deposito del progetto deve avvenire secondo la tempistica sopra riportato altrimenti si incorre nella sospensione dei lavori a cura dell'AC e nell'applicazione di sanzioni amministrative;
- una copia della documentazione deve essere conservata dallo sportello unico comunale per controlli e verifiche, l'altra copia viene rilasciata al proprietario con l'attestazione dell'avvenuto deposito e da quest'ultimo consegnata al direttore dei lavori che lo conserva in cantiere. Il rilascio di tale attestazione di deposito, non presuppone alcuna "verifica" o "approvazione" da parte dell'Ufficio Tecnico circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni di legge.
- La relazione tecnica deve essere compilata, con applicazione integrale o limitata, nel rispetto di quanto riportato nell'art.3 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.
- In riferimento alla sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, con altri della stessa potenza, l'obbligo di presentazione della relazione tecnica può essere omissivo a fronte della sola presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della Legge n. 46 del 05.05.1990 e s.m.i., ai sensi dell'art. 4 comma 6 lettera f) del D.P.R. 02.04.2009 n. 59.

## CAPO II

### DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

#### 37. STRADE

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonature o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.

Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.

Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere, laddove possibile, marciapiedi o percorsi pedonali protetti di larghezza libera non inferiore a 1,50 m e piste ciclabili dedicate.

Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo paesaggistico-ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:

- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione compatibili con il contesto e comunque nel rispetto del successivo art.45.

Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni, favorendo il recupero delle acque meteoriche, opportunamente trattate, per l'irrigazione delle essenze limitrofe.

Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Dovranno essere altresì rispettate le prescrizioni di cui alle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e alle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR vigente. La segnaletica deve essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente.

Non sono ammesse scritte o "zebrature" a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi.

La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- alla realizzazione della pavimentazione;
- alla manutenzione e pulizia;
- all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- all'illuminazione, nei casi previsti.

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere carreggiata di larghezza minima di 6,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 9,00 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere carreggiata di larghezza minima di 4,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,00 m.

Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 5,50 m., nel caso di un unico senso di marcia, e di 8,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

### **38. PORTICI**

Fermo restando la definizione uniforme n. 39 dell'Allegato A di cui alla parte prima del regolamento, i porticati, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a m. 1,50 di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. 3,00 e sempre debitamente illuminati.

In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.

Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole.

E' prescritta l'adozione dei parapetti, o comunque di ripari, nei casi di aree, ballatoi, terrazze e simili - comunque accessibili - che prospettino su zone di terreno, rampe e parti di edifici, con un dislivello superiore a mt. 0,30.

Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui. Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.

Non sono ricompresi nel computo del volume totale e della superficie coperta dell'edificio:

- i portici, privati o ad uso pubblico, purché aperti per almeno la metà del perimetro esterno, o su due lati in caso di porticato di collegamento. Non sono comunque ricompresi nel computo del volume totale dell'edificio:
- le gallerie pedonali;
- i piani Pilotis;
- gli spazi del tutto o in parte fuori terra destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli.

I proprietari degli edifici prospettanti i predetti spazi sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese o a rimborsare al Comune l'intero onere richiesto per l'esecuzione della prima pavimentazione dei marciapiedi o portici fronteggianti le rispettive proprietà.

Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

### **39. PISTE CICLABILI**

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.

Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:

- Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisorii non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura vegetale;
- La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo;
- La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.

Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:

- la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;
- prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.

Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.

#### **40. AREE PER PARCHEGGIO**

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo-ambientale.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcheggio a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

- c. rampe di accesso antisdrucchiolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a:

- 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
  - 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno minimo di 9,50 m;
- d. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
- e. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
- f. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
- g. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
- 6,00 m per l'accesso ai box
  - 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice;

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili.

Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcheggio e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.

Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.

Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.

Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.

In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.

Nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi interni o esterni per parcheggio nel rispetto delle prescrizioni delle Norme di Attuazione del P.U.G.

Valgono in ogni caso le norme contenute all'art. 10 del D.P.R. 503/1996 e del D.M.236/1989 e delle altre norme nazionali vigenti in materia.

#### **41. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE**

Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone, devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.

Sono favoriti studi attenti anche per l'inserimento di fontane ornamentali ed ancor più di sculture artistiche che caratterizzino e completino tali spazi. Il tutto improntato ai più alti livelli di sostenibilità ambientale, con un attento studio del contesto urbano antropizzato e non, del soleggiamento e delle ombre, delle essenze arboree, della regimentazione e recupero delle acque meteoriche (con tecnologie drenanti e di accumulo), dell'illuminazione pubblica autoalimentata (fotovoltaico, microeolico, geotermico), ecc.

Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile, senza intralci con veicoli di qualsiasi genere, consentendone il transito solo a biciclette a passo d'uomo.

A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonature o da recinzioni ben integrate nel contesto ed elementi architettonici di arredo stabilmente infissi. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.

Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità di soggetti diversamente abili, ipovedenti, audiolesi e per la sicurezza di bambini ed anziani. Inoltre, dovranno prevedersi idonei spazi, opportunamente delimitati ed integrati nel contesto urbano, per il posizionamento dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico. Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.

Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.

Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare, le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché

omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena e ogni altra materia prima naturale).

Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.

Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione.

#### **42. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI**

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.

I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto, antisdrucchiolevole e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm, pendenza massima non superiore all'8%, ed avere le seguenti larghezze minime:

- per vie larghe  $\leq$  m. 12: marciapiedi di m. 1,20;
- per vie larghe m. 12: marciapiedi di m. 2,50;
- per vie larghe m. 15: marciapiedi di m. 3,00;
- per vie larghe m. 18: marciapiedi di m. 3,50;
- per vie larghe m. 20 ed oltre: marciapiedi di m. 4,00;

salvo che per motivi specifici in zona storica.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.

Per i percorsi pedonali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 503/1996 e del D. M. 236/89 e delle altre norme nazionali vigenti in materia.

Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.

Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.

E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del regolamento locale per la pubblicità.

#### **43. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE**

Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette al pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

Le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione e lo spostamento avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello.

Nella realizzazione delle uscite dei passi carrabili verso il suolo pubblico, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una buona visibilità.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno mt. 3,50.

Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno mt. 10 misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).

Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono comunque avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a mt. 0,90.

In corrispondenza delle uscite dai fabbricati alle rampe devono essere disposte opportune griglie per la raccolta ed il deflusso delle acque.

Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.

Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale.

Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.

Nei casi in cui la riconversione o l'eventuale modifica della tipologia produttiva o di vendita di un immobile terziario o produttivo, ovvero il subentro di attività lavorative comportino un maggiore impatto sul traffico di autovetture o mezzi pesanti si determina la necessità di adeguare le aperture dei passi carrabili esistenti alle previsioni del presente regolamento e del "Codice della Strada" con i relativi decreti attuativi.

I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcheggio maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

Per quanto attiene le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione relative ai "passi carrabili" si fa riferimento al Regolamento comunale approvato con D.C.C.n.44 del 09/12/2019 (REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI modificato con D.C.C. n. 44/2019)

#### **44. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO**

I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico, sono realizzabili previo rilascio di Permesso di costruire o SCIA.

Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; il relativo atto abilitativo può, pertanto, essere revocato quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

I chioschi devono essere realizzati secondo le caratteristiche riportate dalle specifiche norme tecniche del regolamento comunale per l'occupazione temporanea di spazi pubblici con dehors vigente.

#### **45. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DEHORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

Al fine di garantire uniformità nella fruizione generale, per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti.

Pertanto, le scelte relative a materiali e finiture devono essere effettuate d'intesa con l'Autorità comunale, nel rispetto del Regolamento comunale.

Gli oneri della manutenzione degli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico.

#### **46. RECINZIONI**

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono essere realizzate in pietrame a secco o in conci di tufo di pietra locale alte massimo 1,00 m. con altezza complessiva della recinzione 2,00 m, la cui parte eccedente la muratura sia realizzata con rete metallica a maglie tali da non ostacolare la visibilità del paesaggio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante.

Le recinzioni vanno realizzate e conformate in modo che vengano lasciate debite feritoie e passaggi per la fauna selvatica e il deflusso naturale delle acque meteoriche dei fondi, delle strade o spiazzi.

Rimangono tuttavia prescrittive le Linee guida 4.4.4 e 4.4.6 del PPTR vigente nelle zone interessanti gli Ulteriori Contesti rurali.

É possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m.

E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.

Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.

Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

#### **47. NUMERAZIONE CIVICA**

Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.

In particolari zone di pregio che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare, l'indicatore del numero civico può essere fornito da quest'ultima, obbligatoriamente con spese a carico del proprietario beneficiario.

Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo.

Nei casi di demolizione di fabbricati o di soppressione di porte di accesso dalla pubblica via il proprietario, a demolizione o soppressione avvenuta, deve dare comunicazione al Comune del numero o dei numeri civici che sono stati aboliti e/o ricollocati.

Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d'ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati.

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati ovvero della ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, relativi alle singole unità immobiliari, i quali devono essere apposti a cura e spese del proprietario stesso.

## CAPO III

### TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

#### 48. AREE VERDI

Per la progettazione delle aree a verde e la scelta delle essenze si rinvia alla parte II "Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" contenuta nel DRAG/PUE.

Fermo restando l'indice di permeabilità (definizione uniforme n. 10) stabilito nel presente Regolamento, in tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere previste adeguate aree a verde possibilmente arborato.

In tal caso il 30 % delle aree libere impermeabili a piano terra (superficie utile impermeabile del piano terra) deve essere piantumato con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive. E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti

Il progetto delle sistemazioni a verde deve comprendere le dimensioni e l'ubicazione delle parti di lotto destinate a tal fine.

Le aree a parcheggio all'aperto non devono essere conteggiate nelle zone sistemate a verde, come sopra descritte, anche nel caso di pavimentazioni con materiali che consentano la crescita del manto erboso e sistemate con arbusti/alberature varie tra gli stalli.

#### 49. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004

Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

#### Raccomandazioni operative:

*Il comune nella redazione del presente articolo può fare inoltre riferimento alle raccomandazioni contenute nella "Carta italiana dei giardini storici", approvata a Firenze il 12 settembre 1981.*

#### 50. ORTI URBANI

L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione.

Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:

- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.

La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.

Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente regolamento per le aree agricole.

#### Raccomandazioni operative:

*Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento alle Linee guida 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane).*

### **51. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE**

Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

#### Raccomandazioni operative:

*Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento alle linee guida del PPTR: 4.4.1 (Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette), 4.4.3. (Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane), 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia), 4.4.6. (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali).*

## **52. TRATTURI E PERCORSI DELLA MOBILITÀ DOLCE**

I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

Nei tratturi deve essere evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio.

È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.

### Raccomandazioni operative:

*Il comune nella redazione del presente articolo deve fare riferimento alle linee guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR. Nello specifico, per gli interventi sui tratturi cfr. gli artt. 80-81-82 delle NTA del PPTR.*

## **53. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO**

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le normative vigenti in materia, le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigenti.

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

## CAPO IV

### INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

#### **54. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.

Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate nella fognatura comunale secondo le vigenti normative inerenti il trattamento delle acque reflue e la protezione dall'inquinamento.

Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Le acque meteoriche non devono essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Quelle di prima pioggia devono essere convogliate in fogna bianca, mentre le altre acque meteoriche devono essere smaltite nel rispetto della vigente normativa. Per gli edifici ubicati in aree sprovviste di rete fognaria bianca devono osservarsi le vigenti normative.

I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **55. SPAZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

#### **56. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

## **57. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA DEL GAS**

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge.

Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

## **58. INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI**

Ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

## **59. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.

Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

### Raccomandazioni operative:

*Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.*

## **60. IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI**

### Raccomandazioni operative:

*La regolamentazione degli impianti per radiotelecomunicazioni è definita dal Comune ai sensi dell'art. 8, co.6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).*

## CAPO V

### RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

#### **61. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI**

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree di servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni bisogna tener conto degli edifici limitrofi nel senso che bisogna tendere ad un decoroso livellamento di altezze delle quote di imposta dei solai e delle aperture. Vanno inoltre preferibilmente rispettati gli allineamenti delle fronti stradali esistenti se non diversamente stabilito dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale comunale.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio e tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici circostanti e fronteggianti. Deve inoltre essere assicurato l'uso di materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma.

#### **62. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO**

##### Raccomandazioni operative:

Il comune può fare riferimento alle indicazioni contenute nel NTA PRG /PUE per i "contesti urbani storici", approvato con DGR 14/12/2010 n.2573, al capo IV delle NTA del PPTR e alle linee guida regionali del PPTR (4.4.4, 4.4.6, 4.4.7).

#### **63. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI**

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a. aggetti e sporgenze superiori a cm 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm 30 fino alla quota consentita per i balconi;
- b. porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m 2.50 se la strada ne è priva. Fanno eccezione le porte di uscita di sicurezza imposte da norme di prevenzione incendi dei locali di uso pubblico.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano la larghezza non inferiore a m 6,00.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m 3,50 dal piano di marciapiede, o a m 4,50 dal piano stradale, se non è previsto un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell'aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco. Per gli aggetti su strada la luce del balcone non può superare la larghezza del marciapiede e comunque il loro aggetto non può superare a m 1,20.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m 3,00.

La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse.

#### **64. ALLINEAMENTI**

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

##### Raccomandazioni operative:

*La definizione degli allineamenti può essere precisata nelle norme tecniche di attuazione degli piani urbanistici generali e esecutivi.*

#### **65.PIANO DEL COLORE**

##### Raccomandazioni operative:

*Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:*

- c. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;*
- d. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;*
- e. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.*

*In mancanza la buona pratica edilizia deve tener conto delle quinte murarie esistenti al fine di salvaguardare l'unitarietà cromatica dell'esistente.*

## **66. COPERTURE DEGLI EDIFICI**

### Raccomandazioni operative:

*Il comune può precisare l'impiego di specifici materiali ed indicare le tipologie delle coperture ammesse per zone e/o edifici del proprio territorio, al fine di conseguire il miglior inserimento rispetto al contesto e alla morfologia urbana.*

## **67. ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico.

I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono prevedere:

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per  $g \geq 90^\circ$ , compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;

b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali lampade a LED, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a  $Ra=65$  ed efficienza, comunque, non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;

c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli stabiliti dalle normative tecniche di sicurezza;

d) Impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza. Nel rispetto minimo dei criteri di cui al presente articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private.

A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.

Nei centri storici e nelle vie commerciali saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

a) i centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi;

b) l'illuminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico. È vietata l'installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.

L'installazione e la modifica degli impianti pubblica illuminazione è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 13 del 22 agosto 2006e s.m.i. – “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”. Sul lungomare sarà utilizzata un'unica tipologia di palo di illuminazione pubblica, dal disegno semplice e poco impattante e di altezza contenuta.

### **68. GRIGLIE ED INTERCAPEDINI**

Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune.

Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

### **69. ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI**

E' proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico, i condotti del fumo dei camini, dei caloriferi o dello scarico dei motori a gas o a vapore.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone.

Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Gli alloggi debbono essere dotati d'impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18° C e i 20° C, che deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile devono essere esclusivamente di ferro zincato o altro materiale non tossico. I condotti di scarico delle acque nere delle singole unità debbono essere muniti di sifone prima di raccordarsi con le colonne di scarico. Gli scarichi dovranno essere di materiale impermeabile, isolati da muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. I tubi di condotta principali e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas alle abitazioni, debbono essere collocati esternamente agli alloggi: tanto i predetti tubi quanto quelli siti nell'interno delle abitazioni debbono essere collocati allo scoperto, in modo da riuscire facilmente ispezionabili.

Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Questa norma è derogata limitatamente agli interventi previsti nelle zone di tutela storica.

I focolai, le stufe, le caldaie etc., saranno poste sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni apparecchio di combustione avrà una propria canna fumaria, isolate dalle altre, prolungatesi oltre il tetto per almeno un metro e terminante con un fumaiolo in muratura o di altro materiale idoneo, salvo l'uso consentito di canne ramificate.

Nei tratti di attraversamento del tetto, dei solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una contro canna, un'intercapedine di almeno cm 3 per la circolazione dell'aria. E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico. Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso il camino del fumo od altri a mezzo di appositi altri tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti. Le condutture e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici debbono essere collocati esternamente alle pareti e riuscire facilmente controllabili. E' comunque vietato collocare tubi del gas nel vano delle scale. Le condutture e gli impianti elettrici risponderanno alle norme e prescrizioni di sicurezza vigenti. Nello scantinato i locali caldaia per il riscaldamento, motori ascensori ed altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Tutti gli edifici devono essere allacciati alla rete della pubblica fognatura urbana.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti tipo Imhoff.

#### Raccomandazioni operative:

*Il comune può precisare quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) con riferimento agli impianti di condizionamento.*

### **70. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI**

#### Raccomandazioni operative:

*Si raccomandano scelte omogenee (unitarietà di materiali, colore e disegno del particolare costruttivo) sui singoli edifici in continuità con la cortina edilizia.*

### **71. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE**

#### Raccomandazioni operative:

*Il Comune predispose apposito regolamento che disciplina l'esecuzione della pubblicità, le modalità per ottenere il provvedimento autorizzatorio e per l'effettuazione della pubblicità, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice della Strada e del suo regolamento.*

### **72. CARTELLONI PUBBLICITARI**

#### Raccomandazioni operative:

*Il Comune predispose apposito regolamento che disciplina l'esecuzione della pubblicità, le modalità per ottenere il provvedimento autorizzatorio e per l'effettuazione della pubblicità, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice della Strada e del suo regolamento.*

### **73. MURI DI CINTA**

I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti.

### **74. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI**

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili d'interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi del D.Lgs n.4 2/2004, è necessario avviare l'iter di assenso al S.U.E. nel rispetto della specifica normativa per l'acquisizione dei pareri degli Enti interessati. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 e smi.

Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico e artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e opere di manutenzione straordinaria di prospetti degli immobili esistenti, posti in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti d'interesse storico o ambientale, possono essere autorizzate con particolari prescrizioni, allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.

### **75. CIMITERI MONUMENTALI E STORICI**

L'area cimiteriale monumentale e storica del cimitero di Taurisano, accessibile dall'ingresso monumentale sul Viale del Cimitero prospiciente via provinciale per Casarano, contenente la "zona monumentale", primo nucleo cimiteriale della città, ove si allineano cappelle gentilizie di un certo pregio, anche risalenti ai primi anni del Novecento, fino agli anni '50. Nella zona monumentale e storica gli interventi devono tendere al mantenimento delle caratteristiche di storicità e monumentalità della zona.

### **76. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI**

I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme, in modo specifico a quelle afferenti la sicurezza dei luoghi urbani e spazi pubblici.

## CAPO VI

### ELEMENTI COSTRUTTIVI

#### **77. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.

Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fatte salve le esigenze di conservazione dettate da vincoli storici o monumentali (con riguardo alle quali dovranno essere individuate e proposte, a cura degli interessati, le soluzioni possibili in relazione alle caratteristiche tutelate dal vincolo) nonché quelle di fruizione degli spazi pubblici, così che sono da considerarsi in genere non consentiti interventi che prevedano rampe su marciapiedi e/o spazi pubblici.

#### **78 SERRE BIOCLIMATICHE**

Raccomandazioni operative:

*Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alla definizione uniforme sopra riportata.*

#### **79. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI**

Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dei vincoli di tutela esistenti e previo parere dell'ufficio competente.

Raccomandazioni operative:

Il comune nella redazione del presente articolo deve fare inoltre riferimento alle Linee Guida 4.4.1 – parte prima (Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) e 4.4.1. – parte seconda (Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili) del PPTR.

#### **80. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI**

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano e con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica.

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Le condotte di cui al primo comma, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

### **81. STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI**

La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

E' vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.

Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare unità esterne relative ad impianti di raffrescamento e di climatizzazione invernale, o comunque apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile

### **82. CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE**

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:

Cortile primario. Si intende per cortile primario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari o superiore a m 6,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti;

Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;

Cortile secondario. Si intende per cortile secondario uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è pari a superiore a m 5,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti che la circondano.

Chiostrina. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.

Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

#### Raccomandazioni operative:

*Il comune nella propria autonomia regolamentare può definire dimensioni diverse da quelle sopra indicate, nel rispetto del Regolamento regionale di Igiene e Sanità.*

### **83. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE**

Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

### **84. RECINZIONI**

I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti.

### **85. MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI**

I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico.

Definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato che garantisce i più alti livelli di comfort abitativo negli spazi interni e la più alta fruizione sociale degli spazi urbani aperti.

I sistemi costruttivi, da scegliersi tra quelli più congrui rispetto allo stato dei luoghi e alle destinazioni d'uso delle opere, devono essere conformi alle norme tecniche prescritte in rapporto alla tipologia della stessa opera.

La loro scelta e le loro caratteristiche devono essere esplicitate, in modo esauriente, negli atti tecnici del progetto dell'intervento allegati alle domande di PdC ed alle SCIA.

Il progetto strutturale, da elaborare secondo i principi della scienza e della tecnica delle costruzioni, devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni delle normative vigenti.

Per i nuovi edifici costruiti in aderenza si applicano, in ogni caso, le prescrizioni dei giunti d'isolamento prescritti dalle norme per i comuni sismici; ad eccezione dei complessi edilizi sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

I paramenti esterni devono essere realizzati con materiali e rivestimenti di qualità idonei a resistere alle intemperie e agli agenti corrosivi connessi all'inquinamento atmosferico. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

## **86. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA**

La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.

Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.

Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

## **87. PISCINE**

Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

1. rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
2. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiți nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
3. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiți nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;

4. le piscine devono essere realizzate completamente interrato e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
5. l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
6. devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto

Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.

L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

#### **88. ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI**

Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico, definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.

## TITOLO IV

### VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

#### **89. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.

A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.

Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **90. INOTTEMPERANZE E SANZIONI**

In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL).

Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

In particolare, ai sensi dell'art.27 comma 3 del DPR 380/2001, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, il dirigente del SUE, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.

## TITOLO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **91. AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

#### **92. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.